

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

MODELLO **DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E** **CONTROLLO**

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
sulla “Responsabilità Amministrativa delle Persone
Giuridiche”

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Indice

PARTE GENERALE

| | | |
|-----------|---|----------------|
| 1. | DEFINIZIONI | Pag. 7 |
| 2. | PRESENTAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE MONTE TABOR | Pag. 8 |
| 3. | IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 | Pag. 13 |
| | 3.1 Responsabilità diretta dell'Ente per illeciti penali | Pag. 13 |
| | 3.2 I Reati Presupposto | Pag. 15 |
| | 3.3 L'esimente della responsabilità amministrativo-penale | Pag. 34 |
| | 3.4 Le Prescrizioni della Regione Lombardia in relazione al sistema socio-sanitario | Pag. 35 |
| 4. | IL MODELLO DELLA ASSOCIAZIONE MONTE TABOR | Pag. 39 |
| | 4.1 Le finalità del Modello | Pag. 39 |
| | 4.2 Costruzione e struttura del Modello | Pag. 40 |
| | 4.3 I Reati Presupposto rilevanti per l'Associazione | Pag. 42 |
| | 4.4 Il sistema delle deleghe e delle procure | Pag. 44 |
| | 4.5 L'aggiornamento del Modello | Pag. 44 |
| | 4.6 I Destinatari del Modello | Pag. 45 |
| | 4.7 Rapporti tra Modello e Codice Etico | Pag. 45 |
| | 4.8 Le linee guida di Confindustria | Pag. 46 |
| | 4.9 Società Trasparente | Pag. 46 |
| 5. | L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) | Pag. 51 |

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

| | |
|--|----------------|
| 5.1 Requisiti, composizione, nomina e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza | Pag. 51 |
| 5.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza | Pag. 55 |
| 5.3 Verifiche periodiche | Pag. 57 |
| 5.4 <i>Reporting</i> dell'OdV verso il vertice aziendale | Pag. 57 |
| 5.5 Flussi informativi verso l'OdV | Pag. 57 |
| 5.6 Gestione dei flussi informativi verso l'OdV | Pag. 59 |
| 6. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI | Pag. 60 |
| 6.1 Comunicazione | Pag. 60 |
| 6.2 Formazione | Pag. 60 |
| 6.3 Informativa a collaboratori e <i>partners</i> | Pag. 61 |
| 7. IL SISTEMA DISCIPLINARE | Pag. 62 |
| 7.1 Principi generali | Pag. 62 |
| 7.2 Sanzioni per i lavoratori subordinati | Pag. 63 |
| 7.3 Sanzioni nei confronti dei dirigenti | Pag. 65 |
| 7.4 Misure nei confronti degli amministratori | Pag. 65 |
| 7.5 Misure nei confronti di collaboratori, consulenti e <i>partners</i> | Pag. 66 |
| 7.6 Misure nei confronti dei revisori e dell'OdV | Pag. 66 |
| 7.7 Misure cautelari | Pag. 67 |
| 7.8 Il sistema premiante | Pag. 67 |
| 8. CONFERMA, APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO | Pag. 68 |
| 9. LA DISCIPLINA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING | Pag. 69 |
| 9.1 Cenni generali | Pag. 69 |
| 9.2 La normativa internazionale e comunitaria | Pag. 69 |
| 9.3 La normativa italiana | Pag. 70 |

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

| | |
|---|---------|
| 9.4 Il sistema di “Whistleblowing” nel Decreto 231/2001 dopo l’entrata in vigore del Decreto Lgs. 24/2023: i canali di segnalazione | Pag. 72 |
| 9.5 segue: l’oggetto della segnalazione | Pag. 74 |
| 9.6 segue: la tutela del segnalante e degli altri soggetti coinvolti | Pag. 78 |
| 9.7 Sanzioni | Pag. 85 |
| 9.8 Whistleblowing e privacy | Pag. 86 |
| 9.9 La procedura di “whistleblowing” adottata dall’Associazione. I Compiti dell’Organismo di Vigilanza | Pag. 89 |

PARTE SPECIALE

| | | |
|-----|---|-----------------|
| 10. | INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE | Pag. 92 |
| 11. | SEZIONE A: Reati contro la Pubblica Amministrazione | Pag. 95 |
| 12. | SEZIONE B: Reati societari e tributari | Pag. 134 |
| 13. | SEZIONE C: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche | Pag. 153 |
| 14. | SEZIONE D: Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio | Pag. 179 |
| 15. | SEZIONE E: Reati informatici | Pag. 191 |
| 16. | SEZIONE F: Reati ambientali | Pag. 204 |
| 17. | SEZIONE G: Reati di contraffazione e contro l’industria e il commercio | Pag. 214 |
| 18. | SEZIONE H: Reati in materia di violazione del diritto d’autore | Pag. 227 |
| 19. | SEZIONE I: Altri reati rilevanti | Pag. 233 |

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

ALLEGATO 1: Codice etico dell'Associazione

ALLEGATO 2: Organigramma Associazione Monte Tabor

ALLEGATO 3: *Whistleblowing Policy – Procedura per la presentazione e la gestione delle segnalazioni interne e forme di tutela*

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

1. DEFINIZIONI

Aree a rischio: le funzioni aziendali nell'ambito delle quali possono astrattamente essere commessi i Reati Presupposto;

Associazione: l'Associazione Monte Tabor;

Attività a rischio o sensibili: attività nello svolgimento delle quali, in rapporto alle fattispecie dei Reati Presupposto, è astrattamente possibile, da parte delle persone appartenenti all'organizzazione della Associazione, la commissione di un reato rientrante in tali fattispecie;

Codice Etico: insieme di principi e valori formalizzati ed adottati da tutte le realtà aziendali facenti capo alla Associazione, cui ogni soggetto operante all'interno della stessa si ispira e si conforma nell'esercizio della propria attività;

Decreto: il D. Lgs. N. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Destinatari: i soggetti individuati al paragrafo 4.6 della Parte Generale del presente Modello, che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

Modello: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo descritto nel presente documento;

OdV: Organismo di Vigilanza previsto all'art. 6 del Decreto, descritto e disciplinato al capitolo 5 della Parte Generale del presente Modello;

Prescrizioni della Regione: principi informativi del modello organizzativo da attuare ai sensi del Decreto nel settore socio-sanitario, secondo le prescrizioni della Delibera della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 9/3540 del 30 maggio 2012, Allegato B, par. 2.2.3;

Reati Presupposto: i reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, come elencati al paragrafo 3.2 della Parte Generale del presente Modello;

Soggetti apicali: coloro che sono dotati di un potere autonomo di assumere decisioni in nome e per conto della Associazione;

Soggetti sottoposti all'altrui direzione: coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

2. PRESENTAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

Associazione Monte Tabor è persona giuridica di diritto privato, riconosciuta come associazione senza scopo di lucro. Secondo quanto disposto dall'art. 2 dello Statuto, *“Finalità generale della Associazione Monte Tabor è il rinnovamento, su basi moderne, del concetto cristiano di malattia, di medicina e di ospitalità a favore degli anziani e degli infermi secondo i propositi del Fondatore Sac. Prof. Luigi Verzé e cioè il culto della dignità della persona umana, il senso della preziosità della vita, la carità cristiana, l'abolizione di ogni discriminazione di trattamento, la fede nella Divina Provvidenza.”*. In particolare, e coerentemente con la finalità generale sopra enunciata, l'Associazione si propone:

- *“di erigere case di riposo per coniugi o singoli anziani, fornendo loro una assistenza spirituale e religiosa in un confortante, moderno e familiare soggiorno unitamente all'assistenza adatta alla patologia senile;*

- *“di istituire nello stesso spirito di moderna e cristiana solidarietà case di convalescenza e di profilassi per adulti e per bambini;*

- *“di erigere, organizzare e gestire (sia direttamente che a mezzo terzi) e comunque dirigere, ospedali moderni;*

- *“rientra pure nelle finalità dell'istituzione il costituirsi non soltanto in centro di ricovero ospedaliero, ma anche in centro di ricerca, di studio, di previdenza ed assistenza sociale e di formazione professionale e spirituale per gli associati ed il personale da coinvolgere negli scopi e nelle attività della associazione e degli Enti che ad essa siano collegati e/o che in futuro intendano collegarsi, nonché coordinare l'attività di detti Enti” (cfr. art. 2 dello Statuto).*

L'Istituzione è nata con la denominazione di “Centro di Assistenza Ospedaliera S. Romanello” con atto costitutivo del 5 agosto 1958.

Il riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente è avvenuto con Decreto del Presidente della Repubblica, on. Gronchi, in data 19 gennaio 1962.

L'8 giugno 1993 è stata approvata la modifica statutaria con cui è stata mutata la denominazione in quella di “Associazione Monte Tabor”.

Da ultimo, con delibera assembleare assunta in data 12 giugno 2024, è stato approvato un nuovo statuto sociale conforme alla

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

disciplina vigente in materia di Enti del Terzo Settore, al fine di ottenere l'iscrizione nell'istituto Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

Costituiscono **Organi dell'Associazione:**

- l'Assemblea degli Associati, che si distinguono in “associati dedicati” (ovvero coloro che, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, dedicano la loro vita in tutti i suoi aspetti, spirituali ed operativi, all'Ente) ed “associati ordinari” (vale a dire, in base all'art. 6 dello Statuto, tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, siano ammesse con regolare ed insindacabile delibera del Consiglio di Amministrazione, dimostrando di condividere le idealità dell'Ente e svolgendo attività a favore dell'Ente stesso e/o contribuendo in qualsiasi modo al raggiungimento degli scopi che l'Associazione si propone). L'Assemblea si raduna almeno due volte l'anno ed è presieduta dal Presidente della Associazione.
- il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri eletti dall'Assemblea degli Associati, che restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Al Consiglio spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e l'esercizio di ogni facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari (art. 12 Statuto). Il Consiglio può delegare compiti inerenti la gestione dell'Ente ad uno o più componenti il Consiglio medesimo, nonché nominare procuratori speciali *ad negotia* anche al di fuori dei propri membri e dell'Associazione stessa.
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione, viene nominato dall'Assemblea degli Associati, necessariamente scelto tra gli associati dedicati. Il Presidente provvede a convocare l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle delibere assembleari e consiliari, rappresenta l'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, propone al Consiglio le persone per gli incarichi di conduzione delle opere dipendenti dall'Associazione e per i ruoli da ricoprire negli Enti collegati, garantisce l'attuazione degli obiettivi statutari, vigila sulla formazione professionale e spirituale dei collaboratori dell'Associazione e degli aspiranti tali.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- un Organo monocratico di Controllo, a cui spetta il controllo contabile della gestione dell'Ente e la revisione legale dei conti. E' composto da un membro, nominato dall'Assemblea tra professionisti di spiccata onestà e competenza, anche estranei alla Associazione: resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Attualmente, la Associazione Monte Tabor gestisce, in particolare, due strutture residenziali per anziani, denominate:

- RSA San Giuseppe, con sede in Milano, Via delle Ande n. 11, avente n. 120 posti letto, accreditata con delibera regionale n. 3930 del 23 marzo 2001;
- RSA Don Emilio Meani, con sede in Cesano Maderno (MI), Via Cesare Cantù n. 5, avente n. 90 posti letto, accreditata con delibera regionale n. 7777 del 18 gennaio 2002 .

Per l'organigramma delle due strutture si rimanda all'apposito allegato 2 al presente Modello, oggetto di integrale revisione nel 2024.

Inoltre, a decorrere dal 1° settembre 2012, l'Associazione ha assunto la gestione del "Liceo scientifico San Raffaele" (già Liceo Classico di ricerca "San Raffaele"), ubicato in comune di Segrate (MI), via Fratelli Cervi.

Da ultimo, sono state inaugurate nel 2024 due nuove strutture ambulatoriali, il Poliambulatorio geriatrico "AMT Medica" in Milano, Via delle Ande n. 5, ed il Poliambulatorio neuropsichiatrico infantile "Poliambulatorio NPI" con sede in Melegnano, Via Roma n. 19, che perseguono la realizzazione degli scopi sociali dell'Associazione rivolti, da un lato, agli anziani e, dall'altro, al mondo dell'infanzia. Entrambe le strutture sono state autorizzate dalla Regione e fanno capo ad un Direttore Sanitario e al Direttore Operativo dell'Associazione.

Con riferimento, in particolare, alle Residenze Socio Assistenziali per anziani gestite dall'Associazione, le stesse sono strutture residenziali non ospedaliere che ospitano persone non autosufficienti, in tutto o in parte, per periodi di tempo anche lunghi. Come noto, le RSA hanno un'impronta sanitaria e sono da ritenersi ad ogni effetto aziende, come tali esposte alla commissione di reati ricompresi tra quelli elencati nel Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni (di seguito il "**Decreto**"), tenuto altresì conto del sistema di accreditamento di tali strutture e delle convenzioni in essere tra le stesse ed il Sistema Sanitario Nazionale.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Proprio in considerazione della natura di tali strutture e degli interessi fondamentali, di natura sociale e umanitaria oltre che sanitaria che le stesse perseguono, **la delibera della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 9/3540 del 30 maggio 2012 ha sancito che tutte le strutture RSA con almeno 80 posti letto debbano obbligatoriamente redigere e applicare un modello organizzativo come disciplinato dal Decreto.**

Come sopra anticipato, l'associazione Monte Tabor gestisce, altresì, il liceo scientifico "San Raffaele" in Segrate, scuola paritaria con D.M. del 28 febbraio 2001.

Il liceo è definito nelle sue finalità e nei suoi obiettivi dal Progetto educativo, approvato ogni anno dal Collegio dei Docenti, sentito il parere del Consiglio d'Istituto.

Il liceo si avvale dei seguenti organi collegiali:

- Consiglio di Classe;
- Collegio dei Docenti;
- Consiglio d'Istituto;
- Associazione dei genitori.

Il Consiglio d'Istituto delibera su:

- adozione di regolamenti e normative interne; adattamento del calendario scolastico alle esigenze ambientali;
- criteri di programmazione e di attuazione delle attività parascolastiche ed extrascolastiche;
- verifica della coerenza delle proposte di attività e delle iniziative informative con il Progetto ideale della scuola;
- promozione di contatti con l'Istituto Scientifico e l'Università-Vita-Salute San Raffaele per la realizzazione di iniziative integrate;
- promozione di contatti con altre scuole italiane ed estere;
- promozione di iniziative per favorire la frequenza del liceo da parte di alunni meritevoli.

Il consiglio d'Istituto esprime pareri su:

- la formazione delle classi, l'orario delle lezioni delle altre attività scolastiche;
- l'andamento generale didattico ed amministrativo del liceo;
- il bilancio economico della scuola.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

La Giunta esecutiva è l'organo che prepara il lavoro del Consiglio di Istituto e cura la realizzazione delle sue decisioni ed è composto dal preside, dal presidente del consiglio d'Istituto, dal segretario della scuola, un genitore, un insegnante e uno studente.

La gestione amministrativa e del personale dell'istituto scolastico viene assolta dall'Associazione Monte Tabor.

In considerazione di tutto quanto sopra, l'Associazione Monte Tabor ha inteso procedere all'adozione e conseguente attuazione del presente "Modello di organizzazione, gestione e controllo" (in seguito, per brevità, il "**Modello**") ai sensi del Decreto, che è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Monte Tabor ed il cui contenuto si conforma alle disposizioni e prescrizioni per l'adozione ed attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/01 emanate con la predetta Delibera della Giunta della Regione Lombardia n. 9/3540 del 30 maggio 2012 (di seguito, anche: "**Prescrizioni della Regione**").

L'Associazione ha provveduto altresì a nominare l'OdV, onde garantire una più penetrante ed efficace azione di attuazione ed implementazione del Modello.

Il Modello sarà, quindi, strutturato in modo tale da prestarsi, se necessario e/o opportuno, ad essere facilmente modificato ed integrato secondo la medesima formalità con cui è stato approvato. L'ultima attività di revisione e adeguamento del Modello è stata approvata dal CdA dell'Associazione con delibera in data 16 dicembre 2024.

3. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, n. 231

3.1. Responsabilità diretta dell'Ente per illeciti penali

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, che ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico nazionale la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (di seguito il "**Decreto**"), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali in precedenza sottoscritte dall'Italia: degne di menzione sono, in proposito, la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, inserendosi pertanto in un contesto di attuazione degli obblighi comunitari, ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità c.d. "amministrativa" a carico degli enti, in realtà meglio delineabile come responsabilità penale-amministrativa, posto che la stessa, pur comportando sanzioni amministrative, consegue da reato e può trovare sanzione solo attraverso le garanzie proprie del processo penale.

L'istituzione di tale forma di responsabilità a carico degli enti (da intendersi non soltanto come società, ma anche **associazioni**, consorzi, fondazioni, ecc.), nasce dalla considerazione empirica che frequentemente le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa, piuttosto che conseguire da iniziative private dei singoli, rientrano nell'ambito di una diffusa "politica aziendale" poco sensibile al rispetto della legalità e derivano quindi, in ultima analisi, da decisioni di vertice dell'ente medesimo. La scelta legislativa muove anche dall'osservazione che sovente determinati reati vengono agevolati, o producono conseguenze più gravi, quando siano attuati per mezzo di un utilizzo indebito e distorto delle strutture societarie o associative.

La responsabilità amministrativa dell'Ente giuridico sussiste qualora taluna delle fattispecie di reato elencate nel Decreto sia **commessa nell'interesse oppure a vantaggio dell'Ente stesso**:

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (c.d. **soggetti apicali**), nonché
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. **soggetti sottoposti**).

Il reato è commesso *nell'interesse* dell'Ente ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l'intento di arrecare un beneficio all'Ente stesso; si parla invece di *vantaggio* per l'Ente qualora l'autore del reato abbia agito senza il fine esclusivo di recare un beneficio all'Ente medesimo, ma quest'ultimo abbia tratto dalla condotta illecita un qualche vantaggio, anche di tipo indiretto e non necessariamente di natura economica: anche in tal caso si configura, infatti, la responsabilità dell'Ente. Viceversa, qualora il vantaggio sia esclusivo dell'agente, non potrà affermarsi la responsabilità amministrativa dell'Ente.

La responsabilità amministrativa dell'Ente si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha commesso effettivamente il reato e sussiste anche qualora l'autore del reato non sia stato identificato (procedimento contro ignoti) o non sia imputabile, ovvero il reato medesimo sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità amministrativa dell'Ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei delitti, previsti dal Decreto come fonte di responsabilità, sia commesso nella forma del tentativo. Si configura, inoltre, anche per reati commessi all'estero dall'Ente che abbia la sede principale in Italia, qualora per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

Il Decreto prevede un articolato sistema sanzionatorio a carico dell'Ente che incorra nella responsabilità amministrativa: a seconda della gravità del fatto e della fattispecie di reato configurabile, sono previste sanzioni pecuniarie da modeste a molto rilevanti (fino a 1,5 milioni di euro, nei casi più gravi), sanzioni interdittive quali l'interdizione all'esercizio dell'attività (in pratica, la chiusura dell'azienda), la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni o il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, nonché la confisca del prezzo o del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza di condanna.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Le sanzioni amministrative a carico dell'Ente si prescrivono, salvo i casi di interruzione della prescrizione, nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

3.2. I Reati Presupposto

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa a carico dell'Ente sono detti "reati presupposto", in quanto la loro commissione da parte dei soggetti apicali e/o dei loro sottoposti costituisce il presupposto giuridico necessario per l'affermazione della responsabilità in capo all'Ente. Inizialmente il Decreto prevedeva i soli reati contemplati negli artt. 24 e 25 del medesimo, vale a dire quelli contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio. In seguito, per effetto di ulteriori e numerosi interventi legislativi, il "catalogo dei reati" rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa si è notevolmente ampliato. Di seguito, si fornisce l'elenco completo dei reati attualmente richiamati dal Decreto, dai quali può conseguire la responsabilità dell'Ente.

3.2.1. I reati da cui discende responsabilità diretta dell'Ente attinenti i rapporti con la **Pubblica Amministrazione**, così come modificati dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*" (artt. 24 e 25 del Decreto), dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184, recante: "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti*" (art. 25-octies del Decreto) e dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137, recante "*Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero delle tossicodipendenze, di salute e di cultura*" sono i seguenti:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; (art. 316-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- truffa (art. 640 c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica (art. 640-*ter* c.p.), aggravata qualora l'alterazione del sistema informatico o telematico produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

La legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, in vigore dal 31 gennaio 2019, ha inserito quale reato presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti:

- traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.).

Il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, recante “Attuazione della direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" ha previsto l'introduzione, tra i reati presupposto di cui al Decreto 231, dei seguenti reati:

- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986);
- peculato (art. 314 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

3.2.2. La Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*", nonché la più recente Legge 23 luglio 2009 n. 99 recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*", hanno introdotto nell'ambito del Decreto l'art. 25-bis che mira a punire i **reati di "falso nummario"**, e precisamente:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

3.2.3. L'art. 3 del D.Lgs.vo 11 aprile 2002 n. 61, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha introdotto l'art. 25-ter del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche ai c.d. **reati "societari"**, così come configurati, oltre che dallo stesso D.Lgs. n. 61/2002, anche dalla successiva Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (c.d. Legge sulla Tutela del Risparmio).

La Legge 6 novembre 2012 n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*), provvedendo ad adeguare la normativa nazionale ai dettami della Convenzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata con Legge del 28 giugno 2012 n. 110, ha aggiunto al catalogo dei "reati societari" (art. 25-ter del Decreto) il reato di **corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.).

Il citato art. 25-ter ha subito un'ulteriore modifica ad opera della recente **Legge 27 maggio 2015, n. 69, entrata in vigore il 14 giugno 2015**. Per effetto di tali disposizioni normative, i reati societari applicabili in ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti sono i seguenti:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità nel reato di false comunicazioni sociali (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (disciplina trasferita dall'art. 2623 c.c. - ora abrogato - al nuovo art. 173-bis del D.Lgs. n. 58 del 1998);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.), articolo poi abrogato dall'art. 37 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (attuazione della Direttiva 2006/43/CE, relativa alle *"revisioni legali dei conti annuali dei conti consolidati"*);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.).

3.2.3.bis. Il cosiddetto Decreto Fiscale 2020 (D.L. 124/2019, convertito con modificazioni nella Legge 157/2019, in vigore dal 24 dicembre 2019), ha inserito i **reati tributari** nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, come previsto dall'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto.

A seguito dell'entrata in vigore, in data 30 luglio 2020, del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, il Governo italiano ha dato attuazione alla Legge delega 4 ottobre 2019, n. 117 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea", ampliando il novero dei reati tributari di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto.

I reati tributari oggi previsti quali reati presupposto per la responsabilità dell'Ente sono:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e comma 2-*bis* D.Lgs.vo 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs.vo 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e comma 2-*bis* D.Lgs.vo 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs.vo 74/2000);

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs.vo 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs.vo 74/2000), qualora il reato sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs.vo 74/2000), qualora il reato sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- indebita compensazione (art. 10-*quater* D.Lgs.vo 74/2000), qualora il reato sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

3.2.4. L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha introdotto l'art. 25-*quater* del Decreto, che inserisce nel novero dei reati presupposto i "delitti con finalità di **terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**" previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o comunque che siano stati posti in essere in violazione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo tenutasi a New York l'8 dicembre 1999, e precisamente:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- banda armata (art. 306 c.p.);
- formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, diretta a combattere il terrorismo (cfr. Decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito nella Legge 6 febbraio 1980, n. 15);
- reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999.

3.2.5. L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003 n. 228 ha aggiunto al catalogo dei reati l'art. 25-*quinquies* riguardante i **delitti contro la personalità individuale**, ovvero:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- pornografia virtuale (art. 609-*quater*, articolo aggiunto dalla Legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante “*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*”);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 602-*ter* c.p.).

3.2.6. La “Legge Comunitaria 2004” (L. 18 aprile 2005 n. 62) ha poi introdotto nel Decreto l'art. 25-*sexies* che estende la responsabilità

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

amministrativa degli enti ai c.d. **reati “finanziari”**, previsti dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“T.U.F.”), vale a dire:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.);
- manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.).

3.2.7. La Legge 9 gennaio 2006 n. 7, nel rispetto e tutela dei fondamentali diritti della salute e dell’integrità fisica e psichica di donne e bambini, ha introdotto nel Decreto l’art. 25-*quater*-1 secondo cui è stata estesa la responsabilità degli Enti anche al delitto di:

- pratiche di **mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583-*bis* c.p.).

3.2.8. La Legge 16 marzo 2006 n. 146, provvedendo a ratificare e dare esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati rispettivamente il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha introdotto quali fonte di responsabilità dell’Ente i c.d. **“reati transnazionali”**, ovvero:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286).

Le fattispecie si considerano “transnazionali” allorché siano punite con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

3.2.9. L'art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, recante "Misure in tema di **tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**", ha previsto l'inserimento nel catalogo dei reati presupposto, dell'art. 25-*septies*, che ha introdotto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati – allorché commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro – di:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3° c.p.).

3.2.10. A seguito dell'approvazione del D.lgs.vo n. 231/2007 che ha recepito la direttiva comunitaria sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, è stato inserito nel Decreto l'art. 25-*octies* relativo ai reati in materia di **ricettazione e riciclaggio**, vale a dire i reati di:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.).

Successivamente, la Legge 186/2014 in tema di "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio" (la cosiddetta *voluntary disclosure*), ha ampliato il disposto dell'art. 25-*octies*, aggiungendo il delitto di:

- autoriciclaggio (art. 648 *ter*-1 c.p.).

3.2.11. A seguito dell'entrata in vigore della Legge 9 ottobre 2023 n. 137, recante: "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

personale della magistratura e della pubblica amministrazione”, è stata prevista dall’art. 25-*octies*.1 del Decreto, la responsabilità amministrativa dell’ente per il reato di: trasferimento fraudolento di valori (art.512-*bis* c.p.)

3.2.12. Per effetto dell’entrata in vigore della Legge 18 marzo 2008 n. 48 di “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23.11.2001 e norme di adeguamento interno*”, “**del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184, recante: “Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio. (21G00200)”**, nonché della Legge 28 giugno 2024, n. 90, recante: “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici” i c.d. “reati informatici” sono stati inseriti nel nuovo testo dell’art. 24-*bis* del Decreto, nonché nel testo dell’art. 25-*octies*.1, che prevedono in particolare, i reati di:

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico” (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 635-*quater*.1 c.p.);

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamenti diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.);
- Delitto di estorsione mediante reati informatici, realizzata dalla costrizione di taluno a fare o ad omettere qualcosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante le condotte, o la minaccia di compierle, dei reati di accesso abusivo ad un sistema informatico telematico, intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di informazioni in tematiche, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, danneggiamento di sistemi informatici o telematici e danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

3.2.13. La Legge 15 luglio 2009 n. 94 ha ancora ampliato il catalogo dei reati presupposto, inserendo l'art. 24-*ter* del Decreto inerente i **delitti di criminalità organizzata**, e precisamente:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs. 286/1998 (art. 416, comma sesto, c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- scambio elettorale politico – mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990);
- sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a, n.5 c.p.p.).

3.2.14. Con la Legge 23 luglio 2009 n. 99 è stato, poi, introdotto nel novero dei reati oggetto del Decreto l'art. 25-*bis*-1 relativo ai **delitti contro l'industria ed il commercio**, che comprendono:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

3.2.15. La medesima Legge 23 luglio 2009 n. 99 ha altresì provveduto ad inserire nel dettato del Decreto l'art. 25-*novies* relativo ai **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, e precisamente:

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a-*bis* L. 633/1941);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, L. 633/1941);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis*, comma 1, L. 633/1941);

- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171-*bis*, comma 2, L. 633/1941);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive, opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali, multimediali o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi e abusiva fissazione su supporto digitale, audio, video o audio video, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero illecita riproduzione, esecuzione o comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita (art. 171-*ter* L. 633/1941, così come modificato dalla Legge 14 luglio 2023, n. 93);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies* L. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma analogica o digitale (art. 171-*octies* L. 633/1941);

3.2.16. L'art. 4 della Legge 3 agosto 2009 n. 116, ha poi introdotto nel catalogo dei reati contemplati dal Decreto l'art. 25-*decies* che prevede il seguente delitto:

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-*bis* c.p.).

3.2.17. Sempre l'art. 4 della Legge 3 agosto 2009 n. 116, in seguito sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121, ha provveduto ad introdurre l'art. 25-*undecies* del Decreto, che inserisce quali ulteriori reati presupposto i c.d. "reati ambientali"; l'art. 25-*undecies* del Decreto è stato modificato con Legge 22 maggio 2015, n. 68, entrata in vigore il 29 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", che ha introdotto nuovi reati ambientali nel codice penale e ha, altresì, incluso alcune delle nuove fattispecie tra i reati presupposto di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto. Da ultimo, la Legge 9 ottobre 2023, n. 137, recante "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione" ha modificato il testo degli articoli 452-*bis* e 452-*quater* codice penale, ossia due reati presupposto.

I reati ambientali oggi previsti, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, sono:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, commi 2, 3 e 5, D.lgs. n. 152/2006);
- scarichi illeciti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11, D.lgs. n. 152/2006);
- scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aeromobili (art. 137, comma 13, D.lgs. n. 152/2006);
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, D.lgs. n. 152/2006);

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, D.lgs. n. 152/2006);
- miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5, D.lgs. n. 152/2006);
- deposito irregolare presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D.lgs. n. 152/2006);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257, comma 1, D.lgs. n. 152/2006);
- inquinamento, provocato da sostanze pericolose del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257, comma 2, D.lgs. n. 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, D.lgs. n. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.lgs. n. 152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1, D.lgs. n. 152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260, comma 2, D.lgs. n. 152/2006);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 6, D.lgs. n. 152/2006);
- uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260-bis, commi 7 e 8, D.lgs. n. 152/2006);
- alterazione fraudolenta di una copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione da parte del trasportatore (art. 260-bis, comma 8, D.lgs. n. 152/2006);
- superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, comma 5, D.lgs. n. 152/2006);

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegato A Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. 1, commi 1 e 2, L. 7 febbraio 1992 n. 150);
- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegati B e C Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. 2, commi 1 e 2, L. 7 febbraio 1992 n. 150);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche d'importazione, dichiarazioni, comunicazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato (art. 3-bis, comma 1, L. 7 febbraio 1992 n. 150);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività (art. 6, comma 4, L. 7 febbraio 1992 n. 150);
- versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art. 8, commi 1 e 2, D.lgs. 6 novembre 2007 n. 202);
- versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art. 9, commi 1 e 2, D.lgs. 6 novembre 2007 n. 202);
- inquinamento ambientale di acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; fattispecie aggravata qualora l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, nonché nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico. (art. 452-bis codice penale);

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- disastro ambientale, ossia l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo; fattispecie aggravata qualora il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette (art. 452-*quater* codice penale);
- circostanze aggravanti dei reati di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* codice penale quando l'associazione di cui all'articolo 416 codice penale è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei diritti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater*, ovvero quando l'associazione di cui all'art. 416 *bis* codice penale è finalizzata a commettere taluno di tali diritti, ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, o di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale;
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, mediante cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, procurare ad altri, detenzione, trasferimento, abbandono (art. 452-*sexies* codice penale).

3.2.18. L'art. 2 del D.lgs.vo 16 luglio 2012 n. 109 ha introdotto nel novero dei reati contemplati dal Decreto l'art. 25-*duodecies* che disciplina il reato di:

- **impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.**

Per effetto di tale disposizione è sanzionabile l'Ente nel caso in cui, secondo quanto previsto dal Testo Unico sull'immigrazione (D.lgs. 22 luglio 1998 n. 286), un datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e tali lavoratori occupati siano in numero superiore a tre, ovvero minori in età non lavorativa, ovvero sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

L'art. 30 della Legge 17 ottobre 2017, recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni" ha introdotto i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* del suindicato art. 25-*duodecies*.

Sulla base di tali modifiche normative è sancita la responsabilità amministrativa dell'Ente in relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del Testo Unico sull'immigrazione (D.lgs.vo 22 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni).

In particolare, l'articolo 12 del Testo Unico sull'immigrazione, recante "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine" punisce chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

L'articolo 12-ter D.lgs.vo 22 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni prevede che con la sentenza di condanna il giudice applichi la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

3.2.19. L'articolo 5 della Legge 20 novembre 2017, n. 167, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea", ha inserito nel Decreto 231 l'art. 25-*terdecies*, che disciplina il reato presupposto di:

- **Razzismo e xenofobia.**

Il delitto richiamato è quello previsto dal comma 3-*bis* della Legge 654/1975 (di ratifica della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, New York, 7 marzo 1966) contestualmente modificato, che punisce la propaganda, l'istigazione e l'incitamento volti a negare o minimizzare in modo grave la *Shoa*, i crimini di genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

3.2.19. L'articolo 5 della Legge 3 maggio 2019, n. 39, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014", ha introdotto, all'art. 25-*quaterdecies*, il reato presupposto di

- **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.**

3.2.20. Il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, che ha dato attuazione alla cosiddetta Direttiva PIF – ossia la direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea mediante il diritto penale - ha introdotto l'articolo 25-*sexiesdecies* nel Decreto 231, prevedendo il reato presupposto di:

- **Contrabbando doganale.**

Il delitto di contrabbando doganale, disciplinato dal Testo Unico Doganale (D.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43), è integrato dalla condotta di chi introduce nel territorio dello Stato italiano, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine. L'articolo 2 del Decreto Legislativo 4 ottobre 2022, n. 156, recante: "Disposizioni correttive e integrative del Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" ha sancito che quando non è possibile procedere alla confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di contrabbando, il giudice ordina la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona. Tale innovazione legislativa è applicabile all'Ente, visto il richiamo dell'art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto all'art. 301 del D.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43, recante "Contrabbando doganale", oggetto della suddetta modifica legislativa.

3.2.20. L'articolo 3, comma 1, delle Legge 9 marzo 2022, n. 22, recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", ha introdotto gli articoli 25-*septiesdecies* e 25-*duodevices* nel Decreto 231, prevedendo il reato presupposto di:

- **Delitti contro il patrimonio culturale.**

I delitti richiamati dagli articoli 25-*septiesdecies* e 25-*duodevices* nel Decreto 231 sono, in particolare, quelli previsti dagli articoli 518-*bis*,

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

518-ter, 518-quater, 518-sexies, 518-octies, 518-novies, 518-decies, 518-undecies, 518-duodecies, 518-terdecies, 518-quaterdecies codice penale, i quali puniscono le condotte di furto, appropriazione indebita e ricettazione, al fine di trarne profitto per sé o per altri, di beni culturali; la ricettazione e il riciclaggio di beni culturali; la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali; l'alienazione e l'immissione sul mercato di beni culturali senza la prescritta autorizzazione; la mancata presentazione della denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; la consegna di un bene culturale soggetto a prelazione; l'importazione e l'esportazione illecite di beni culturali; la distruzione, la dispersione, il deterioramento, il deturpamento, l'imbrattamento e l'uso illecito di beni culturali o paesaggistici; la devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici; la contraffazione di opere d'arte.

3.3. L'esimente della responsabilità amministrativo-penale

Gli articoli 6 e 7 del Decreto introducono una forma di esonero dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato, attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento (in seguito "**Organismo di Vigilanza**" o "**OdV**");
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Inoltre l'Ente non risponde se le persone indicate nel Decreto hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Come si deduce dal tenore della disposizione di cui alla lettera a), la semplice adozione del Modello da parte dell'organo gestorio – benché rappresenti il contenuto minimo della diligenza richiesta all'Ente per andare esente dalla responsabilità amministrativa – non è da sola sufficiente, richiedendosi altresì che il Modello adottato sia efficace ed effettivo.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Sotto il profilo dell'*efficacia* del Modello, l'art. 6, comma 2, del Decreto, statuisce che lo stesso debba soddisfare le seguenti esigenze:

- individuare le aree o attività dell'Ente nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti nel Decreto (c.d. "mappatura" delle attività a rischio);
- predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere modalità di gestione delle risorse finanziarie dell'azienda idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

Quanto all'*effettività* del Modello, la stessa può identificarsi nella sua efficace attuazione che, a norma dell'art. 7, comma 4, del Decreto richiede:

- una verifica periodica del Modello e la sua eventuale modifica, allorché siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente ovvero nel catalogo dei reati presupposto (aggiornamento del Modello);
- che si configuri un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

3.4. Le Prescrizioni della Regione Lombardia in relazione al sistema socio-sanitario

La Giunta della Regione Lombardia, con la citata delibera n. 9/3540 del 30 maggio 2012 (allegato B, paragrafo 2.2.3), ha previsto che l'adeguamento al Decreto da parte degli enti gestori di unità d'offerta residenziali (RSA) aventi almeno 80 posti letto, costituisca requisito di accreditamento delle strutture medesime presso il Servizio Sanitario Nazionale.

Tale delibera trova la propria origine nonché legittimazione giuridica nella Legge Finanziaria 2005 (art. 1, comma 82) che prescriveva come *"tutti gli enti che fruiscono di finanziamenti a carico*

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

pubblico...devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative idonee a prevenire il rischio di comportamenti illeciti nel loro interesse o vantaggio, nel rispetto dei principi previsti dal decreto n. 231.”

A seguito dell’emanazione della menzionata Delibera Regionale non sussiste più alcun dubbio che, in relazione al sistema socio-sanitario lombardo, l’adeguamento alle prescrizioni del Decreto, ed in particolare l’adozione di un Modello e di un Codice Etico, costituisca, oggi, un vero e proprio obbligo giuridico.

Secondo la Giunta Regionale, l’applicazione del Decreto inerente la "responsabilità degli Enti" ai soggetti gestori di unità di offerta socio-sanitaria residenziale è da intendersi come ulteriore garanzia dell’efficienza e della trasparenza dell’operato sia della Regione che dell’Ente accreditato, con lo scopo di migliorarne l’organizzazione e l’efficienza di funzionamento.

La normativa regionale, nel precisare che il sistema di "compliance" 231 dovrà rispettare i principi di efficacia, specificità e attualità, integrandosi al sistema di vigilanza e controllo già esistente, ha emanato una serie di disposizioni e prescrizioni (di seguito, anche: "**Prescrizioni della Regione**") volte a regolare, nell’ambito del settore di competenza, il sistema di prevenzione dei rischi di commissione dei reati ed in particolare l’adozione ed attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01.

Secondo la Delibera Regionale il sistema di "compliance" si articola nei seguenti elementi di base:

- **Codice Etico**, definito come “*uno strumento importante per l’attuazione di politiche di Responsabilità Sociale*” e in grado di fissare “*le regole di comportamento cui debbono attenersi i destinatari nel rispetto dei valori e dei Principi Etici enunciati dalle Leggi e dai Regolamenti della Repubblica Italiana*”; esso descrive la *mission* dell’ente e le regole che lo stesso si pone al fine del raggiungimento dei suoi obiettivi. Entra a pieno titolo nell’ordinamento dell’ente e rappresenta il complesso dei diritti e dei doveri morali e la conseguente responsabilità etico-sociale di ogni partecipante alla organizzazione. È strumento per migliorare la qualità di servizi in quanto incentiva condotte coerenti con i principi e le regole in esso contenute, nonché strumento di comunicazione verso tutti i componenti l’organizzazione, permettendo nel contempo agli stakeholder esterni di conoscere i principi informativi dell’ente, e

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

la possibilità quindi di richiederne una più puntuale attuazione. Il Codice Etico si basa sui principi di: rispetto delle norme, onestà, imparzialità, riservatezza, rispetto della persona, rispetto dell'ambiente, coinvolgimento, lavoro di squadra, efficienza, trasparenza. Deve essere oggetto di specifica formazione per tutti i collaboratori dell'ente, e viene comunicato a tutte le terze parti che hanno rapporti contrattuali con l'ente, anche tramite la sua pubblicazione;

- **Modello organizzativo;**

- **Organismo di Vigilanza:** esso deve rispettare i requisiti di autonomia, indipendenza e continuità previsti dalla giurisprudenza in materia. Con riguardo al suo funzionamento, la normativa regionale ne raccomanda la regolamentazione mediante uno specifico regolamento approvato dall'organo di amministrazione dell'Ente;

- **Debiti Informativi verso la A.T.S. (Agenzia di Tutela della Salute):** la A.T.S. di competenza deve essere notiziata a mezzo Relazione Annuale – predisposta dall'Organismo di vigilanza e trasmessa dall'Associazione – dell'attività svolta nell'anno precedente.

Quanto, in particolare, al Modello organizzativo da attuare in forza del Decreto, la Delibera Regionale ne stabilisce come segue i principi informativi:

- sistema organizzativo sufficientemente chiaro e formalizzato, soprattutto per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti;
- separazione di funzioni tra chi autorizza un'operazione e chi la contabilizza, la esegue operativamente e la controlla in coerenza con la dimensione e l'articolazione organizzativa dell'ente;
- assegnazione di poteri autorizzativi in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite.

Ancora, secondo le Prescrizioni della Regione, il Modello organizzativo deve articolarsi in due parti: generale e speciale.

La parte generale descrive la disciplina di riferimento, l'assetto organizzativo dell'Ente, il sistema di *Governance* (tra cui il sistema disciplinare), prevede un'attività di formazione dei dipendenti in

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

relazione alla disciplina della responsabilità degli enti ed elabora i risultati della fase c.d. di "*risk assessment*".

La parte speciale si articola in presidi come procedure, protocolli, ordini di servizio specificamente adottati per la gestione del rischio di commissione dei reati di cui al Decreto, con particolare riferimento alle aree caratteristiche (es. flussi e debiti informativi, tariffazione, somministrazione dei farmaci, cura degli ospiti, salute e sicurezza sul posto di lavoro, smaltimento rifiuti, ecc.) e alle procedure strumentali al funzionamento dei processi caratteristici (es. acquisti, conferimento di incarichi di consulenza, ecc.). Le procedure devono evidenziare i flussi di informazione previsti verso l'Organismo di Vigilanza.

Secondo le Prescrizioni della Regione, il Modello organizzativo deve dunque prevedere, in relazione alle diverse tipologie di reati (valutati "sensibili" tramite la c.d. "analisi/mappatura dei rischi" nell'ambito dell'attività dell'ente), specifici presidi capaci di evitare il rischio di commissione dei reati tipici previsti dalla normativa di cui al Decreto.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

4. IL MODELLO DELLA ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

4.1. Le finalità del Modello

L'Associazione Monte Tabor, in coerenza con i principi etici e di governo aziendale ai quali sono orientate le proprie regole di comportamento, ha ritenuto doveroso adottare il presente Modello con la delibera del Consiglio di Amministrazione menzionata nel Capitolo 2 del presente documento, in conformità al disposto dell'art. 6 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, ed ha istituito l'Organismo di Vigilanza.

In generale, l'Associazione considera quello della "Cultura della Legalità" un valore da diffondere al proprio interno ed un modello da seguire nell'esercizio della propria attività e ritiene che l'adozione del Modello costituisca un valido ed efficace strumento di sensibilizzazione affinché vengano sempre seguiti, da parte dei propri vertici, degli associati e dei dipendenti tutti, comportamenti corretti e lineari, tali da consentire la prevenzione dei rischi di commissione dei Reati Presupposto.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello, pertanto, non soltanto costituiscono il requisito perché l'Associazione possa beneficiare dell'esenzione da responsabilità, ma si pongono anche come naturale integrazione delle regole di Governo Aziendale.

L'Associazione ha, quindi, stabilito di adottare il presente Modello allo scopo precipuo di:

- promuovere la sensibilizzazione alla gestione corretta e trasparente dell'Associazione, al rispetto della normativa vigente e dei fondamentali principi di Etica nella conduzione degli affari;
- ribadire come ogni comportamento illecito sia fortemente condannato dall'Associazione, in quanto contrario – oltre che alle norme di legge – ai principi etici dei quali l'Associazione si fa portatrice ed ai quali essa stessa intende attenersi nell'esercizio della propria attività;
- consentire all'Associazione un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività aziendali, in modo da poter intervenire tempestivamente ove dovessero manifestarsi profili di rischio

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

di commissione dei Reati Presupposto ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dal Modello;

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Associazione, degli associati, dei dipendenti nonché di tutti coloro che con l'Associazione collaborano o hanno rapporti, la consapevolezza che la commissione degli illeciti previsti dal Decreto è passibile di sanzioni penali in capo all'autore stesso del reato nonché di sanzioni amministrativo-penali a carico della Associazione.

4.2. Costruzione e struttura del Modello

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto espressamente prevede che il Modello debba *“individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”*. L'identificazione dei processi aziendali *“sensibili”* alla realizzazione degli illeciti individuati nel Decreto ha rappresentato, pertanto, il punto di partenza per la definizione del Modello dell'Associazione.

Ai fini della predisposizione del Modello si è dunque proceduto, in coerenza metodologica con quanto disposto dal Decreto nonché dalle Prescrizioni della Regione:

- **ad identificare le aree di rischio ed i processi sensibili** nell'ambito dei quali è astrattamente possibile commettere uno dei Reati Presupposto, attraverso il preventivo esame della documentazione aziendale (statuto, delibere, organigrammi, procure, disposizioni e comunicazioni organizzative, contrattualistica, regolamenti e procedure interne) ed una serie di colloqui con i soggetti preposti ai vari settori dell'operatività aziendale. L'analisi è stata preordinata all'identificazione ed alla valutazione in concreto di quei comportamenti aziendali dai quali potrebbero scaturire condotte penalmente rilevanti *ex* D.lgs. 231/01. Allo stesso tempo si è proceduto ad una valutazione dei *“presidi di controllo”* già in essere onde prevedere nell'ambito della verifica delle *“procedure”* da seguire gli adeguamenti necessari al fine di rendere efficace il Modello;
- **ad individuare le eventuali carenze del sistema di controllo esistente (c.d. *“gap analysis”*) onde implementarne l'efficacia** ed adeguarlo agli scopi perseguiti dal Decreto, alla luce ed in considerazione delle Prescrizioni della Regione, con particolare attenzione alla documentazione dei flussi informativi tra le aree funzionali e gli organi di controllo interno, compreso l'OdV.
- **a definire le Regole di Condotta, i Protocolli e le Procedure da seguire** nei casi in cui una ipotesi di rischio sia stata ravvisata

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

come astrattamente sussistente. In tal senso, nella parte speciale del Modello, sono stati definiti i principi generali e specifici di comportamento e le procedure da seguire nell'attività della Associazione e delle strutture aziendali che ad essa fanno capo. L'insieme di tali principi e procedure esprimono le regole di condotta che sono state ritenute più idonee a governare il profilo di rischio individuato.

Il principio fondamentale adottato nella costruzione del sistema di controllo è quello in base al quale la soglia concettuale di accettabilità del rischio di commissione del reato è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente. I protocolli/procedure sono ispirati pertanto alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, affinché sia sempre possibile risalire ai soggetti agenti.

Le attività fondamentali per la realizzazione del Modello sono state le seguenti.

- Attività di mappatura delle aree ed attività sensibili della Associazione e delle strutture aziendali che ad essa fanno capo, ovvero di quelle attività nel cui ambito è astrattamente possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto.
- La verifica, implementazione e adeguamento ai principi dettati dal Decreto e dalle Prescrizioni della Regione dei protocolli e delle procedure interne che individuano adeguati comportamenti da tenere, ivi incluse le attività di controllo successive, idonei a prevenire la commissione di quei reati.
- La diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali dell'Associazione nell'attuazione delle regole comportamentali e delle procedure siccome revisionate.
- L'istituzione dell'OdV con attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico, onde garantirne il requisito della sua efficace attuazione previsto dall'art. 6 del Decreto.
- L'adozione di un idoneo ed efficace sistema sanzionatorio disciplinare.
- L'adozione del Codice Etico dell'Associazione, che costituisce parte integrante del presente Modello (cfr. Allegato 1).

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Il Modello della Associazione si compone di una **Parte Generale** e di una **Parte Speciale**, quest'ultima divisa per sezioni a seconda della diversa tipologia di Reato Presupposto.

Nella presente Parte Generale vengono descritti l'assetto organizzativo dell'Associazione ed il suo sistema di *Governance*, i contenuti giuridici del Decreto, l'elenco dei Reati Presupposto e le Prescrizioni della Regione Lombardia in relazione al sistema socio-sanitario, l'adesione ai principi sulla Trasparenza, le caratteristiche generali del Modello adottato, la individuazione di quei reati che presentano rischi di commissione all'interno della Associazione e delle sue strutture aziendali, i soggetti Destinatari del Modello, le caratteristiche, i poteri e le funzioni dell'OdV, il sistema disciplinare ed i metodi e principi di diffusione delle regole contenute nel Modello adottato, nonché la disciplina in materia di c.d. "whistleblowing".

La Parte Speciale descrive nel dettaglio, con riferimento alle diverse categorie di reato al cui rischio si è ritenuta essere esposta l'Associazione, la mappa delle aree sensibili (o a rischio), i protocolli e le procedure specifici relativi a quelle aree ed il sistema dei controlli diretti alla prevenzione della commissione dei Reati Presupposto.

4.3. I Reati Presupposto rilevanti per l'Associazione

Come delineato nel capitolo 2, l'Associazione Monte Tabor, in conformità alla missione etica impostata dal suo fondatore fin dalla costituzione, svolge la parte essenziale della propria attività d'impresa nel settore dell'offerta socio-sanitaria residenziale. La gestione di due rilevanti strutture residenziali per anziani, ognuna dotata di oltre 80 posti letto, entrambe accreditate e contrattualizzate con la Regione Lombardia, nonché la recente inaugurazione di due poli ambulatoriali autonomi, pongono in luce significative tematiche inerenti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, la tutela della salute e della sicurezza sugli ambienti di lavoro – tanto per gli ospiti che per le diverse categorie di operatori – nonché le procedure di gestione dei materiali sanitari e in generale dei rifiuti, oltre alle tematiche tipiche di ogni realtà associativa d'impresa, quali quelle amministrative, di gestione delle risorse e di conservazione sicura ed appropriata dei dati e delle informazioni trattate (aspetto, nella specie, ancor più pregnante in considerazione della ovvia presenza presso le strutture socio-sanitarie di dati particolarmente sensibili).

Particolarmente rilevante, pertanto, ai fini del presente Modello, è l'attività di gestione delle R.S.A.: in tale ambito, risultano in special modo sensibili le aree riguardanti le sovvenzioni pubbliche, le procedure di accreditamento – nonché l'ottemperamento agli

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

obblighi informativi richiesti per il mantenimento dell'accreditamento – delle strutture socio-sanitarie, la rendicontazione e liquidazione dei contributi sanitari regionali, le attività di reclutamento e formazione del personale, i presidi strutturali e procedurali volti a garantire salute e sicurezza degli ambienti residenziali e lavorativi, le procedure di smaltimento dei rifiuti sanitari, la gestione e conservazione dei dati.

La gestione del liceo scientifico, da parte dell'Associazione Monte Tabor, comporta, in astratto, la possibile realizzazione di Reati Presupposto previsti nel Decreto, in tema di tutela della salute della sicurezza sugli ambienti di lavoro, in tema di gestione delle risorse scolastiche (rette, cassa scolastica, ecc.), di erogazione, da parte di Enti Pubblici, di contributi e sovvenzioni.

Prendendo come punto di riferimento le suddette aree sensibili, pertanto, l'esito dell'analisi svolta attraverso lo studio della documentazione associativa ed aziendale ed i colloqui intercorsi con i vertici apicali ed i responsabili delle funzioni, consegna l'individuazione delle sotto indicate categorie di Reati Presupposto, che potenzialmente potrebbero impegnare la responsabilità dell'Ente, e che verranno distintamente trattati nella Parte Speciale del Modello:

- A) **reati contro la Pubblica Amministrazione;**
- B) **reati societari;**
- C) **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;**
- D) **reati di riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;**
- E) **reati informatici;**
- F) **reati ambientali;**
- G) **reati di contraffazione e contro l'industria e il commercio;**
- H) **reati in materia di violazione del diritto d'autore;**
- I) **altri reati rilevanti.**

Per quanto riguarda le restanti categorie di Reati Presupposto si è ritenuto che, alla luce dell'attività principale svolta dalla

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Associazione, del contesto socio-economico in cui opera e dei rapporti e delle relazioni giuridiche ed economiche che la stessa usualmente instaura con soggetti terzi, non sussistano profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio dell'Ente medesimo. In ogni caso, i relativi rischi vengono presidiati attraverso l'adozione, quale parte integrante del Modello, del Codice Etico dell'Associazione (Allegato 1), i cui principi di comportamento vincolano i Destinatari al rispetto dei valori essenziali quali quelli di solidarietà, rispetto della persona umana, moralità, correttezza e legalità.

L'Associazione si impegna, altresì, a valutare costantemente, attraverso l'organo gestionale e l'OdV, la rilevanza ai fini del presente Modello di eventuali ulteriori reati, attualmente previsti dal Decreto o introdotti da successive integrazioni allo stesso.

4.4. Il sistema delle deleghe e delle procure

I poteri di rappresentanza della Associazione sono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione e delegati alle funzioni operative, ove necessario, per il migliore svolgimento delle attività aziendali, sulla base di procure che precisano ambiti e limiti delle deleghe attribuite.

In attualità si rileva che la gestione amministrativa e finanziaria delle strutture aziendali è stata delegata dal C.d.A. ad un Consigliere (altresì nominato Direttore Amministrativo e Responsabile dei Servizi Informatici), mentre la gestione operativa delle R.S.A. e degli ambulatori è stata oggetto di delega ad un Direttore Operativo. Gli aspetti più specificamente sanitari della gestione sono di competenza di due Direttori Sanitari, uno per l'area R.S.A. ed il Poliambulatorio geriatrico, l'altro per il Poliambulatorio neuropsichiatrico infantile. Si rimanda all'organigramma allegato al presente Modello (Allegato 2) per le specifiche competenze ed attribuzioni.

4.5. L'aggiornamento del Modello

Il presente Modello dovrà essere sempre tempestivamente modificato od integrato con delibera del C.d.A. quando:

- siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei Reati Presupposto;
- siano intervenuti mutamenti significativi nell'organizzazione o nell'attività della Associazione e/o delle strutture aziendali che ad essa fanno capo;

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- siano intervenuti mutamenti significativi del quadro normativo di riferimento.

Le modifiche possono avvenire su proposta dell'OdV o su suggerimento dei responsabili delle funzioni aziendali.

L'OdV deve in ogni caso segnalare in forma scritta al Presidente del C.d.A. eventuali fatti che evidenzino la necessità di modificare o aggiornare il Modello. Il Presidente del C.d.A., in tali casi, provvede a convocare il C.d.A. affinché l'organo collegiale adotti le delibere di sua competenza.

L'OdV deve essere costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle procedure operative e dei suggerimenti avanzati per una loro eventuale modifica.

4.6. I Destinatari del Modello

Destinatari del Modello sono gli esponenti aziendali dell'Associazione Monte Tabor e, in particolare, gli amministratori, i revisori dei conti e i collaboratori con funzioni direttive, nonché il personale dipendente. In ogni caso sono destinatari del Modello i dirigenti ed i loro subordinati in linea gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio e coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Associazione e delle sue strutture aziendali.

Destinatari del presente Modello sono, altresì, i collaboratori esterni, intesi sia come persone fisiche (medici a contratto di libera professione, consulenti, professionisti, ecc.) sia come persone giuridiche (società o altri Enti) che, mediante contratto, prestino attività in favore dell'Associazione e/o delle sue strutture aziendali. Il rispetto del Modello da parte di questi ultimi potrà essere garantito per mezzo dell'apposizione di clausole contrattuali che obblighino ad attenersi ai principi del Modello nell'esercizio delle rispettive attività.

4.7. Rapporti tra Modello e Codice Etico

I principi e le regole di comportamento contenute nel presente Modello sono destinate ad integrarsi con quanto espresso nel Codice Etico dell'Associazione (Allegato 1).

Circa i rapporti tra Modello e Codice Etico, si rende opportuno precisare che:

- a) il Modello risponde a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

tipologie di reati per fatti che, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in capo all'Associazione in base alle disposizioni del Decreto medesimo;

b) il Codice Etico rappresenta, invece, uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Associazione allo scopo di esprimere una serie di principi di deontologia aziendale che l'Associazione riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutto il personale e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali, anche oltre ed a prescindere dalle aree sensibili individuate nel Modello.

In considerazione del fatto che il Codice Etico richiama principi di comportamento di per sé già idonei a prevenire tutti i comportamenti illeciti di cui al Decreto, e non soltanto quelli a rischio di commissione specificamente identificati nel Modello, esso acquisisce rilevanza ai fini del Modello stesso e costituisce elemento integrante del medesimo.

4.8. Le linee guida di Confindustria

L'art. 6 del Decreto stabilisce che “i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”.

Il presente Modello, pertanto, è stato redatto e revisionato anche tenendo conto delle indicazioni contenute nelle “Linee Guida” emanate da Confindustria, trasmesse, prima della loro diffusione, al Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 6 del Decreto sopra citato, e periodicamente aggiornate. L'ultima versione delle Linee Guida è stata approvata da Confindustria nel giugno 2021.

4.9. Società Trasparente

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, cosiddetto “Decreto Trasparenza”, ha introdotto obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Tale normativa, che ha quale *ratio* il contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, disciplina la pubblicazione, in conformità a specifiche regole tecniche, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, con conseguente diritto di ciascun utente di accedere a tali informazioni senza autenticazione né identificazione.

Ai sensi dell'articolo 41 del Decreto Trasparenza le Regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie.

Il Decreto Legislativo 97/2016 ha esteso gli obblighi di pubblicazione, previsti dal Decreto Trasparenza, anche agli enti di diritto privato, purché con una significativa soglia dell'entità del bilancio, non inferiore ai cinquecentomila Euro.

Il nuovo articolo 2-bis, terzo comma, del Decreto Trasparenza, così come introdotto dal decreto Legislativo 97/2016, estende l'applicabilità degli obblighi di trasparenza, tra gli altri, ad "associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici".

Come esplicitato dalle *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"* emesse dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con determinazione n.1134 del 8.11.2017, i suindicati enti privati, non in controllo pubblico, sono tenuti alla trasparenza con modalità meno stringenti rispetto agli enti pubblici e soltanto relativamente alle attività di pubblico interesse svolte.

L'Associazione rientra nella tipologia dei soggetti privati di cui all'art. 2 bis, comma 3 del D.Lgs 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, atteso il bilancio superiore a cinquecentomila euro e lo svolgimento di attività - erogazione di servizi socio-sanitari in regime di accREDITAMENTO - riconducibile all'esercizio di una funzione qualificabile come attività di pubblico interesse.

L'Associazione è, pertanto, tenuta al rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa succitata, seppur in forma più

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

ridotta e semplificata rispetto agli obblighi degli enti pubblici o degli enti privati controllati da amministrazioni nazionali.

Ne consegue, quindi, che l'Associazione non è tenuta a porre in essere le più rigorose misure di prevenzione della corruzione destinate agli enti pubblici, ma ha provveduto ad adottare, quale parte integrante del presente modello, le misure essenziali indicate da ANAC nella sopra menzionata determinazione n. 1134/2017 per rendere effettivo il principio di trasparenza, al fine di favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni di pubblico interesse svolte dall'Ente e di concorrere ad attuare i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento nell'erogazione dei servizi forniti dall'Associazione.

Il presente paragrafo illustra pertanto le iniziative adottate dall'Associazione per garantire un adeguato livello di trasparenza, favorire la legalità dell'azione svolta dall'Ente e lo sviluppo della cultura dell'integrità negli ambienti lavorativi ove si erogano le prestazioni di pubblico interesse, anche in funzione preventiva di fenomeni corruttivi. Le misure sono pubblicate sul sito dell'Associazione nella sezione "Trasparenza" dopo essere state approvate con apposita delibera dal Consiglio di amministrazione.

In particolare, la misura dell'**accesso civico** disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 33/13, prevede l'obbligo di rendere noti i documenti, le informazioni e i dati dell'Ente oggetto della trasparenza, attribuendo allo stesso tempo il diritto a chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico non prevede alcuna limitazione e la legittimazione attiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Legale Rappresentante di AMT, sia che abbia ad oggetto i dati che rientrano nell'obbligo di pubblicazione (c.d. "Accesso civico semplice"), sia che si tratti di qualsiasi altra richiesta di informazione (c.d. "Accesso civico generalizzato"). Nell'ipotesi di mancata pubblicazione di atti, documenti o altre informazioni che siano oggetto dell'obbligo di pubblicazione, l'Associazione, in persona del Legale Rappresentante, provvede entro trenta giorni alla pubblicazione sul sito del dato richiesto e contestualmente lo trasmette al richiedente ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione sul sito, indicando il collegamento ipertestuale per accedere al dato richiesto. Se, invece, il documento, l'informazione o il dato richiesti risultino già pubblicati in conformità alla normativa sulla trasparenza, il Legale Rappresentante dell'Associazione provvede ad indicare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Nei casi di ritardata o mancata risposta, l'istante potrà

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

rivolgersi al soggetto titolare del potere sostitutivo specificamente indicato sul sito dell'Associazione (nella sezione "Recapiti per inerzia nel procedimento"), ovvero, alternativamente, ricorrere alle misure giurisdizionali previste dall'art. 5 del D.Lgs. n. 33/13. L'Associazione ha affidato, nella specie, all'OdV il ruolo di soggetto tenuto all'attestazione dell'adeguamento agli obblighi di pubblicazione, il quale esercita tale funzione di controllo mediante la compilazione dell'apposita griglia prevista dalla normativa sulla trasparenza, nonché predisponendo, se del caso, apposite segnalazioni al Presidente del CdA in caso di riscontrato mancato o ritardato adempimento. Detto controllo viene attuato attraverso il monitoraggio sull'effettività del diritto di accesso e sulla conformità degli adempimenti agli obblighi di pubblicazione alla normativa di settore.

In ottemperanza ai suddetti obblighi di trasparenza, l'Associazione provvede pertanto alla **pubblicazione sul proprio sito** istituzionale di alcuni atti, garantendone l'accesso generalizzato da parte di ciascun utente, senza alcun obbligo di identificazione, né di autenticazione.

I documenti pubblicati nella "Amministrazione Trasparente" sono i seguenti:

A. Attività e Procedimento

1. Statuto Associazione
2. Provvedimenti di Accreditamento e convenzioni
3. Contributi pubblici RSA San Giuseppe
4. Contributi pubblici RSA Don Meani
5. Contributi pubblici Liceo
6. Relazione annuale OdV
7. Documento di attestazione OdV
8. Griglia di rilevazione

Ufficio del Procedimento e recapiti

Accesso Civico

Strumenti di Tutela

Servizi On-line

Rimborsi per Accesso Civico

Recapiti per Inerzia nel Procedimento

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

B. Bilanci

Fascicolo di Bilancio

C. Servizi Erogati

Carta dei Servizi

Carta dei servizi RSA San Giuseppe

Carta dei servizi RSA Don Meani

Piano triennale dell'offerta formativa - Liceo

Class Action

Costi Contabilizzati dei servizi erogati

Costi contabilizzati RSA San Giuseppe

Costi contabilizzati RSA Don Meani

Liceo San Raffaele

Liste di Attesa

Lista di Attesa RSA San Giuseppe

Lista di Attesa RSA Don Meani

Sezione web "liste di attesa"

Modalità d'iscrizione al Liceo

Accesso civico semplice

Accesso civico generalizzato

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

5.1. Requisiti, composizione, nomina e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

5.1.1. L'esenzione dell'Ente dalla responsabilità amministrativa richiede – ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del Decreto – che sia stato previamente istituito un Organismo di Vigilanza (nel prosieguo, anche: “**OdV**”) interno all'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui sia stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

In considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'OdV e sulla base delle disposizioni del Decreto e degli orientamenti della giurisprudenza formatasi in materia, nonché in assonanza con le Prescrizioni della Regione, i requisiti dell'OdV possono essere identificati nei seguenti:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione.

a. Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Con riferimento all'*autonomia*, all'OdV deve essere garantita la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti: le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale. L'OdV ha, inoltre, potere di determinare autonomamente le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito delle funzioni assegnate.

Con riferimento all'*indipendenza*, l'OdV non deve trovarsi in una posizione di conflitto di interessi con l'Ente né essere titolare all'interno del medesimo di funzioni o ruoli di natura esecutiva.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'OdV una posizione gerarchica la più elevata possibile, svincolata da legami di dipendenza dagli organi esecutivi, con previsione di un'attività di *reporting* al vertice aziendale, ovvero direttamente al Consiglio di Amministrazione.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

b. Professionalità

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Devono essere, pertanto, considerate con preferenza, nella scelta dei componenti dell'OdV, competenze e capacità di natura giuridica, contabile, aziendale ed organizzativa, di analisi e valutazione dei rischi. Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono l'obiettività di giudizio.

c. Continuità d'azione

L'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- costituire pertanto una struttura interna, sì da garantire la continuità dell'attività di vigilanza, rappresentando al contempo un referente stabile e affidabile per tutto il personale dell'Ente;
- curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
- garantire un impegno prevalente, anche se non esclusivo, idoneo comunque ad assolvere con efficacia ed efficienza i propri compiti istituzionali.

5.1.2. Con riferimento ai requisiti personali dell'OdV, chiunque vi faccia parte dovrà rivestire caratteristiche di indipendenza, onorabilità e moralità. Non potranno far parte dell'OdV soggetti:

- che si trovino in taluna delle ipotesi previste dall'art. 2382 codice civile;
- nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna o decreto penale di condanna, ancorché non passati in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. per uno dei reati previsti dal Decreto;
- che siano sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1966, n. 575 e successive modificazioni o integrazioni;
- che si trovino in conflitto di interesse con l'Ente.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Le predette circostanze costituiscono cause di ineleggibilità e, ove sopravvenute alla nomina, comportano l'immediata revoca dell'incarico.

5.1.3. Con riferimento alla composizione dell'OdV, la legge non fornisce indicazioni tassative. Secondo le Linee Guida di Confindustria, ciò consente di optare per una composizione sia monosoggettiva che plurisoggettiva. La scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dall'OdV e, quindi, assicurare in concreto l'effettività dei controlli. Ne consegue che, come ogni altro aspetto del Modello, anche la composizione dell'OdV deve modularsi sulla base delle dimensioni, del tipo di attività e della complessità organizzativa dell'ente. Nella specie, si è ritenuto che, in considerazione della dimensione e dell'attività dell'Associazione, le funzioni di vigilanza di cui al presente Modello possano essere svolte con efficacia ed effettività da un organismo monosoggettivo, che tuttavia – al fine di garantirne autonomia ed indipendenza – sia composto da un soggetto esterno all'ente, dotato di provata competenza e professionalità in materia, oltre che dei requisiti personali sopra ricordati.

In accordo con la più recente evoluzione giurisprudenziale e normativa (si veda in proposito il comma 4-*bis* dell'art. 6 del Decreto, inserito dalla Legge 12 novembre 2011 n. 183), si ritiene che la composizione dell'OdV sia compatibile con quella dell'Organo di Controllo, contribuendo anzi a potenziarne la funzione di vigilanza nonché la continuità d'azione.

In considerazione della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e dei connessi contenuti professionali, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e di controllo, esso può essere supportato da personale dedicato dell'Ente e/o da figure professionali esterne quando ciò sia ritenuto necessario od opportuno dall'OdV.

5.1.4. La nomina dell'OdV spetta al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione che assume la relativa delibera avuto riguardo ai requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale e resta in carica per il periodo stabilito.

L'OdV decade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'Associazione relativo all'ultimo esercizio di vigilanza della carica, continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino all'eventuale sostituzione.

La cessazione dell'incarico dell'OdV, oltre che per l'intervenuta scadenza dell'organismo, può avvenire per la rinuncia dei suoi

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

componenti, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta indirizzata al CdA dell'Associazione, ovvero per revoca dell'OdV da parte del CdA dell'Associazione.

La cessazione dell'incarico può avvenire per la rinuncia all'incarico formalizzata mediante apposita comunicazione scritta indirizzata al CdA dell'Associazione, ovvero qualora sopraggiunga una delle cause di ineleggibilità/decadenza di cui al precedente punto 5.1.2., ovvero, ancora, a seguito di revoca dell'incarico da parte del CdA dell'Associazione.

La revoca dell'OdV o di un componente dello stesso da parte del CdA dell'Associazione può essere disposta, con apposita delibera, soltanto per giusta causa. Costituiscono giusta causa di revoca: una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico; il possibile coinvolgimento dell'Associazione in un procedimento, penale o civile, derivante da una omessa o insufficiente vigilanza; la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'OdV; l'assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'OdV.

In caso di revoca o rinuncia dell'OdV, il CdA dell'Associazione nomina senza indugio il nuovo OdV. In caso di composizione collegiale, qualora intervenga la cessazione di un componente, questi rimane in carica fino alla sua sostituzione, alla quale provvede senza indugio il CdA dell'Associazione. Il nuovo membro nominato scade unitamente agli altri componenti dell'OdV.

5.1.5. L'OdV dell'Associazione, in caso di composizione collegiale, decide le questioni al medesimo demandate a maggioranza dei suoi membri.

La definizione degli ulteriori aspetti attinenti il funzionamento dell'OdV, quali la calendarizzazione della sua attività, la verbalizzazione delle riunioni, l'eventuale nomina al proprio interno di un Presidente e di un Segretario per il coordinamento dei propri lavori, è rimessa ad un regolamento di funzionamento interno (il "**Regolamento dell'OdV**"), da adottarsi da parte dell'OdV, nel rispetto di quanto previsto nel presente Modello.

L'OdV ha facoltà di nominare un referente generale scelto all'interno della Associazione.

Le decisioni in merito alla remunerazione dell'OdV ed alla eventuale assegnazione all'organismo di un *budget* aziendale di cui possa disporre per lo svolgimento dei suoi compiti sono attribuite alla competenza esclusiva del CdA dell'Associazione.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

5.2. Funzioni e Poteri dell'Organismo di Vigilanza

5.2.1. In conformità al disposto dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, all'OdV è affidato il compito di “*vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne il suo aggiornamento*”. Ne consegue che le funzioni dell'OdV sono riassumibili come segue:

1. verificare l'effettività e adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale, in funzione dell'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
2. vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei soggetti che vi sono tenuti;
3. curare l'implementazione del Modello, in relazione alle esigenze di adeguamento che lo stesso abbia evidenziato in sede di verifica della sua effettività;
4. promuovere l'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali o sopraggiunti interventi normativi.

Su un piano più specificamente operativo, all'OdV sono altresì affidati i seguenti compiti:

- a) attivare le procedure di controllo previste dal Modello, restando precisato che in ogni caso le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e considerate parte integrante di ogni processo aziendale;
- b) effettuare ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- c) effettuare verifiche periodiche su operazioni od atti specifici posti in essere nelle aree di attività a rischio;
- d) coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio;
- e) coordinarsi con le altre funzioni aziendali per la verifica dell'esistenza di ulteriori aree di rischio da mappare e della definizione di ulteriori procedure e protocolli atti a prevenire i reati previsti nel Decreto;
- f) raccogliere, esaminare, valutare e conservare tutte le informazioni e/o segnalazioni rilevanti ricevute in relazione al rispetto del Modello.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

5.2.2. Per lo svolgimento dei compiti ad esso assegnati, sono riconosciuti all'OdV i poteri connessi alle funzioni svolte. In particolare l'OdV:

- gode di ampi poteri ispettivi e di libero accesso ai documenti aziendali;
- si avvale del supporto e della cooperazione delle altre funzioni aziendali che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo.

Su un piano più specificamente operativo, l'OdV ha facoltà di:

- a) svolgere le verifiche sulle procedure e sui comportamenti adottati, anche al fine di mantenere aggiornata la mappatura delle aree di attività a rischio;
- b) accedere liberamente a tutte le funzioni, archivi e documenti aziendali, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario allo svolgimento dei propri compiti;
- c) disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni e/o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale e ad eventuali violazioni o disfunzioni del Modello;
- d) avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, di consulenti esterni;
- e) al fine di vigilare sui vertici aziendali, assistere alle convocazioni dell'Assemblea ed alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione dell'Associazione – ovvero, in alternativa, acquisire copia dei relativi verbali – escluso in ogni caso il potere di intervenire esprimendo pareri sulle decisioni aziendali assunte e/o da assumere all'interno di questi organi.

Resta, comunque, inteso che l'OdV è sprovvisto di poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale, ovvero sanzionatori nei confronti dei componenti degli Organi Sociali, dei Dipendenti e Collaboratori dell'Associazione e delle sue strutture aziendali, poteri questi che sono demandati ai competenti soggetti ed organi esecutivi dell'Associazione.

I componenti dell'OdV, nonché i soggetti dei quali il medesimo, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

5.3. Verifiche periodiche

L'OdV ha la responsabilità delle attività di verifica sul Modello, che saranno svolte periodicamente – anche da Soggetti esterni appositamente delegati dall'OdV – effettuando specifici approfondimenti, analisi e controlli sulle procedure esistenti, sugli atti societari e sui contratti di maggior rilevanza nelle aree di attività a rischio.

5.4. Reporting dell'OdV verso il vertice aziendale

L'OdV relaziona per iscritto, con cadenza annuale, il CdA dell'Associazione sull'attività svolta.

La Relazione annuale dell'OdV al CdA conterrà informazioni riguardanti:

- a) l'attività svolta;
- b) le eventuali criticità emerse;
- c) gli eventuali interventi correttivi da apportare per l'implementazione ed efficacia del Modello.

In ogni caso l'OdV potrà rivolgersi al CdA o agli altri Organi Sociali ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace adempimento delle proprie funzioni. E' facoltà dell'OdV di richiedere di incontrare gli Organi Sociali, fissando tali incontri in corrispondenza con le proprie riunioni. Degli incontri verrà redatto verbale e copia dei verbali verrà custodita dall'OdV.

L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal CdA e dagli altri Organi Sociali per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

L'OdV si coordinerà con le funzioni aziendali competenti per i diversi profili specifici.

5.5. Flussi informativi verso l'OdV

L'art. 6, comma 2, lett. d) del Decreto dispone che il Modello debba prevedere “*obblighi di informazione nei confronti dell'OdV*” in modo che lo stesso possa svolgere correttamente la propria funzione.

L'OdV, pertanto, dovrà essere tempestivamente informato da parte di tutti i Destinatari – associati, amministratori, dipendenti, consulenti e collaboratori, partners – di qualsiasi notizia relativa alla commissione, o alla potenziale commissione, di Reati Presupposto di cui al Decreto, ovvero alla sussistenza di possibili violazioni del

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Modello, nonché di ogni fatto o atto di rilievo che riguardi l'attività dell'Associazione e che possa assumere rilevanza agli effetti delle funzioni svolte dall'OdV.

In particolare, dovranno essere resi noti tempestivamente all'OdV:

- a) eventuali ordini ricevuti da soggetti gerarchicamente superiori e ritenuti in contrasto con la legge, il Decreto o il Modello, ivi incluso il Codice Etico;
- b) eventuali richieste od offerte di denaro, di doni o di altre utilità provenienti da o destinate a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, o comunque soggetti appartenenti, collegati alla o delegati dalla P.A.;
- c) eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione inerente le registrazioni contabili;
- d) le decisioni e procedure relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di contributi e finanziamenti pubblici ovvero altre erogazioni provenienti dallo Stato o altri enti pubblici o comunitari;
- e) la partecipazione dell'Associazione a gare, concorsi, appalti pubblici o privati, ovvero la notizia di bandi, aste, gare e concorsi indetti dall'Associazione;
- f) le richieste di assistenza legale inoltrate alla Associazione da dirigenti, dipendenti o altri soggetti che ne avessero titolo, nei confronti dei quali la magistratura abbia avviato procedimenti per i reati previsti dal Decreto;
- g) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessino, anche indirettamente, l'Associazione, il suo personale o i suoi organi, per i reati di cui al Decreto;
- h) le notizie relative al rispetto, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari avviati e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione, con le relative motivazioni;
- i) i rapporti preparati dai responsabili di altre Funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni rilevanti ai fini dell'osservanza delle norme del Decreto;
- j) eventuali segnalazioni concernenti carenze o inadeguatezze dei luoghi o delle attrezzature di lavoro ovvero dei dispositivi di

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

protezione adottati dalle strutture aziendali, o qualsiasi altra situazione di rischio connessa alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;

- k) le notizie relative a modifiche organizzative o relative alle procedure e ai protocolli aziendali vigenti;
- l) gli aggiornamenti del sistema dei poteri dell'Associazione;
- m) la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro e tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi;
- n) il bilancio annuale dell'Associazione.

Periodicamente l'OdV proporrà, se del caso, eventuali integrazioni e/o modifiche della lista sopra indicata.

5.6. Gestione dei flussi informativi verso l'OdV

Ogni informazione o segnalazione, anche di natura ufficiosa, dovrà essere canalizzata all'OdV che dovrà assicurarne la conservazione garantendo, ove del caso, la riservatezza dovuta ai segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Associazione o dei singoli coinvolti erroneamente o in mala fede.

Il flusso informativo dovrà prevedere l'istituzione di opportuni "canali dedicati" e un'adeguata procedura di utilizzo.

A titolo di esempio, potranno essere istituiti un indirizzo di posta o un numero di fax ovvero un indirizzo di posta elettronica dedicati, che possano essere utilizzati dal personale dell'azienda per le segnalazioni, ovvero una o più caselle postali presso le strutture aziendali.

L'OdV, valutate le segnalazioni ricevute, provvede in ordine all'attività ispettiva eventualmente da compiere utilizzando le risorse interne ovvero, se del caso, avvalendosi di professionisti esterni; gli eventuali provvedimenti conseguenti saranno applicati in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 7 (Sistema disciplinare).

Le Funzioni aziendali interessate dovranno tenere obbligatoriamente a disposizione dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole parti del Modello, ogni informazione anche proveniente da terzi e attinente l'attuazione del Modello stesso.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

6. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Ai fini dell'efficacia del presente Modello è obiettivo dell'Associazione assicurare, sia alle risorse già presenti in azienda, sia a quelle che saranno inserite, una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili.

La formazione e l'informativa verso il personale, secondo le modalità e i tempi definiti d'intesa con l'OdV, sono gestite dalla funzione aziendale addetta alle Risorse Umane.

L'attività di formazione ed informazione riguarda tutto il personale, compreso il personale direttivo, e prevede una specifica informativa all'atto dell'assunzione nonché lo svolgimento di ulteriori attività di formazione per il personale delle aree a rischio.

6.1. Comunicazione

L'adozione del Modello è comunicata a tutti i dipendenti, collaboratori e Organi Sociali, nonché a tutti i nuovi assunti, mediante consegna di una copia del presente Modello e del Codice Etico, ovvero mediante invio per posta elettronica all'indirizzo di ciascun Destinatario, ovvero, ancora, mettendo a disposizione il presente Modello su apposita piattaforma elettronica.

6.2. Formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di attuazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio riconosciuto nell'area in cui essi operano, dello svolgimento da parte dei soggetti di funzioni di rappresentanza della Associazione e dell'attribuzione di eventuali poteri.

Nei confronti del personale delle aree a rischio (amministratori aventi funzioni operative, direzione generale, direzione sanitaria ed amministrativa, responsabili dei singoli reparti, R.S.P.P., responsabili della contabilità e del sistema informatico) viene effettuata una formazione specifica – attraverso corsi di formazione a frequenza obbligatoria – diretta a: *i*) illustrare la mappatura dei rischi; *ii*)

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

definire le specifiche criticità di ogni area; *iii*) illustrare le procedure adottate per prevenire le irregolarità.

6.3. Informativa a collaboratori e *partners*

L'Associazione promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i *partners* commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti e i fornitori, per quanto ciò possa contribuire all'osservanza e all'efficacia del Modello.

A costoro verrà consegnata copia del presente Modello e del Codice Etico, ovvero le stesse verranno inviate a mezzo posta elettronica.

Ai fini di una completa informazione sarà cura dell'Associazione valutare ulteriori modalità di pubblicizzazione del Modello e del Codice Etico.

I più rilevanti contratti stipulati e/o rinnovati successivamente all'adozione del presente Modello dovranno prevedere clausole che impongano ai soggetti suddetti il rispetto del Modello stesso e/o delle norme di cui al Decreto.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

7. IL SISTEMA DISCIPLINARE

7.1. Principi generali

L'esenzione dell'Ente dalla responsabilità amministrativa richiede altresì – ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto – che sia stato introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. L'effettività del Modello, pertanto, è legata anche all'attitudine del sistema disciplinare a sanzionare efficacemente ogni violazione delle regole di condotta, delle procedure e dei regolamenti interni.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta ed inosservanza delle disposizioni aziendali è indipendente dal giudizio penale e dal suo esito, in quanto tali normative sono assunte dall'Associazione in piena autonomia, a prescindere dal carattere di illecito penale che la condotta possa configurare.

La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e all'eventuale reiterazione della stessa.

L'esercizio del potere disciplinare dovrà sempre conformarsi ai principi di proporzione, commisurando la sanzione irrogata all'entità dell'atto contestato, e a quello del contraddittorio, assicurando il coinvolgimento del soggetto interessato; in particolare, una volta formulata la contestazione dell'addebito, in modo tempestivo e specifico, occorre dare all'interessato la possibilità di addurre giustificazioni a difesa del proprio comportamento.

Ugualmente doveroso è il rispetto dei principi di tipicità e di pubblicità preventiva alle fattispecie punibili, mediante inclusione nel codice disciplinare e affissione del codice nelle apposite bacheche.

Il presente sistema sanzionatorio, pertanto, adottato ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. e) D. Lgs.vo n. 231/2001 deve ritenersi complementare e non alternativo al sistema disciplinare stabilito dallo stesso C.C.N.L. vigente e applicabile alle diverse categorie di dipendenti della Società.

Una non corretta interpretazione dei principi e delle regole stabiliti dal Modello e dal Codice Etico potrà costituire esimente soltanto nei casi di comportamenti di buona fede.

In ogni caso, l'OdV deve essere informato della pendenza di un procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari conseguente alla violazione delle prescrizioni contenute nel presente Modello.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

L'Associazione potrà prevedere, accanto alle sanzioni disciplinari, meccanismi premiali a favore di coloro che coopereranno al fine dell'efficace attuazione del Modello e del Codice Etico.

7.2. Sanzioni per i lavoratori subordinati

Ai lavoratori subordinati si applicano le sanzioni previste nei rispettivi CCNL di categoria applicabili al settore, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori.

In applicazione delle norme relative alla disciplina del lavoro contenute nei vigenti CCNL, si prevede che:

- a) Incorre nel provvedimento di **“richiamo verbale”** il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nei processi aziendali sensibili un comportamento negligente o non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Associazione.
- b) Incorre nel provvedimento di **“richiamo scritto”** il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nei processi aziendali sensibili, un comportamento negligente o non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Associazione.
- c) Incorre nel provvedimento della **“multa non superiore a 4 ore di retribuzione”** il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nei processi aziendali sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni aziendali a situazioni di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Associazione, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali e/o costituiscono atti contrari agli interessi dell'Associazione.
- d) Incorre nel provvedimento della **“sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni”** il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nei processi aziendali sensibili un comportamento non

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno ai beni aziendali, ovvero rifiuti di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio, ovvero ponga in essere abituale negligenza o abituale inosservanza di leggi o regolamenti od obblighi di servizio nell'adempimento della prestazione lavorativa. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Associazione, determinano un danno ai beni della Associazione e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.

- e) Incorre nel provvedimento di “**licenziamento con preavviso**” il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nei processi aziendali sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e, più in particolare, nel caso in cui in tale comportamento sia ravvisabile un mancato rispetto delle norme e delle regole stabilite dai C.C.N.L. e la commissione di atti che rechino pregiudizio alla regolarità del servizio, alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene e alla morale dell'azienda. Tali comportamenti costituiscono una grave inosservanza alle disposizioni impartite dalla Associazione e/o una grave violazione dell'obbligo del lavoratore di cooperare alla prosperità della Associazione.
- f) Incorre nel provvedimento di “**licenziamento senza preavviso**” il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nei processi aziendali sensibili un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Associazione delle misure previste dal Decreto, ovvero ponga in essere un comportamento diretto in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto. Tali comportamenti fanno venire meno radicalmente la fiducia della Associazione nei confronti del lavoratore, costituendo un grave pregiudizio morale e/o materiale per l'azienda.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento ovvero del grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- delle mansioni del lavoratore;

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- della posizione funzionale e del livello di responsabilità ed autonomia del lavoratore nonché delle eventuali altre persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze aggravanti e/o attenuanti che accompagnano l'illecito disciplinare.

La contestazione e accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni rientrano, nei limiti della competenza, nelle attribuzioni dei soggetti ai quali vengono dalla Direzione aziendale conferiti i relativi poteri.

7.3. Sanzioni nei confronti dei dirigenti

La violazione del Modello da parte di dirigenti costituisce inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro *ex* articolo 2104 c.c. (diligenza del prestatore di lavoro).

Le violazioni commesse dai dirigenti nonché, in generale, l'assunzione di comportamenti idonei ad esporre l'Associazione all'applicazione di misure previste dal Decreto, potranno determinare, alle condizioni di cui al paragrafo 7.2., l'applicazione delle sanzioni di cui al Contratto Collettivo per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto del principio di proporzionalità e delle norme di legge applicabili al rapporto di lavoro.

La contestazione e l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni rientrano, nei limiti della competenza, nelle attribuzioni dei soggetti ai quali vengono conferiti i relativi poteri dalla Direzione aziendale e si conformano ai principi sopra richiamati al paragrafo 7.1 nonché alle procedure e alle garanzie previste dalla legge.

7.4. Misure nei confronti degli amministratori

La violazione del Modello da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione costituisce inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo Statuto ai sensi dell'art. 2392 c.c..

In caso di violazione del Modello da parte di alcuno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV, ove a conoscenza – ovvero, comunque, un qualsiasi altro membro del CdA – ne darà immediata informazione al Consiglio di Amministrazione, il quale, previa audizione dell'interessato in presenza dell'OdV, adotterà i provvedimenti opportuni nell'ambito delle proprie attribuzioni, ivi compresa, se del caso, la convocazione dell'Assemblea degli Associati,

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

al fine di irrogare, qualora non debba essere disposta l'archiviazione, la misura disciplinare più idonea tra le seguenti, fermo il rispetto del principio di proporzionalità, del contraddittorio e delle norme di legge applicabili al rapporto di lavoro e adottando i criteri e le condizioni stabilite nei paragrafi 7.1 e 7.2.:

- a) richiamo scritto;
- b) diffida al puntuale rispetto del modello;
- c) decurtazione del compenso;
- d) sospensione temporanea dalla carica;
- e) revoca delle deleghe;
- f) revoca dell'incarico.

7.5. Misure nei confronti di collaboratori, consulenti e partners

La commissione dei reati di cui al Decreto da parte di collaboratori, consulenti esterni, *partners* e fornitori, così come ogni violazione da parte degli stessi delle regole di cui al Modello, verrà sanzionata secondo quanto eventualmente previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti, salva comunque l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni a carico della Associazione, come nel caso di applicazione alla stessa da parte dell'Autorità Giudiziaria delle misure previste dal Decreto.

In presenza delle violazioni più significative, potrà essere prevista apposita clausola risolutiva espressa del contratto.

La contestazione e l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni rientrano, nei limiti della competenza, nelle attribuzioni dei soggetti ai quali vengono conferiti i relativi poteri dalla Direzione aziendale e si conformano ai principi, alle procedure e alle garanzie previste dalla legge.

7.6 Misure nei confronti dei Revisori e dell'Organismo di Vigilanza

Qualora si verificano ipotesi di negligenza e/o di imperizia da parte del Collegio dei Revisori o dell'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento del compito rispettivamente assegnato e riguardante il controllo contabile della gestione dell'Ente e la vigilanza sulla corretta applicazione del Modello e del Codice Etico, il CdA, sentita, se del caso, l'Assemblea degli Associati, adotta gli opportuni provvedimenti in ossequio alla normativa vigente, inclusa la revoca

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

dell'incarico e fatta salva ogni azione per il risarcimento del danno, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei criteri illustrati nel paragrafo 7.1.

7.7. Misure cautelari

Salvo quanto previsto nei paragrafi precedenti, l'OdV potrà proporre, nel caso in cui la condotta del soggetto possa ipotizzare la commissione di uno dei reati di cui al Decreto, idonea a provocare l'applicazione della normativa sulla Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, la sospensione cautelare del soggetto.

7.8. Il sistema premiante

Gli obiettivi assegnati al personale e il sistema premiante eventualmente adottato devono essere improntati a criteri di ragionevolezza, tali da non indurre il personale a porre in essere comportamenti devianti che -pur muovendo da finalità di natura personale, legate al conseguimento dei premi connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati- possano comportare, altresì, la responsabilità dell'Associazione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, nella misura in cui perseguano, sia pure in modo mediato o indiretto, anche l'interesse o il vantaggio di quest'ultima.

Analoghi criteri devono essere assunti in relazione ai compensi e/o all'eventuale definizione di sistemi premianti riferiti a consulenti e/o a *partners*, fermo restando, in tal caso, il rigoroso rispetto di quanto stabilito nel paragrafo 7.5.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

8. CONFERMA, APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO

In occasione dell'attività di vigilanza che, ai sensi del precedente punto 5.2.1., l'OdV svolge sull'effettività del Modello, l'Organismo di Vigilanza periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire i Reati Presupposto di cui al Decreto. Tale attività si concreta in una verifica a campione dei principali atti e documenti sociali ed aziendali, nonché dei contratti di maggior rilevanza conclusi dall'Associazione, al fine di verificarne la conformità alle regole ed alle procedure di cui al presente Modello.

Inoltre, qualora constino segnalazioni aventi ad oggetto la violazione del Modello, verrà eseguita la revisione delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, nonché la revisione degli eventi previsti come rischiosi nella sezione di Parte Speciale oggetto di segnalazione e della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto che siano state oggetto di violazione, mediante verifiche a campione.

Nello svolgimento delle verifiche che rientrano nelle proprie attribuzioni, l'OdV potrà avvalersi del supporto di altre funzioni interne ovvero di Soggetti esterni appositamente delegati dall'OdV.

L'esito di tali verifiche, con l'evidenziazione delle possibili manchevolezze ed i suggerimenti delle azioni da intraprendere qualora le verifiche abbiano evidenziato aspetti negativi e/o difformità, sarà incluso nel rapporto annuale che l'OdV predisponde per il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

9. LA DISCIPLINA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

9.1. Cenni generali

Il “whistleblowing” (espressione che letteralmente significa: “soffiare nel fischietto” ma ai sensi della normativa in discorso è più correttamente traducibile come “soffiata” o “denuncia interna”) è un sistema di origine anglosassone che consiste nella segnalazione, da parte dei dipendenti di enti pubblici o privati, del compimento di condotte illecite e/o reati e/o irregolarità ad opera di altri soggetti appartenenti al medesimo ente.

L’attività del segnalante, nelle intenzioni del legislatore, non deve essere considerata assimilabile ad un comportamento analogo alla delazione, ma come un fattore destinato a eliminare ogni possibile forma di corruzione o di “*malpractice*” all’interno dell’ente.

Le finalità del sistema di “whistleblowing” sono di repressione e contemporaneamente di prevenzione degli illeciti all’interno dell’ente considerato: il cosiddetto “whistleblower” riveste, pertanto, un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile tempestiva, di problemi o pericoli all’ente di appartenenza.

La segnalazione è effettuata, di norma, ad un organo di controllo interno, indipendente dai vertici aziendali, che dispone di poteri adeguati per valutare e se del caso denunciare le condotte illecite segnalate, senza subire condizionamenti da parte degli amministratori e dei dirigenti dell’ente. E’ oggi altresì previsto, in aggiunta, un canale di segnalazione esterno all’ente, da utilizzare in particolari situazioni.

Il soggetto segnalante, o “whistleblower”, è colui che svolge per l’ente pubblico o privato la propria attività professionale (nella sua accezione più ampia, comprendente non solo i dipendenti, ma anche gli amministratori, i consulenti, i fornitori, ecc.), il quale sia testimone di una situazione di illiceità o irregolarità in seno all’ente.

9.2. La normativa internazionale e comunitaria

La Convenzione Civile sulla corruzione, emanata dal Consiglio d’Europa il 4 novembre 1999, ratificata in Italia con la legge 112/2012 richiede agli Stati membri l’adozione di idonea tutela per i dipendenti degli enti che segnalino episodi di corruzione.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003, ratificata in Italia con la legge 116/2009, richiede agli Stati aderenti l'adozione di idonea tutela per le persone che segnalino episodi di corruzione.

La *“Recommendation of the Council on Guidelines for managing conflict of interest in the public service”* emanata dall'OCSE il 28 maggio 2003, prevede principi di tutela per colui che segnali condotte illecite nel comparto pubblico, nonché regole per impedire abusi nelle segnalazioni.

La **Direttiva (UE) 2019/1937** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, ha introdotto **norme minime comuni** volte a garantire un elevato livello di **protezione delle persone che segnalino violazioni** di disposizioni normative nazionali o del diritto dell'UE, di cui siano venute a conoscenza nel proprio contesto lavorativo. Ai sensi della Direttiva, le violazioni oggetto di segnalazione includono comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, nell'ambito di applicazione degli atti normativi dell'Unione europea o nazionali, relativamente a una molteplicità di settori, tra cui appalti pubblici, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, sicurezza degli alimenti, salute pubblica, ecc.

9.3. La normativa italiana

Prima dell'entrata in vigore della legge 30 novembre 2017, n. 179, in Italia le procedure di segnalazione delle violazioni di legge erano operanti quasi esclusivamente nel settore pubblico. In particolare, l'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 disponeva il divieto di ritorsioni per il pubblico dipendente qualora segnalasse al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) o all'Autorità giudiziaria, condotte illecite venute a conoscenza del medesimo sul luogo di lavoro. Altre analoghe procedure erano previste da alcune discipline specialistiche quali il Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, introdotto nel 2015, per le società quotate in Borsa; il Testo Unico Bancario (decreto legislativo 385/1993, così come modificato dal decreto legislativo 72/2015) per gli istituti di credito; il Testo Unico sugli intermediari finanziari (“TUF”, decreto legislativo 58/1998, così come modificato dal decreto legislativo 72/2015) per gli intermediari finanziari e le relative società capogruppo.

Ancora, l'art. 48 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha recepito la Direttiva 2015/849/UE, prevede procedure per la

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

segnalazione di violazioni delle disposizioni in tema di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Infine, il decreto legislativo 81/2008, ossia il cosiddetto Testo Unico in materia di sicurezza, obbliga i lavoratori alla segnalazione nei confronti del datore di lavoro di anomalie nei materiali di lavoro, nelle attrezzature, ecc.

Per ciò che concerne la disciplina relativa alla responsabilità da reato degli enti, occorre segnalare che, ancor prima dell'entrata in vigore della legge 179/2017, l'art. 6 del Decreto, prevedeva "*obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli*".

Tuttavia, soltanto con la **legge 30 novembre 2017, n. 179**, entrata in vigore il 29 dicembre 2017 e recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di lavoro pubblico o privato*", è stata introdotta in Italia una disciplina di generale applicazione in materia, la quale, da un lato, ha modificato l'art. 54-bis del decreto legislativo 165/2001, per quanto riguarda la tutela del dipendente pubblico che segnala comportamenti illeciti, e, dall'altro, ha introdotto norme specifiche in tema di segnalazioni da parte del cosiddetto "whistleblower" nel settore privato (artt. 2 e 3 della L. 30 novembre 2017, n. 179, che ha aggiunto i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all'art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

Tale normativa ha previsto un sistema di tutela per i lavoratori, i quali, sia in ambito pubblico, sia in quello privato, effettuino segnalazioni di violazioni e/o irregolarità e/o reati commessi ai danni dell'Ente. Per quanto concerne il settore privato, in particolare, la Legge 179/2017 richiedeva alle società, mediante l'adozione di modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001, di dotarsi obbligatoriamente di canali di segnalazione delle condotte illecite ritenute rilevanti ai sensi della normativa. Allo stesso tempo, le imprese avevano l'onere di garantire il divieto di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del whistleblower per le segnalazioni effettuate.

La disciplina è giunta a nuova maturazione con l'approvazione del **Decreto Legislativo n. 24/2023 del 10 marzo 2023**, con il quale è stata data attuazione alla Direttiva UE n. 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019. Il Decreto ha abrogato le precedenti disposizioni (in particolare, l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, l'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 231/2001 e l'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179) ed ha imposto un aggiornamento

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

della disciplina in materia, armonizzandola con le norme del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell'Unione e di disposizioni normative nazionali.

Il nuovo testo legislativo riconosce infatti alla segnalazione un ruolo chiave nella prevenzione delle violazioni normative e assicura ai segnalanti di imprese sia pubbliche che private una più intensa ed organica tutela.

Con il D. Lgs. 24/2023 aumentano inoltre le condotte meritevoli di segnalazione; la disciplina prevista dal decreto si estende infatti anche alle violazioni che possano ledere gli interessi dell'Unione Europea. Ricadono nella normativa le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Pubblica Amministrazione o dell'ente privato, inclusi gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali. In continuità con il passato, vengono annoverate anche *“le condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni dei modelli di organizzazione e di gestione”*.

9.4. Il sistema di “whistleblowing” nel Decreto 231/2001 dopo l'entrata in vigore del Decreto Lgs. 24/2023: i canali di segnalazione.

Come sopra accennato, il D. Lgs. 24/2023 comporta una serie di rilevanti modifiche rispetto alla previgente normativa.

Con riferimento all'**ambito di applicazione soggettivo** della normativa in materia di whistleblowing, sono adesso inclusi tra i destinatari della disciplina – quali potenziali “whistleblowers” – oltre ai dipendenti, anche collaboratori autonomi, liberi professionisti, volontari e tirocinanti, azionisti e amministratori dell'ente, e ancora persone che esercitano presso l'ente funzioni di direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Rispetto alle norme preesistenti, che contemplavano il solo uso di canali di segnalazione interni, il decreto in parola introduce ulteriori modalità attraverso cui il whistleblower può comunicare gli illeciti di cui sia venuto a conoscenza. Il decreto amplia infatti i canali a disposizione, aggiungendo a quelli interni un canale di **segnalazione esterna, predisposto e gestito dall'ANAC**, mediante il ricorso a strumenti che garantiscano la riservatezza del segnalante e della persona menzionata nella segnalazione, o comunque coinvolta.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Per quanto riguarda i **canali di segnalazione interna** viene richiesta dalla nuova normativa la necessaria tutela e riservatezza circa l'identità del segnalante e della persona coinvolta o menzionata. Il decreto affida, poi, la gestione della segnalazione a una persona o a un ufficio aziendale interno, autonomo e costituito da personale specificatamente formato o, in alternativa, ad un soggetto esterno ugualmente qualificato. Nel caso di ente dotato di modello organizzativo previsto dal D. Lgs. 231/2001, si richiede che il M.O.G. si occupi del canale di segnalazione.

Inoltre, il decreto dispone che il soggetto a cui è affidato il canale ha il compito di mantenere i contatti con il segnalante, rilasciando al whistleblower un avviso di ricevimento della sua segnalazione entro sette giorni dalla ricezione, dando poi seguito alla segnalazione stessa e fornendo riscontro al whistleblower entro tre mesi dalla data di ricezione di quest'ultima.

Gli enti dovranno pubblicare un'informativa chiara ed esplicativa circa le procedure adottate ed i presupposti necessari ad effettuare eventuali segnalazioni, sia interne che esterne. Tali informazioni dovranno essere facilmente reperibili, sia sul posto di lavoro che sul sito internet dell'impresa o azienda.

Per quanto riguarda, invece, le **segnalazioni esterne mediante il canale ANAC**, l'accesso è consentito soltanto in casi predeterminati, ovvero qualora:

1. il soggetto segnalante operi in un contesto lavorativo nel quale non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale o la sua predisposizione non sia conforme ai requisiti normativi;
2. il soggetto segnalante abbia già effettuato una segnalazione a cui non è stato dato seguito;
3. il soggetto segnalante abbia fondato motivo di ritenere che una segnalazione interna possa determinare il rischio di ritorsione;
4. il soggetto segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione oggetto di segnalazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Anche l'ANAC ha specifici doveri di attivazione e di riscontro nei confronti del whistleblower: come nei casi di segnalazione interna, il segnalante dovrà sempre ricevere un avviso di ricezione della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricevimento e dovrà essere dato seguito, attraverso un'idonea attività istruttoria, alle segnalazioni ricevute, dando riscontro al whistleblower entro tre o sei mesi (a seconda dei casi). Qualora la segnalazione abbia ad oggetto informazioni che esorbitino le proprie competenze, l'ANAC dovrà

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

provvedere a dare comunicazione della segnalazione all'autorità competente.

Infine, la normativa prevede, quale *extrema ratio*, l'ulteriore possibilità di segnalare gli illeciti mediante **divulgazioni pubbliche**, che potranno essere effettuate solo allorché si siano precedentemente effettuate una segnalazione interna e una esterna (o direttamente una segnalazione esterna) oppure si abbia fondato motivo di ritenere che la violazione segnalata possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse ovvero che la segnalazione esterna possa comportare ritorsioni o non avere efficace seguito. In tali casi, pertanto, il segnalante potrà fare ricorso alla stampa e/o ad altri strumenti di diffusione di massa, in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Da notare, tuttavia, che la nuova normativa riconosce soltanto ai soggetti del settore pubblico la possibilità di segnalare ogni tipologia di violazione attraverso tutti i canali attivabili. Al contrario, i soggetti del settore privato dispongono di poteri e di canali di segnalazione differenziati a seconda di alcune caratteristiche di tali soggetti: in particolare, negli enti che nell'ultimo anno hanno impiegato una media di oltre 50 lavoratori subordinati ovvero che, a prescindere dalle dimensioni, operano in alcuni settori "sensibili" con riferimento agli interessi dell'Unione Europea, si potranno segnalare **soltanto le violazioni del diritto dell'Unione Europea e della normativa nazionale di recepimento**, attraverso tutti i canali di segnalazione previsti dal decreto; diversamente, presso gli enti privati che rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto 231/2001 e che abbiano già in precedenza adottato modelli di organizzazione e gestione, potranno essere segnalate esclusivamente le violazioni del Decreto 231/2001 (e soltanto attraverso i canali interni) qualora l'ente abbia impiegato una media di lavoratori subordinati inferiore alle 50 unità, ovvero anche le violazioni del diritto dell'Unione Europea e della normativa nazionale di recepimento (attraverso tutti i canali previsti) qualora l'ente abbia impiegato una media di lavoratori superiore a 50 unità.

9.5. segue: l'oggetto della segnalazione.

Secondo il nuovo D.lgs. n. 24/2023, costituiscono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

intrattiene uno dei rapporti giuridici qualificati sopra richiamati. L'obiettivo perseguito dal legislatore è quello di incoraggiare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, al fine di far emergere, e così prevenire e contrastare, fatti illeciti di diversa natura.

Nella casistica delle violazioni del diritto nazionale rientrano:

- gli illeciti civili;
- gli illeciti amministrativi;
- le condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001 e le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal Decreto stesso;
- gli illeciti penali;
- gli illeciti contabili.

Le violazioni del diritto dell'UE riguardano, invece:

- gli illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (si tratta, in particolare, di illeciti relativi ai settori dei contratti pubblici; dei servizi, prodotti e mercati finanziari e della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; della sicurezza e conformità dei prodotti; della sicurezza dei trasporti; della tutela dell'ambiente; della radioprotezione e sicurezza nucleare; della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e della salute e benessere degli animali; della salute pubblica; della protezione dei consumatori; della tutela della vita privata e della protezione dei dati personali e della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);
- gli atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE: lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
- gli atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE); tra questi, sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- gli atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Diversamente da quanto previsto nella precedente disciplina, la violazione segnalabile non può consistere in una **mera irregolarità** (ad es. le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico, posti in essere in deroga alla cura imparziale dell'interesse pubblico). Tuttavia, le irregolarità possono costituire quegli "elementi concreti" (indici sintomatici) tali da far ritenere ragionevolmente al whistleblower che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto. Ulteriore novità della normativa di cui al D.lgs. n. 24/2023 consiste nel fatto che viene specificato espressamente **ciò che non può essere oggetto di segnalazione**, divulgazione pubblica o denuncia.

Sono escluse, infatti, dall'applicazione della normativa in esame:

- *le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate; non possono, dunque, costituire oggetto di segnalazione le doglianze di carattere personale del segnalante e/o sue rivendicazioni/istanze riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici: tali questioni, in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, non dovranno essere oggetto di segnalazione ma seguire gli ordinari canali lavorativi e di rapporto gerarchico;*
- *le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto; il d.lgs. n. 24/2023 non trova applicazione, quindi, laddove specifiche disposizioni di legge già garantiscano apposite procedure di segnalazione (ciò che*

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

avviene in un numero significativo di atti legislativi dell'UE, in particolare nel settore dei servizi finanziari);

- *le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;* infatti, dal momento che la sicurezza nazionale è di esclusiva competenza degli Stati membri, la materia non è ricompresa nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/1937 e del d.lgs. n. 24/2023 che ne dà attuazione. Tuttavia, qualora la segnalazione riguardi appalti relativi alla difesa o alla sicurezza, e quindi i contratti aggiudicati in quei settori, l'esclusione non opera laddove detti aspetti siano disciplinati dal diritto derivato dell'Unione Europea, che ricomprende regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.

Continuano, inoltre, a trovare applicazione, anche a seguito dell'introduzione della nuova normativa, alcune discipline nazionali o comunitarie che prescrivono obblighi di segretezza o riservatezza: in tali campi, pertanto, non possono intervenire segnalazioni e non operano le tutele previste dal D.lgs. n. 24/2023. Tra questi, le c.d. *informazioni classificate*, apposte dalle singole amministrazioni per motivi di sicurezza al fine di circoscrivere l'accesso ad alcune informazioni riservate ai soli soggetti autorizzati; le disposizioni in materia di *difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica* (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); le *norme di procedura penale*, in particolare l'obbligo della segretezza delle indagini ex art. 329 c.p.p.; i *segreti professionali forense e medico*; la segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali e le *disposizioni sull'autonomia e indipendenza della magistratura*.

Secondo le Linee Guida approvate dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con Delibera n°311 del 12 luglio 2023, "*è necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni*"; in particolare, è necessario che risultino chiare: *i) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; ii) la descrizione del fatto; iii) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati*.

Al fine di facilitare l'attività istruttoria da parte dei soggetti preposti è altresì opportuno allegare alla segnalazione documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti segnalati, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al soggetto segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Le condotte illecite segnalate, in ogni caso, devono riguardare situazioni delle quali il soggetto sia venuto a conoscenza “*in un contesto lavorativo pubblico o privato*” e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell’ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. Non sono, invece, meritevoli di segnalazione le mere voci o i “sentito dire”. Ciò non significa che il “whistleblower” debba essere assolutamente certo dei fatti segnalati, bensì è sufficiente che egli, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito, così come definito nel decreto. Per tal motivo le segnalazioni dovranno indicare il maggior numero di elementi, al fine di consentire lo svolgimento delle dovute verifiche.

9.6 segue: la tutela del segnalante e degli altri soggetti coinvolti.

Caratteristica saliente della nuova normativa introdotta dal D. Lgs. 24/2023 è rappresentato dal rafforzamento del sistema di tutele offerte a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni, tutele che si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

In particolare, secondo le Linee Guida di ANAC, il sistema di protezione è incentrato sui seguenti principi cardine:

- La tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore (vale a dire la “*persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata*”), della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione.
- La tutela da eventuali ritorsioni adottate dall’ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione.
- Le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Quanto alla **tutela della riservatezza**, il D. Lgs. 24/2023 dispone anzitutto che **l'identità del whistleblower non può essere rivelata, se non con l'espresso consenso del segnalante stesso**, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati. Lo stesso divieto vale anche per qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità.

La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione. Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, in tal caso, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

Tuttavia, il diritto alla riservatezza non ha portata assoluta, trovando un limite nei casi in cui la segnalazione dia origine ad un procedimento giurisdizionale. In particolare:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p., pertanto vige l'obbligo di segretezza degli atti delle indagini preliminari sino al momento in cui l'indagato non abbia il diritto ad averne conoscenza, e comunque non oltre la chiusura di tale fase;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Inoltre, al fine di rafforzare l'efficacia delle tutele previste dal decreto, il legislatore ha previsto misure di sostegno al segnalante da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC. Tali misure, individuate dall'art. 18 del D. Lgs. 24/2023, consistono **nell'assistenza e nella consulenza a titolo**

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

gratuito “sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato”.

Ulteriore novità imposta dal nuovo decreto è quella secondo cui sono vietate rinunce e transazioni dei diritti e dei mezzi di tutela previsti nel decreto – fatte salve quelle sottoscritte in sede protetta (accordi conclusi in sede giudiziale o dinanzi alla commissione di conciliazione istituita presso la direzione territoriale del lavoro o innanzi alle sedi di certificazione od alla commissione di conciliazione istituita in sede sindacale ovvero ancora presso i collegi di conciliazione ed arbitrato irrituale). Tale previsione risponde all'esigenza di implementare e rendere effettiva la protezione del whistleblower, quale soggetto vulnerabile, nonché degli altri soggetti tutelati, che, per effetto della segnalazione, divulgazione o denuncia, potrebbero subire effetti pregiudizievoli.

Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, il decreto sancisce, inoltre, espressamente che le segnalazioni non possano essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito e che la gestione dei dati personali ivi contenuti avvenga sempre in conformità alle normative in tema di tutela dei dati personali. Parimenti, è stabilita la sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e di accesso civico generalizzato ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.

Il decreto prevede espressamente che **la tutela dell'identità sia garantita anche alla persona fisica segnalata**, ovvero alla persona alla quale la violazione è attribuita nella divulgazione pubblica (c.d. persona coinvolta). Pertanto, il responsabile del trattamento dovrà adottare particolari cautele al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno degli uffici dell'amministrazione/ente in capo, eventualmente, a soggetti non autorizzati al trattamento di tali dati.

Inoltre, a sostegno della persona segnalata e del suo diritto di difesa, il d.lgs. 24/2023 ha riconosciuto che tale soggetto possa essere sentito o venga sentito, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. La normativa non riconosce però al segnalato il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda; tale diritto, infatti, è garantito nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

dell'attività di verifica e di analisi della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

La nuova normativa incide anche sulla c.d. **segnalazione anonima**: mentre nella precedente disciplina non veniva espressamente regolamentata la tutela delle segnalazioni anonime, in base al nuovo decreto i soggetti del settore pubblico e del settore privato devono considerare le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni alla stregua di segnalazioni ordinarie: in tali casi quindi le segnalazioni anonime saranno gestite secondo i criteri stabiliti per le segnalazioni ordinarie. Non solo: viene espressamente previsto che, nei casi di segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si dovranno applicare le misure di protezione che il decreto garantisce contro le ritorsioni.

A tale ultimo proposito, il D. Lgs. 24/2023, **conferma le garanzie contro ritorsioni e discriminazioni** nei confronti del segnalante (dipendente pubblico o lavoratore privato che sia).

Il decreto definisce la ritorsione come *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*.

Secondo le Linee Guida di ANAC, si tratta quindi di una definizione ampia del concetto di ritorsione che può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati. Pur sulla base di una elencazione non tassativa, nel decreto vengono definite come ritorsioni i seguenti atti, anche “solo tentati o minacciati”:

- a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b) retrocessione di grado o mancata promozione;
- c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) note di demerito o referenze negative;
- f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Oltre a quelle espressamente indicate nel d.lgs. n. 24/2023, a parere di ANAC possono costituire ritorsioni, ad esempio, anche la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; una valutazione della performance artatamente negativa; una revoca ingiustificata di incarichi; un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto; il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi); la sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.

Per godere della protezione da ritorsioni occorre che un soggetto abbia effettuato segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, in base ad una convinzione ragionevole che fossero vere (quindi, ad esempio, che un illecito stesse per verificarsi) a prescindere dal fatto che i fatti segnalati possano essere successivamente accertati come errati. Ne consegue che l'elemento della ragionevolezza rappresenta l'unico criterio alla stregua del quale valutare l'elemento soggettivo della segnalazione e rappresenta anche una salvaguardia essenziale contro le segnalazioni che, deliberatamente e consapevolmente, contengono informazioni errate, palesemente prive di fondamento o fuorvianti. Ne consegue, altresì, che le tutele si applichino ugualmente al soggetto che abbia segnalato, effettuato divulgazioni pubbliche o denunce pur non essendo certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati o denunciati e/o dell'identità

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

dell'autore degli stessi o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino.

Inoltre, per beneficiare delle tutele protettive, deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante o denunciante. Per godere della tutela, nessuna rilevanza assumono invece – come già riferito – i motivi personali e specifici che hanno indotto le persone a effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia.

Le presunte ritorsioni devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC, alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata. Il segnalante deve fornire ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.

Tra i soggetti che possono comunicare ad ANAC le presunte ritorsioni vi sono anche coloro che, avendo un legame qualificato con il segnalante, denunciante o divulgatore pubblico, subiscono ritorsioni in ragione di detta connessione: trattasi dei facilitatori, delle persone del medesimo contesto lavorativo, dei colleghi di lavoro che hanno un rapporto abituale e corrente con il segnalante, ovvero anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, o enti in cui il segnalante lavora o che operano nel medesimo contesto lavorativo (non, invece, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione o nell'ente in cui le ritorsioni sono state poste in essere).

Il decreto introduce un'ulteriore forma di tutela per il whistleblower, questa volta **in sede processuale**: il legislatore ha previsto infatti un'**inversione dell'onere probatorio** stabilendo che laddove il segnalante dimostri di avere effettuato una segnalazione, denuncia, o una divulgazione pubblica e di aver subito, a seguito della stessa, una ritorsione, l'onere della prova grava sulla persona che ha posto in essere la presunta ritorsione: è quest'ultima, quindi, che è tenuta a dimostrare che **la ritorsione è stata attuata per ragioni estranee alla segnalazione**. Ciò vale nell'ambito dei procedimenti giudiziari, amministrativi e nelle controversie stragiudiziali. Anche in caso di domanda risarcitoria all'Autorità giudiziaria, la persona deve solo dimostrare di aver effettuato una segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica e di aver subito un danno. Salvo prova contraria, il danno si presume derivato dalla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Tuttavia, soltanto il whistleblower può beneficiare dell'inversione dell'onere della prova, non tutti gli altri soggetti a cui sono riconosciute tutele contro le ritorsioni (ad es. i facilitatori ed i colleghi di lavoro che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno un rapporto abituale e corrente con chi segnala).

Nel caso in cui l'Autorità accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, ad opera dei soggetti del settore pubblico o privato, ne **dispone la nullità** e commina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro al loro autore: la responsabilità si configura non solo a carico del soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione, ma anche in capo a colui che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del whistleblower. I soggetti tutelati licenziati a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità giudiziaria hanno diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 ("Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale"). L'ordine di "reintegro" resta di esclusiva competenza della magistratura. Tuttavia, l'atto o il provvedimento ritorsivo può essere oggetto di annullamento in sede di autotutela da parte dell'ente indipendentemente dagli accertamenti di ANAC.

La protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione – in analogia alla precedente disciplina - in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. Nei casi di accertamento delle dette responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante è inoltre applicata una sanzione disciplinare.

Laddove la sentenza di condanna in primo grado dovesse essere riformata nei successivi gradi di giudizio in senso favorevole al segnalante, quest'ultimo potrà ottenere nuovamente la tutela prevista dalla normativa solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l'assenza della sua responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione commessi con la segnalazione/denuncia/divulgazione, ovvero della sua responsabilità civile per lo stesso titolo. Diversamente, l'instaurazione di un processo penale per i reati di diffamazione o di calunnia, in seguito alla segnalazione, divulgazione pubblica, o denuncia, concluso poi con archiviazione, non fa venir meno l'applicazione di tale tutela in

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

favore del segnalante o denunciante, in quanto l'archiviazione non comporta alcun accertamento di responsabilità penale. Inoltre, tenuto conto che, con riferimento alla responsabilità civile, il danno derivante da reato deve essere stato causato dal convenuto con dolo o colpa grave, la sussistenza della colpa lieve, benché fonte di responsabilità civile accertata dal giudice, non potrà comportare il venir meno della tutela prevista in caso di ritorsioni.

Infine, tra le tutele riconosciute dalla nuova normativa al whistleblower si devono ascrivere anche le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni. In particolare, viene esclusa la **responsabilità del segnalante nel caso in cui diffonda o riveli, attraverso canali di segnalazione previsti dal decreto, informazioni coperte dall'obbligo di segreto**, in materia di tutela del diritto d'autore o di protezione dei dati personali, di segreto d'ufficio, di segreto professionale, di segreti scientifici e industriali o di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà, **ovvero di informazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta**.

In proposito, le limitazioni di responsabilità operano solo nei casi in cui ricorrano congiuntamente due condizioni: la prima, che al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione; la seconda, che la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023 per beneficiare della tutela dalle ritorsioni.

9.7. Sanzioni.

Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 24/2023, ANAC applica al responsabile, sia nel settore pubblico che nel settore privato, la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro:

- a carico della persona fisica individuata come responsabile:
 - a) quando abbia commesso ritorsioni;
 - b) quando abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
 - c) quando abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023;
- a carico dell'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato:
 - d) quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione;

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- e) quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto;
- a carico del gestore delle segnalazioni, quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- a carico della persona segnalante (in tal caso la sanzione pecuniaria va da 500 a 2.500 euro), quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della stessa per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la persona segnalante medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

9.8. Whistleblowing e *privacy*.

Alla luce della normativa comunitaria in tema di *privacy* (per effetto dell'introduzione a decorrere dal 25 maggio 2018 del cosiddetto "GDPR") l'ente deve definire esaustivamente i ruoli attribuiti ai vari soggetti nelle segnalazioni; garantire adeguate misure di sicurezza dei dati personali e/o sensibili trattati; rispettare i principi in tema di "*data retention*"; disciplinare il diritto di accesso agli atti del soggetto segnalato.

La nuova disciplina introdotta dal D. Lgs. 24/2023 ha ribadito che, al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti o denuncianti, l'acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avvenga in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali.

La tutela dei dati personali va assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione, in quanto "interessati" dal trattamento dei dati. Tuttavia, La persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata – i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento), posto che l'esercizio di tali diritti potrebbe mettere a repentaglio e pregiudicare la tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi i suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

I principi fondamentali da rispettare per il trattamento dei dati personali sono:

- trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati («liceità, correttezza e trasparenza»);
- raccogliere i dati solo al fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce effettuate da parte dei soggetti tutelati dal d.lgs. 24/2023 («limitazione della finalità»);
- garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, non raccogliendo o cancellando senza indugio i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento della segnalazione («minimizzazione dei dati»);
- assicurare che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati, adottando tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti relativi alla specifica segnalazione che viene gestita («esattezza»);
- conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione («limitazione della conservazione»);
- effettuare il trattamento in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate (ad es. il ricorso a strumenti di crittografia), da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità, disponibilità e riservatezza»);
- definire un modello di gestione delle segnalazioni in conformità ai principi di protezione dei dati personali, tale che non siano resi accessibili, in via automatica senza il

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- tramite del titolare del trattamento o soggetto autorizzato, dati personali a un numero indefinito di soggetti;
- effettuare, nella fase di progettazione del canale di segnalazione e dunque prima dell'inizio del trattamento, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati al fine di individuare ed applicare le necessarie misure tecniche per evitare tale rischio;
 - rendere *ex ante* ai possibili interessati (ad es. segnalanti, segnalati, persone interessate dalla segnalazione, facilitatori, ecc.) un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione di documenti informativi ad esempio tramite sito *web*, piattaforma, informative brevi in occasione dell'utilizzo degli altri canali previsti dal decreto, fermo restando il divieto, nella fase di acquisizione della segnalazione e della eventuale successiva istruttoria, di fornire informative *ad hoc* ai vari soggetti interessati diversi dal segnalante;
 - assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento, integrandolo con le informazioni connesse a quelle di acquisizione e gestione delle segnalazioni;
 - garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione ed in particolare la non tracciabilità – sia sulla piattaforma informatica che negli apparati di rete eventualmente coinvolti nella trasmissione o monitoraggio delle comunicazioni – del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione a tali canali nonché di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del segnalante;
 - garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato, nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione.

La responsabilità in caso di violazione della disciplina sulla tutela dei dati personali ricade sul titolare del trattamento laddove tale violazione sia commessa dalle persone autorizzate o dai responsabili del trattamento. La responsabilità ricade sul responsabile del trattamento nel caso in cui la suddetta violazione sia commessa da persone autorizzate da quest'ultimo. In tali casi, il Garante per la protezione dei dati personali può adottare provvedimenti correttivi e, nei casi previsti dalla legge, applicare sanzioni amministrative pecuniarie. Tali sanzioni amministrative non si applicano in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario. Le medesime violazioni possono inoltre rilevare sotto il profilo penale e dar luogo a responsabilità civile.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

9.9. La procedura di “whistleblowing” adottata dall’Associazione. I compiti dell’Organismo di Vigilanza.

Già a seguito dell’emanazione della legge 179/2017 l’Associazione, in quanto ente che svolge attività di natura socio-sanitaria, pertanto tenuto alla adozione di un modello organizzativo per effetto della delibera della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 9/3540 del 30 maggio 2012, si era dotata di una idonea “Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità”, contenuta in apposita sezione del presente Modello.

Per effetto dell’entrata in vigore del D. Lgs. 24/2023 si è ritenuta opportuna una riformulazione integrale di detta procedura, al fine di adeguarla alle mutate ed ampliate esigenze della nuova disciplina. La nuova procedura è stata separatamente adottata dal CdA dell’Associazione nella seduta del 14 dicembre 2023, sotto la denominazione di “*Whistleblowing Policy – Procedura per la presentazione e la gestione delle segnalazioni interne e forme di tutela*”, che costituisce oggi un allegato al presente Modello (Allegato 3).

Tenuto conto delle specifiche attività svolte dall’Associazione, sono molteplici i settori e le aree di lavoro in cui, in linea teorica, potrebbe trovare applicazione la disciplina e la procedura di “whistleblowing”. A mero titolo esemplificativo, potrebbero essere oggetto di segnalazione illeciti relativi alle procedure di rendicontazione, liquidazione e utilizzo dei contributi sanitari regionali e/o delle sovvenzioni pubbliche per il liceo, ovvero illeciti relativi alle procedure di accreditamento – ivi comprese quelle relative all’ottemperamento agli obblighi informativi richiesti per il mantenimento dell’accreditamento – nonché, in generale, tutti i comportamenti illeciti che integrino i reati indicati nel presente Modello e, ulteriormente, le condotte, che pur non rivestendo un profilo penalistico, purtuttavia abbiano i requisiti previsti dal decreto e sopra richiamati.

Come già in precedenza, si è ritenuto di confermare l’Organismo di Vigilanza quale soggetto destinato a ricevere le segnalazioni interne, oggi denominato “Gestore delle Segnalazioni”.

Le Linee Guida di Confindustria hanno avuto modo, infatti, di precisare che l’Organismo di Vigilanza dell’ente ben può fungere da destinatario delle segnalazioni dei “whistleblowers”, non solo in considerazione del fatto che la disciplina *de quo* è parte integrante del Modello organizzativo ai sensi del Decreto 231, ma anche tenuto conto delle competenze tecniche e di autonomia e indipendenza del

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

richiamato soggetto e della circostanza che l'OdV, in ragione della propria funzione, è già destinatario di flussi informativi aventi ad oggetto le risultanze periodiche dell'attività di controllo, nonché di tutte *“le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili”* da parte di tutte le funzioni aziendali.

Nello specifico, l'OdV dell'Associazione, oltre ad occuparsi delle segnalazioni in conformità alla specifica procedura adottata, dovrà, a monte, verificare l'adeguatezza dei canali informativi predisposti in applicazione della disciplina *“whistleblowing”*, garantendo la corretta segnalazione dei reati e delle irregolarità da parte dei dipendenti, dei collaboratori e delle altre figure professionali che operano all'interno dell'ente e assicurando la riservatezza degli stessi nel processo di gestione della segnalazione.

L'OdV è, altresì, tenuto a vigilare sul rispetto del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, che la nuova disciplina correda di un impianto sanzionatorio nel sistema disciplinare.

L'OdV deve, inoltre, verificare il corretto utilizzo dei canali informativi da parte dei segnalanti, atteso che la disciplina in tema di *“whistleblowing”* prevede che sia sanzionato, oltre al soggetto che abbia posto in essere atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante, anche colui che effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

A prescindere dal quadro sanzionatorio previsto dal decreto, di competenza di ANAC, siccome descritto al paragrafo 9.7, l'OdV potrà promuovere l'adozione di misure sanzionatorie che potranno essere comminate dagli organi esecutivi dell'Associazione, con le modalità previste nella procedura adottata dall'Associazione, nei seguenti casi:

- a) allorché il segnalato sia ritenuto responsabile a seguito dell'attività di indagine svolta ai sensi della procedura adottata;
- b) in caso di comportamenti ritorsivi o discriminatori da parte dei lavoratori – dirigenti e/o subordinati – nei confronti del segnalante;
- c) in caso di violazione degli obblighi di riservatezza associati alla gestione delle segnalazioni;
- d) qualora vengano integrati dal segnalante i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero venga accertata la responsabilità civile del segnalante nei casi di dolo o colpa grave, ovvero nel caso di altri comportamenti abusivi del

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

segnalante, quali descritti nella procedura adottata dall'Associazione.

La disciplina sanzionatoria e il relativo procedimento sono quelli già individuati per le violazioni del Modello, nell'apposito capitolo 7 della presente Parte Generale, a cui si rinvia, in riferimento ai vari soggetti interessati.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, valgono altresì le regole generali e il procedimento ivi descritto.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

La Parte Speciale del Modello definisce i principi generali di comportamento ed i criteri per la definizione delle regole di organizzazione, gestione e controllo che devono guidare l'Associazione e tutti i Destinatari del Modello nello svolgimento delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i Reati Presupposto.

Essa è suddivisa in diverse Sezioni in rapporto alle tipologie di Reati Presupposto che sono state considerate rilevanti dalla Società. In particolare, alla luce del contesto socio economico in cui opera la Società, della sua storia e tipologia di attività svolta, si sono ritenute potenzialmente rilevanti le seguenti categorie di Reati Presupposto:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto) – Sezione A
- Reati societari (art. 25-*ter* del Decreto) – Sezione B
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime conseguenti a violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto) – Sezione C
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto) – Sezione D
- Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto e art. 25-*octies*.1 del Decreto) – Sezione E
- Reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto) – Sezione F
- Reati di contraffazione e contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis* e 25-*bis*-1 del Decreto) – Sezione G
- Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto) – Sezione H
- Altri reati rilevanti – Sezione I

Tale ultima sezione include alcuni reati "residuali" che appartengono a categorie eterogenee di reati.

Si precisa che i reati commessi in violazione delle norme in materia di corruzione tra privati, introdotti con legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" – benché inseriti nel Decreto all'art. 25-*ter*, lett. s *bis*, nell'ambito, quindi, dei reati c.d. societari – saranno trattati nel presente Modello, per ragioni di omogeneità di materia, nella Sezione A relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Ciascuna Sezione della Parte Speciale: (1) prende in esame ogni specifica fattispecie criminosa tra quelle ritenute a rischio di commissione, evidenziandone gli aspetti salienti anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale; (2) individua le cosiddette attività "sensibili", vale a dire quelle attività nello svolgimento delle quali è teoricamente possibile la commissione di ogni Reato Presupposto considerato in quella parte del Modello; (3) indica i principi generali di comportamento che devono informare l'attività dei Destinatari del Modello che operano nell'ambito delle suddette attività sensibili; (4) indica i principi specifici di comportamento e le procedure di prevenzione che l'Associazione e tutti i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello medesimo; (5) indica i compiti specifici dell'Organismo di Vigilanza, ovvero i flussi informativi al medesimo indirizzati, in relazione alla specifica sezione di Parte Speciale.

Tali misure rispecchiano i risultati del processo di individuazione dei rischi svolto dall'Associazione, che dovrà essere oggetto di aggiornamento periodico.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

**PARTE SPECIALE
SEZIONE A**

REATI
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

1. LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Occorre premettere che nell'ambito della trattazione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, la normativa in materia di corruzione e, più in generale, il tema dell'illegalità nella P.A., hanno subito rilevanti modifiche con la Legge 190/2012, cosiddetta Legge anticorruzione, e con la recente Legge 69/2015, recante, tra le altre, disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, nonché modifiche alla suindicata Legge 190/2012.

Per effetto di tali recenti innovazioni legislative è stato creato un sistema capillare di controlli, al fine di eliminare, o quanto meno, ridurre i fenomeni di corruzione e di illegalità nei rapporti con la P.A..

La presente Sezione è dedicata specificamente alla prevenzione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto dei quali si fornisce una breve analisi, previo esame delle nozioni di "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio".

1.1. Le nozioni di "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio". L'art. 357 codice penale definisce quali pubblici ufficiali "coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione di volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Il successivo art. 358 c.p. definisce, invece, la qualifica di incaricati di pubblico servizio per coloro che prestano un pubblico servizio, ossia "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Secondo un orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione, *"al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della Pubblica Amministrazione. Non rilevano, invece, la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme di diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto*

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

meno il rapporto di lavoro subordinato dell'agente con l'organismo datore di lavoro" (così Cassazione Penale, Sez. VI, 21 febbraio 2003, n. 11417).

L'art. 359 c.p. definisce, quale persona esercente un servizio di pubblica necessità, un privato che eserciti una professione forense o sanitaria, o un'altra professione il cui esercizio sia vietato, per legge, senza una specifica abilitazione dello Stato, quando il pubblico sia per legge obbligato a valersi dell'opera di essi, ovvero un privato che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempia un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione.

A mero titolo esemplificativo sono enti pubblici territoriali lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane, mentre sono enti pubblici non territoriali le unità sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome, le camere di commercio, gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado.

Per individuare correttamente l'ente pubblico e l'incaricato di pubblico servizio deve farsi riferimento:

- alla fonte che istituisce l'ente (una legge ovvero un atto avente forza di legge);
- alle finalità di pubblico interesse perseguite;
- alla presenza di una convenzione/concessione con la Pubblica Amministrazione;
- alla prevalenza nel rapporto con altri soggetti di diritto, tale da far riconoscere all'ente poteri nei confronti di soggetti terzi.

Ciò premesso, si ritiene utile definire il ruolo delle due R.S.A., "Casa San Giuseppe" e "Don Emilio Meani", gestite dall'Associazione, ai fini della titolarità soggettiva dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, in relazione all'attività svolta.

Sotto tale profilo, poiché incaricato di pubblico servizio è colui che svolge un'attività intellettuale con finalità di pubblico interesse, caratterizzata dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi della pubblica funzione, ne consegue che l'attività svolta dalle R.S.A. "Casa San Giuseppe" e "Don Emilio Meani", case di cura convenzionate, accreditate dalla Regione Lombardia, finanziate in misura rilevante da denaro pubblico, possano rientrare in tale tipizzazione.

Tale qualifica assume rilevanza in ipotesi di configurabilità dei cosiddetti reati propri, ossia dei reati, quali, ad esempio, quelli contro la Pubblica Amministrazione, che possono essere commessi soltanto

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

da coloro che rivestono una qualifica particolare, come il pubblico ufficiale ovvero l'incaricato di pubblico servizio (ad esempio, il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, previsto e punito dall'art. 318 c.p., ovvero il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, disciplinato dall'art. 319 c.p.).

E' bene osservare, comunque, che, in ossequio alle norme in materia di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.), possono concorrere nel reato "proprio" commesso dal pubblico ufficiale e/o dall'incaricato di pubblico servizio anche coloro i quali non rivestono tali qualifiche (i privati), in ossequio al principio, vigente nel nostro ordinamento, del concorso dell'*extraneus* nel reato proprio commesso dall'*intraneus*.

1.2. Le singole fattispecie di reato contro la P.A.

- ***Art. 316-ter c.p.: reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; Art. 640-bis c.p.: reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.***

Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, previsto dall'art. 316-ter c.p., punisce con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, chiunque, mediante l'utilizzo ovvero la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, salvo che il fatto non costituisca il più grave reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, previsto dall'art. 640-bis c.p..

L'art. 640-bis c.p., recante "truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche", punisce con la reclusione da uno a sei anni qualora la truffa riguardi contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni, quali quelle citate dal medesimo art. 316-ter c.p.

L'art. 316-ter c.p. contiene una cosiddetta clausola di riserva rispetto al più grave reato di truffa previsto e punito dall'art. 640-bis c.p.; si applica la meno grave norma incriminatrice di cui all'art. 316-ter c.p.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

qualora la condotta dell'indebito conseguimento di contributi ecc. non sia posta in essere mediante artifici o raggiri. Laddove esistenti, gli artifici o raggiri sono tali da rappresentare l'elemento costitutivo del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, previsto e punito dall'art. 640 bis c.p.

Sul punto, un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità ha sancito che la mera ostentazione di documenti falsi, ovvero il silenzio antidoveroso (omissione di informazioni) non siano tali da configurare gli artifici o i raggiri, richiesti per la configurabilità dell'art. 640-*bis* c.p. (così Cass. Pen., Sez. II, 22 marzo 2002, n. 23083), bensì l'art. 316-*ter* c.p..

Laddove, invece, dovrà affermarsi l'operatività dell'art. 640-*bis* c.p. in ipotesi di artifici o raggiri penalmente rilevanti, dovendosi intendere soddisfatti tali requisiti non già con la mera esposizione di dati o notizie false, ma con "ulteriori malizie dirette ad indurre in errore l'ente erogatore" (così Cass. Pen. 3 marzo 2009, n. 9773).

Per la configurabilità della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, oltre agli artifici o raggiri, occorrono l'induzione in errore, l'ingiusto profitto e l'altrui danno.

Ad esempio, nell'ambito dell'attività svolta dalle due R.S.A. facenti capo all'Associazione, potrebbe, in astratto, realizzarsi il reato di cui all'art. 316-*ter* codice penale, qualora i dipendenti/collaboratori dell'ente alterassero i dati relativi alla rendicontazione del contributo dovuto dalle A.T.S. competenti, sulla base delle giornate di presenza degli ospiti, delle tariffe giornaliere di ciascun ospite ecc., ovvero qualora vi fosse un'alterazione dei dati della scheda "S.O.S.I.A." o della "scheda struttura", o, ancora attestazioni in tali documenti di dati non veri (numero degli ospiti, "classe" degli ospiti ecc.), facendo in tal modo conseguire indebitamente all'Associazione l'accreditamento da parte della A.T.S. competente, ovvero facendo corrispondere all'ente contributi non spettanti.

Laddove, invece, i medesimi dipendenti/collaboratori dell'ente porrebbero in essere la truffa cosiddetta "semplice" nei confronti di un ente pubblico, prevista dall'art. 640, II comma, n. 1 codice penale, qualora indebiti vantaggi (accreditamento, contributi da parte dell'ente pubblico) fossero ottenuti dall'Ente mediante artifici o raggiri fraudolenti (quali, ad esempio, false autocertificazioni, manipolazioni fraudolente della documentazione societaria ecc); mentre, si tratterebbe di truffa aggravata, prevista e punita dall'articolo 640-*bis* codice penale, qualora i suddetti comportamenti fraudolenti venissero posti in essere per il conseguimento di erogazioni, sovvenzioni, contributi e finanziamenti pubblici.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Va da sé che, in ogni caso, ai fini della responsabilità amministrativa dell'Associazione, l'attività illecita dovrà essere realizzata nell'interesse o a vantaggio dell'ente, in ossequio al principio sancito dall'articolo 5 del decreto legislativo 231/2001.

➤ **Art. 640, II comma, n. 1 c.p.: truffa ai danni dello Stato ovvero di altro ente pubblico.**

L'art. 640, II comma, n. 2, c.p. punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 ad euro 1549 chiunque commetta il reato di truffa a danno dello Stato ovvero di un altro ente pubblico.

L'ipotesi di reato in questione rappresenta un **reato di contratto**, caratterizzato dal comportamento illecito manifestato nel corso della formazione dell'accordo.

Data la precisa formulazione letterale, si tratta, inoltre, di un reato a forma vincolata. Viene, infatti, punito chi, ricorrendo ad artifici o raggiri, induce taluno in errore, determinando uno spostamento patrimoniale in favore del colpevole.

Per **artificio** va intesa la simulazione o la dissimulazione della realtà, in modo da indurre in errore il soggetto passivo.

Per **raggiri** deve intendersi, invece, ogni macchinazione atta a far scambiare il falso con il vero.

La giurisprudenza ha gradualmente finito per svalutare il ruolo della condotta enucleata, al fine di ricomprendervi anche il **mendacio** o il **silenzio**, quando, per le modalità concrete, appaiano idonei ad ingannare. Anche il silenzio maliziosamente serbato da parte di chi abbia il dovere di informare l'altro contraente su determinate caratteristiche dell'affare può dunque integrare il reato di truffa.

Per la configurabilità della fattispecie oggettiva della truffa occorrono, come sopra precisato, gli artifici o i raggiri, l'induzione in errore del soggetto passivo, nonché l'ingiusto profitto del reo per sé o per altri, con l'altrui danno.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Tale norma è sussidiaria rispetto alla succitata fattispecie incriminatrice prevista dall'articolo 640-bis del codice penale. Laddove la truffa riguardi contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, concesse o erogate da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, si applicherà la norma di cui all'articolo 640-bis codice penale, esaminata al paragrafo precedente.

Qualora, invece, si tratti di truffa nei confronti dello Stato ovvero di un altro ente pubblico, fuori dai casi sopra descritti di cui all'articolo 640-bis c.p., si applicherà l'articolo 640, II comma, n. 2 c.p..

Esempi di truffa aggravata nei confronti dello Stato, ai sensi dell'articolo 640, II comma, n. 2 codice penale, potrebbero aversi in materia tributaria, assistenziale e previdenziale, ad esempio in ipotesi di illeciti fiscali, connessi al mancato pagamento di determinate imposte, dovute dall'Associazione allo Stato/I.N.P.S. ecc.

➤ **Art. 317 c.p.: reato di concussione.**

Tale norma punisce con la reclusione da sei a dodici anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

Si tratta di un reato cosiddetto "proprio" ossia di una fattispecie criminosa che può avere come agente un pubblico ufficiale ovvero un incaricato di un pubblico servizio.

In considerazione di quanto sopra esposto, ossia del fatto che l'attività svolta dalle R.S.A. "Casa San Giuseppe" e "Don Emilio Meani" gestite dall'Associazione, può farsi rientrare nella tipologia di attività di incaricati di un pubblico servizio, tale reato può certamente, in astratto, essere commesso anche dai dipendenti/collaboratori dell'ente.

In ragione della plurioffensività del reato, soggetti passivi sono la Pubblica Amministrazione, per l'attività criminosa svolta dal funzionario pubblico/incaricato di pubblico servizio e, nello stesso tempo, il soggetto costretto a dare o promettere, sia esso persona fisica o giuridica.

Quest'ultimo può essere anche un altro pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, il quale si venga a trovare in uno stato di soggezione psichica rispetto all'agente.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Il delitto di concussione richiede, quali elementi oggettivi, la condotta del soggetto attivo, che deve assumere la forma della costrizione con abuso della qualità o dei poteri del soggetto attivo, nonché la promessa o la dazione di denaro o altra utilità da parte del soggetto passivo “motivate” dall’effetto di coazione; il nesso di causalità tra l’abuso dei poteri da parte del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio e la dazione o promessa, da parte del soggetto concusso, dell’indebito.

Nel delitto di concussione, a differenza di quanto accade nella corruzione, non esiste un accordo tra il pubblico ufficiale/incaricato di un pubblico servizio ed il soggetto che da o promette a quest’ultimo denaro od altra utilità, poiché nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio.

Per la sussistenza della fattispecie in esame non occorre la costrizione a dare o a promettere soltanto denaro, bensì anche “altra utilità”.

Sul punto l’orientamento prevalente in giurisprudenza ha sancito che in tutti i delitti contro la pubblica amministrazione il termine “utilità” assuma un contenuto molto ampio e comprensivo di qualsiasi prestazione, non solo quella meramente economica, che possa rappresentare un vantaggio per l’agente.

Così potranno costituire “utilità” anche i mutui, le fidejussioni, la restituzione di un debito, un viaggio gratuito ecc, oltre a tutti quei vantaggi sociali le cui ricadute patrimoniali siano mediate ed indirette (così Cassazione Penale, 30 giugno 2010, n. 24656).

Con riferimento alle ipotesi di reato astrattamente prevedibili in relazione all’attività dell’ente, si pensi, ad esempio, alle indebite costrizioni che potrebbero essere poste in essere dai dipendenti/collaboratori dell’ente nei confronti di terzi (privati, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio) perché le R.S.A. e/o l’Associazione ottengano indebiti vantaggi (quali, a mero titolo esemplificativo, autorizzazioni, accreditamento al Servizio Sanitario Nazionale ecc.).

➤ **Art. 318 c.p.: reato di corruzione per un atto d’ufficio.**

L’art. 318 codice penale, così come modificato dalla legge 190/2012 punisce con la reclusione da uno a cinque il pubblico ufficiale che per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetti la promessa.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Si tratta della cosiddetta corruzione “impropria”, ossia avente ad oggetto un atto dell’ufficio del pubblico ufficiale ovvero dell’incaricato del pubblico servizio, per il compimento del quale quest’ultimo riceve indebitamente denaro ovvero altra utilità.

Come sopra anticipato, il delitto in esame presuppone un accordo tra corrotto e corruttore, finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, laddove, invece, nel delitto di concussione disciplinato dal succitato articolo 317 c.p., il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale ovvero dell’incaricato di pubblico servizio.

Il bene giuridico protetto dalla norma è il prestigio, l’imparzialità e il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Soggetto attivo è il pubblico ufficiale e, in virtù del richiamo operato dall’articolo 320 c.p., anche l’incaricato di pubblico servizio. Il legislatore ha tuttavia previsto un affievolimento della pena, qualora il reato sia commesso dall’incaricato di pubblico servizio, anziché dal pubblico ufficiale (articolo 320 codice penale, così come modificato dalla legge 190/2012).

In ragione del dettato della norma e del fatto che l’attività svolta dalle R.S.A. possa assumere i connotati di un’attività di incaricato di pubblico servizio, potrebbe, in ipotesi, verificarsi il reato *de quo*, avente i dipendenti/collaboratori dell’ente quali soggetti corrotti da terzi, ovvero, più probabilmente, quali soggetti corruttori (si pensi all’ipotesi di corruzione di funzionari pubblici per indebiti interessi o vantaggi dell’ente, quali autorizzazioni/accreditamento da parte della Regione Lombardia).

In merito alla specificazione del concetto di “altra utilità”, si rinvia a quanto sopra espresso nel paragrafo relativo all’art. 317 c.p..

L’articolo 321 c.p., prevedendo espressamente che debba essere punito con la reclusione da uno a tre anni anche colui che dà o promette al pubblico ufficiale denaro o altra utilità perché quest’ultimo compia un atto del suo ufficio (concorso in corruzione impropria), e con la suddetta pena, ridotta in misura non superiore ad un terzo, il corruttore dell’incaricato di pubblico servizio, disciplina la medesima sanzione per il corrotto e per il corruttore.

- **Art. 319 c.p.: reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio.**

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Tale norma incriminatrice punisce con la reclusione da quattro ad otto anni la cosiddetta corruzione “propria” commessa dal pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio, riceve per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Anche tale norma tutela il buon andamento, l’imparzialità e il regolare funzionamento della pubblica amministrazione.

Soggetto attivo può essere sia il pubblico ufficiale sia, per il disposto dell’articolo 320 c.p., l’incaricato di un pubblico servizio. Anche nella corruzione “propria”, così come in quella “impropria”, il legislatore ha previsto una circostanza attenuante qualora il fatto sia commesso da un incaricato di pubblico servizio anziché da un pubblico ufficiale.

In merito alla specificazione del concetto di “altra utilità”, si rinvia a quanto sopra espresso nel paragrafo relativo all’art. 317 c.p..

L’articolo 321 c.p., prevedendo espressamente che debba essere punito con la reclusione da quattro ad otto anni anche colui che dà o promette al pubblico ufficiale il denaro o altra utilità perché quest’ultimo ometta o ritardi o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio, e con la suddetta pena, ridotta in misura non superiore ad un terzo, il corruttore dell’incaricato di pubblico servizio, disciplina la medesima sanzione per il corrotto e per il corruttore.

Nell’ambito dell’attività delle due R.S.A., in virtù della qualifica di incaricato di pubblico servizio dell’ente, in ipotesi, la corruzione propria ex art. 319 codice penale potrebbe essere compiuta da dipendenti/collaboratori (corrotti) dell’ente in concorso con privati/pubblici ufficiali ovvero incaricati di pubblico servizio (corruttori), ma più probabilmente sarebbe astrattamente ipotizzabile il reato con soggetti attivi i dipendenti/collaboratori dell’ente quali corruttori e funzionari pubblici quali corrotti.

Ad esempio, a mero titolo esemplificativo, per l’ottenimento di indebiti benefici per l’Associazione, legati all’accreditamento, ai controlli ispettivi, alle autorizzazioni amministrative, ai rimborsi, alla rendicontazione ecc.

➤ ***Art. 322 c.p.: reato di istigazione alla corruzione.***

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

La norma in esame prevede che chiunque offra o prometta denaro od altra utilità non dovute ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 codice penale.

Si tratta, in buona sostanza, di quattro fattispecie di reato che prevedono ipotesi di tentativo di corruzione propria ed impropria da parte del soggetto pubblico o del soggetto privato configurate come reati autonomi consumati del soggetto pubblico/incaricato di un pubblico servizio.

➤ ***Art. 319-quater c.p. reato di induzione indebita a dare o promettere utilità.***

L'articolo 319-quater c.p., recante "induzione indebita a dare o promettere utilità" prevede espressamente che "salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni".

"Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".

La novella legislativa del 2012 ha modificato il reato di concussione previsto dal succitato art. 317 c.p., che, come sopra analizzato, prevede ora soltanto l'attività di "costrizione" -mentre, prima della

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

modifica legislativa del 2012 l'art. 317 c.p. puniva anche l'attività di "induzione"- posta in essere dal pubblico ufficiale, mediante l'abuso delle qualità o dei poteri, nei confronti del soggetto passivo, costretto a dare o a promettere al medesimo pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio ovvero ad un terzo denaro o altra utilità.

In tale ipotesi, lo si ripete, il soggetto costretto non è punibile.

Il nuovo legislatore ha trasferito l'attività di "induzione" dal precedente articolo 317 c.p. al nuovo articolo 319-*quater* c.p., che punisce l'attività di "induzione" commessa dal medesimo pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, mediante l'abuso delle qualità o dei poteri, nei confronti di un soggetto non costretto da quest'ultimo all'attività criminosa.

Nell'ipotesi di "induzione" prevista e punita dall'articolo 319-*quater* codice penale, vi è sì la responsabilità penale del soggetto "indotto" dal pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio a dare o a promettere a quest'ultimo o a terzi denaro o altra utilità, a differenza di quanto previsto dall'articolo 317 codice penale per il soggetto "costretto" dal pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio a dare o promettere a quest'ultimo ovvero a terzi denaro o altra utilità.

Viste le difficoltà interpretative che le succitate norme hanno creato, in ragione della necessità di tracciare una chiara demarcazione tra l'attività di "costrizione" e quella di "induzione", di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Penale si sono espresse in tal senso: nell'induzione indebita prevista dall'articolo 319-*quater* c.p. si assiste ad una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio.

Al contrario, nel più grave reato di concussione per costrizione, disciplinato dall'articolo 317 c.p., si sarebbe in presenza di una condotta del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del destinatario (così l'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 20430/2013 del 24 ottobre 2013).

Con riferimento alle ipotesi astrattamente configurabili in relazione all'attività delle due R.S.A., gestite dall'Associazione, si considerino, ad esempio, i casi di potenziali induzioni, da parte dei dipendenti/collaboratori nei confronti di terzi soggetti, perché questi ultimi corrispondano loro ovvero a terzi denaro o altra utilità, sempre che l'illecito avvenga nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Pur tuttavia, pare maggiormente ipotizzabile la fattispecie nella quale

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

siano i dipendenti/collaboratori dell'Associazione, i quali svolgano la propria attività per le R.S.A., a dare ovvero a promettere indebitamente ad un pubblico funzionario/incaricato di pubblico servizio denaro o altre utilità per il raggiungimento di un vantaggio per l'ente (vantaggio legato alle autorizzazioni, ispezioni, controlli, accreditamento da parte della Regione Lombardia, adempimento del debito informativo da parte delle R.S.A. ecc.)

➤ **Art. 2635 c.c.: reato di corruzione tra privati**

Come sopra accennato, in data 13 novembre 2012 è stata pubblicata la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”.

La legge, entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha esteso l’ambito di applicazione del D. Lgs.vo 231/2001 alle ipotesi di reati commessi in violazione delle norme in materia di corruzione tra privati, mediante l’inserimento dell’art. 25-ter, lett. s bis nel Decreto e, in materia di induzione indebita a dare o promettere utilità, con la modifica dell’art. 25 del medesimo decreto.

L’art. 2635 c.c., introdotto dalla succitata legge 6 novembre 2012, n. 190, disciplina il cosiddetto reato di “corruzione tra privati” ed espressamente dispone che: “*salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.*

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati dal primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste”.

Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti assume rilievo soltanto il terzo comma del succitato articolo 2635 c.c., richiamato dall’articolo 25-ter lett. s bis del Decreto, e quindi l’ipotesi in cui soggetti apicali o soggetti subordinati dell’ente, quali soggetti attivi,

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

diano o promettano denaro od altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori ovvero a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei succitati soggetti.

Pertanto l'ente risponderà di tale reato quando i predetti soggetti agiscano come corruttori, non anche quando siano stati corrotti.

Si precisa che, comunque, la commissione di tale reato può integrare la responsabilità amministrativa dell'ente qualora, sussistendo gli altri presupposti previsti dal Decreto, esso sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Si considerino, quali esempi di condotte astrattamente ipotizzabili nell'ambito dell'attività svolta dalle due Residenze Socio Assistenziali, il comportamento illecito di dipendenti/collaboratori che diano o promettano ad amministratori, dirigenti, direttori, sindaci, denaro o altra utilità perché questi ultimi predispongano, in ipotesi, falsa documentazione societaria, bilanci ecc., ovvero omettano la dovuta attività di vigilanza, a vantaggio dell'ente.

➤ **Art. 640-ter c.p.: reato di frode informatica.**

Tale norma punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032 chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato in esame assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi dell'art. 24 del Decreto, unicamente se commesso in danno dello Stato ovvero di altro ente pubblico (in tal caso la pena edittale prevista dall'articolo 640-ter c.p. è aumentata con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da €. 309 ad €. 1549).

Nell'ambito dell'attività svolta dalle due R.S.A. potrebbero ipotizzarsi, in astratto, condotte di dipendenti/collaboratori/organismi sociali, tali da alterare i programmi del S.I.S. (Sistema Informativo Socio Sanitario), al fine di procurare un vantaggio o interesse all'ente, ad esempio nell'ambito dell'adempimento al cosiddetto "debito informativo" nei confronti delle A.T.S. competenti.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184 ha introdotto la circostanza aggravante, di cui all'art. 640-ter, II comma codice penale, che si verifica ove l'alterazione del sistema informatico produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valore virtuale.

Tale circostanza aggravante assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-octies.1 del Decreto, norma introdotta dal succitato Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184.

Nell'ambito dell'attività svolta dalle due R.S.A. potrebbero ipotizzarsi, in astratto, le condotte sopra descritte, mediante l'alterazione dei programmi del S.I.S. (Sistema Informativo Socio Sanitario), aggravati dal trasferimento di denaro, di valore monetario o di valore virtuale.

➤ **Art. 316 bis c.p.: reato di malversazione a danno dello Stato.**

Il reato di malversazione ai danni dello Stato, previsto dall'art. 316-bis codice penale, punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni *“chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destini alle predette finalità”*.

L'articolo 24 del Decreto prevede che tale fattispecie di reato possa costituire titolo per l'affermazione della responsabilità amministrativa degli enti, qualora il fatto sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

La norma incriminatrice tutela il buon andamento dello Stato e/o di ogni altro ente pubblico e/o delle Comunità europee, in relazione alle finalità istituzionali perseguite con l'erogazione delle sovvenzioni.

In particolare, la norma in esame mira ad evitare la dispersione del denaro pubblico (compreso quello comunitario) e a garantire, nello stesso tempo, il corretto uso degli strumenti di sostegno alle attività economiche di pubblico interesse; il tutto non già nei confronti di abusi provenienti da pubblici funzionari, bensì rispetto a comportamenti illeciti posti in essere dai beneficiari delle somme erogate.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Più in particolare, la finalità perseguita dall'articolo 316-*bis* codice penale è quella di impedire che, una volta conseguita la sovvenzione pubblica, venga eluso il vincolo di destinazione.

Il delitto può essere commesso da chiunque, purché estraneo alla Pubblica Amministrazione.

Non si tratta di un reato "proprio", posto che soggetto attivo può essere solo chi, avendo ricevuto un finanziamento pubblico, non destini le somme percepite alle finalità indicate negli atti di erogazione dei finanziamenti.

Il reato, dunque, non può essere consumato da chiunque indistintamente, ma solo da chi, oltre ad essere estraneo alla Pubblica Amministrazione, ossia non legato ad essa da alcun rapporto organico di dipendenza, sia anche il beneficiario dell'erogazione.

La giurisprudenza ha chiarito che la formula "estraneo alla Pubblica Amministrazione" sia così ampia da far ricomprendere anche gli incaricati di pubblico servizio.

I contributi sono dei concorsi in spese per attività e iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi promozionali e/o produttivi e possono essere in conto capitale e/o conto interessi; le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, ossia senza obbligo di restituzione, possono avere carattere periodico o una tantum, avere una misura fissa o determinata in base a parametri variabili; i finanziamenti sono atti negoziali (operazioni di credito) con cui lo Stato o altro ente minore finanzia direttamente o per il tramite di un istituto di credito un soggetto il quale, a sua volta, si obbliga a restituire la somma erogatagli a medio o a lungo termine, con pagamento in parte, o integralmente, degli interessi da parte dello Stato di un altro ente pubblico. I finanziamenti si caratterizzano per l'esistenza di un'obbligazione di destinazione delle somme ricevute al fine specifico preventivamente determinato.

Per la sussistenza della norma incriminatrice occorre che i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti siano destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, oltre alla mancata destinazione delle somme alle finalità del finanziamento.

L'articolo 316-*bis* codice penale si configura come una fattispecie parallela rispetto a quella prevista dall'articolo 640-*bis* codice penale (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), poiché la condotta di cui all'articolo 316-*bis* codice penale si realizza non nel momento percettivo dell'erogazione, bensì nella fase esecutiva, successiva all'ottenimento della sovvenzione.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Infatti, la differenza tra il delitto di malversazione e quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, previsto dall'articolo 640-*bis* codice penale, risiede nella circostanza che la truffa aggravata punisce le richieste di finanziamenti fraudolentemente preordinate alla loro distrazione, mentre, viceversa, nel reato di cui all'articolo 316-*bis* codice penale, il finanziamento viene effettuato senza vizio nella formazione della volontà dell'ente erogatore e, quindi, mediante condotte prive di contenuto fraudolento, salva, in tale ultima ipotesi, la destinazione delle somme a finalità diverse da quelle per le quali esse erano state erogate.

Ai fini della norma incriminatrice, possono considerarsi attività di interesse pubblico, a mero titolo esemplificativo, le attività di ricerca medica, di aggiornamento professionale dei medici, di promozione culturale e di applicazione delle novità scientifiche.

Nell'ambito della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche potrebbe aversi, ad esempio, il caso in cui l'amministratore di una società, anziché destinare i contributi ottenuti per l'esecuzione delle opere di pubblico interesse previste nel provvedimento dell'ente erogante, utilizzi gli stessi contributi per ripianare le perdite di esercizi precedenti.

In tal modo il reato sarebbe commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

➤ **Art. 346 bis c.p.: traffico di influenze illecite.**

La norma in esame è stata introdotta nel codice penale dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", in vigore dal 31 gennaio 2019, ha inserito tale fattispecie quale reato presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti, così modificando l'art. 25 del Decreto.

La norma incriminatrice punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione, peculato, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione, sfruttando o vantando

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis (membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee eccetera) indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Parimenti è punibile chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

La pena è, altresì, aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

La norma è tesa a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore.

Il bene giuridico tutelato è il prestigio della pubblica amministrazione.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice è il dolo generico, ossia la conoscenza e volontà di ottenere la remunerazione o la promessa in cambio dell'attività di intermediazione svolta o da svolgere, non rilevando l'effettiva condotta illecita del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio corrotto.

Le due fattispecie disciplinate dal primo comma si differenziano in base al destinatario del denaro e del vantaggio patrimoniale, ovvero l'intermediario (come prezzo della propria mediazione) oppure il pubblico ufficiale stesso.

In entrambi i casi, per la sussistenza del reato, è necessario che l'intermediazione sia svolta in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio.

A differenza del delitto di millantato credito (fattispecie abrogata dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3), presupposto della condotta è che l'intermediario voglia effettivamente utilizzare il denaro o il vantaggio patrimoniale per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Data la forte anticipazione di tutela, la norma rappresenta un reato di pericolo, atteso che si consuma già nel momento della dazione o dell'accettazione della promessa della remunerazione per corrompere il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

Il delitto di traffico di influenze si differenzia, dal punto di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione, per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di intermediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all'agente pubblico (Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 4113 del 27 gennaio 2017).

Per quanto concerne la responsabilità amministrativa dell'Ente, il traffico di influenze illecite potrebbe realizzarsi qualora i dipendenti/collaboratori/organi sociali dell'Ente agissero quali corruttori nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

Per quanto riguarda, invece, la cosiddetta corruzione passiva, l'Ente potrebbe concorrere in un reato di corruzione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nell'ipotesi in cui dipendenti/collaboratori/organi sociali dell'Ente fornissero un sostegno materiale o morale, ai sensi dell'art. 110 c.p., al pubblico funzionario nella commissione del reato.

- **Art. 353 c.p.: turbata libertà degli incanti;**
- **Art. 353-bis c.p.: turbata libertà del procedimento di scelta del contraente**

La legge 9 ottobre 2023, n. 137, recante *“Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero delle tossicodipendenze, di salute e di cultura”* ha introdotto, tra gli altri, i reati di cui agli artt. 353 c.p. e 353-bis codice penale tra i reati presupposto di cui al Decreto 231 (art. 24 Decreto).

In particolare, la modifica legislativa ha previsto la responsabilità amministrativa dell'ente qualora i reati di turbata libertà degli incanti e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente sia commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea.

Nello specifico, tali reati si concretizzano allorché taluno, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, ovvero se con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusione o altri mezzi fraudolenti, l'agente turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Le norme in esame puniscono le condotte prodromiche al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente.

Le presenti disposizioni rappresentano ipotesi di **reato di pericolo**, che si consumano indipendentemente dal conseguimento del risultato, e per il cui perfezionamento, quindi, occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato in modo da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario.

Secondo la Corte di Cassazione Penale, il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, previsto dall'articolo 353-bis codice penale, in caso di affidamento diretto, è configurabile quando la trattativa privata, al di là del "*nomen iuris*", prevede, ai fini della scelta del contraente, una gara, sia pure informale, cioè un segmento valutativo concorrenziale, mentre non è configurabile nelle ipotesi in cui il procedimento di scelta sia svincolato da ogni schema concorsuale, ovvero quando la decisione di procedere all'affidamento diretto sia essa stessa il risultato di condotte perturbatrici volte ad evitare la gara.

➤ **Art. 356 c.p.: frode nelle pubbliche forniture.**

Il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, recante "Attuazione della direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" ha previsto l'introduzione, tra i reati presupposto di cui al Decreto 231 (art. 24 Decreto) la frode nelle pubbliche forniture.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Tale norma punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p. (ossia gli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità).

La pena è aumentata se la fornitura concerne sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche; cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato; cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Obiettivo della norma in esame è quello di tutelare il buono e regolare andamento della Pubblica Amministrazione contro le frodi commesse a danno della stessa nell'esecuzione di contratti di fornitura di cose o opere che sono necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali.

Il soggetto attivo del reato è colui che fornisce beni alla Pubblica Amministrazione, ossia il fornitore.

La giurisprudenza ha sancito che il termine "fornitura" si debba riferire sia alle cose sia alle opere, e, quindi, anche al "facere" costituito dalle prestazioni di materiali e attività tecniche e lavorative di un'impresa, volte ad assicurare il soddisfacimento delle finalità sottese al servizio pubblico.

La giurisprudenza ha sancito che debba essere considerato soggetto attivo anche chi, pur non essendo la parte vincolata dal contratto di fornitura, abbia assunto l'obbligo di dare esecuzione, anche in parte, allo stesso contratto, nonché chi fornisce all'impresa appaltatrice dell'opera pubblica materie prime in qualità non idonea per la corretta realizzazione dell'appalto.

La citata Legge 9 gennaio 2019, n. 3 è intervenuta sul Decreto 231 anche sotto il profilo sanzionatorio, prevedendo un inasprimento delle sanzioni pecuniarie e interdittive per i reati presupposto di cui all'articolo 25 del Decreto: concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

Il nuovo legislatore, ha altresì, introdotto il comma 5-bis dell'art. 25 del Decreto, ossia una sorta di ravvedimento operoso, prevedendo l'applicazione di sanzioni interdittive in misura ridotta qualora

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

“prima della sentenza di primo grado l’ente si è efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.

2. ATTIVITA’ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Come accennato nella Parte Generale del presente Modello, l’Associazione opera prevalentemente nella gestione di strutture residenziali per anziani (R.S.A.), accreditate dalla Regione Lombardia presso il Sistema Sanitario Nazionale.

Essa, pertanto, si trova necessariamente a contatto con la P.A., tanto nella fase prodromica alla propria attività, consistente in particolare nelle procedure per l’ottenimento e mantenimento dell’accreditamento da parte della Regione e delle altre autorizzazioni e convenzioni amministrative, quanto nella fase operativa e gestionale, con specifico riferimento, da un lato, alle attività di ottemperamento al “debito informativo” nei confronti delle A.T.S. regionali e, dall’altro, a quelle ispettive da parte degli enti pubblici nei confronti delle R.S.A.

In considerazione, pertanto, dei rapporti che l’Associazione intrattiene con la P.A., ed in particolare con la Regione Lombardia, le attività ritenute più specificamente a rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione da parte degli organi sociali, dipendenti e collaboratori dell’Associazione, con riferimento ai reati sopra elencati al punto 1., sono legate:

- ai contatti tra i dipendenti, collaboratori e organi sociali dell’ente e i soggetti qualificabili come pubblici ufficiali ovvero incaricati di pubblico servizio, nello svolgimento dell’attività socio-sanitaria, nell’ambito del sistema regionale lombardo di accreditamento, con possibilità che si creino o vengano indotti rapporti privilegiati illeciti tali da creare un illecito vantaggio per l’Associazione;

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- ai contatti tra dipendenti, collaboratori e organi sociali dell'ente e i soggetti qualificabili come pubblici ufficiali ovvero incaricati di pubblico servizio, nella predisposizione di invio di documentazione cartacea ed informatica (scheda "S.O.S.I.A", scheda "struttura", modulo "F1", ed in generale, l'adempimento del debito informativo delle due R.S.A. nei confronti delle A.T.S.) comprovante i requisiti di accreditamento presso il sistema sanitario regionale lombardo, con possibilità di predisposizione di falsa documentazione e false dichiarazioni, attestanti i requisiti necessari per l'accREDITamento;
- ai contatti tra dipendenti, collaboratori e organi sociali dell'ente e i soggetti qualificabili come pubblici ufficiali ovvero incaricati di pubblico servizio, nella predisposizione di invio di documentazione cartacea ed informatica relativa alla rendicontazione del contributo dovuto dalle A.T.S., sulla base delle giornate di presenza degli ospiti, delle tariffe giornaliere di ciascun ospite ecc.;
- ai contatti tra i dipendenti, collaboratori e organi sociali dell'ente e i soggetti qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ed alla possibilità, mediante rapporti privilegiati, di indirizzare indebitamente la pubblica amministrazione, al fine di ottenere o facilitare o rimuovere ostacoli per l'ottenimento di autorizzazioni, contributi, finanziamenti, nonché l'accREDITamento con il sistema sanitario regionale lombardo, ovvero di utilizzare in modo indebito i contributi e finanziamenti ottenuti;
- alla possibilità di utilizzare, in caso di verifiche/ispezioni da parte di enti pubblici o autorità investigative (quali, a titolo esemplificativo, le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, gli accertamenti tributari, le perquisizioni della Guardia di Finanza, le verifiche dell'Ispettorato del Lavoro, dell'Agenzia delle Entrate, dei Vigili del Fuoco, delle A.T.S., di Inps e Inail, condotte presso i locali dove sono ubicate le due R.S.A. ed il Liceo) strumenti volti ad indirizzare indebitamente gli esiti delle stesse, ovvero ad agevolare l'iter di perfezionamento di autorizzazioni e permessi;
- alla possibilità che l'ente si renda inadempiente ovvero adempia in modo mendace agli oneri e alle incombenze previsti dalla normativa fiscale, amministrativa, previdenziale e tecnica, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per l'Associazione e un danno correlato per lo Stato e/o altri enti pubblici;

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- alla possibilità che i dipendenti, collaboratori e organi sociali dell'ente, soggetti qualificabili quali incaricati di pubblico servizio (in ragione, come sopra meglio precisato, dell'attività svolta dalle R.S.A. e per via delle erogazioni pubbliche previste in materia) si accordino illecitamente con terzi, ovvero che costringano o inducano terzi a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità, al fine di far procurare ingiusti vantaggi all'Associazione;
- alla possibilità che i dipendenti, collaboratori e organi sociali dell'ente pongano in essere comportamenti dolosi, volti a procurare illecitamente un vantaggio per l'Associazione, mediante accordi corruttivi con pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio, ovvero pongano in essere comportamenti concussivi nei confronti di terzi/induzione indebita a dare o promettere utilità/corruzione tra privati, ovvero indebitamente facciano dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio nell'ambito della gestione della lista d'attesa degli ospiti delle due R.S.A.;
- alla possibilità di compimento di illeciti nei confronti della pubblica amministrazione attraverso accordi corruttivi/comportamenti concussivi/induzione indebita a dare o promettere utilità/corruzione tra privati/traffico illecito di influenze, in violazione dei doveri di indipendenza, imparzialità e buon funzionamento della P.A., mediante attività volta alla gestione fraudolenta - al fine di procurare un ingiusto vantaggio all'Associazione - della selezione, assunzione e gestione del personale. Infatti sussiste il rischio teorico di commissione di condotte illecite mediante l'assunzione, la promozione, la retribuzione di personale avente rapporti diretti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Associazione in coordinamento con l'OdV, al quale viene dato mandato di vigilare sull'aggiornamento costante delle relative ipotesi e ridefinire, se del caso, gli opportuni provvedimenti operativi.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

3. REGOLE DI CONDOTTA (PRINCIPI GENERALI)

Obiettivo del presente capitolo è l'istituzione di regole di condotta finalizzate, in particolare, a prevenire ed impedire il verificarsi dei reati contro la P.A. e contro altri soggetti pubblici, regole cui tutti i Destinatari debbono attenersi, pur in considerazione del loro diverso rapporto con l'Associazione.

3.1. Il sistema in linea generale

Tutte le Attività Sensibili di cui al capitolo 2. che precede devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti, alle regole contenute nel Modello ed alle procedure aziendali, nonché ai valori, ai principi e alle regole del Codice Etico, nel rispetto degli standard indicati dalle Prescrizioni della Regione.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Associazione e delle strutture aziendali che ad essa fanno capo deve rispettare i requisiti fondamentali di chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e dell'attività operativa.

L'Associazione e le strutture aziendali che ad essa fanno capo devono essere dotate di strumenti organizzativi improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno dell'Ente;
- b) chiara delimitazione dei ruoli;
- c) puntuale descrizione dei compiti e delle mansioni di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- d) chiara identificazione delle linee di riporto.

Inoltre, le procedure interne devono essere conformate, per quanto possibile, ai seguenti concetti:

- 1) separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo pone in essere e il soggetto che lo controlla;
- 2) tracciabilità – su supporto cartaceo o informatico – dei passaggi più rilevanti.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

3.2. Principi generali di comportamento

I divieti di carattere generale appresso specificati si applicano ai Destinatari e, in ogni caso, sia ai componenti degli Organi Sociali, ai Dirigenti e Dipendenti e ai Collaboratori della Società – in via diretta - sia ai Consulenti, ai fornitori e ai *Partners* a vario titolo, in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale devono essere oggetto di apposita segnalazione da parte di tutti i Dipendenti, Dirigenti, Collaboratori e componenti degli Organi Sociali secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

3.3. Divieti specifici

Nell'ambito dei suddetti principi generali di comportamento, è fatto espressamente divieto a tutti i Destinatari, in particolare, di:

- a) effettuare o ricevere elargizioni in denaro e/o in natura a o da rappresentanti della P.A. italiani o stranieri (siano essi Pubblici Ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio, Organi o Funzionari dell'Autorità Giudiziaria) ovvero soggetti a questi collegati, parenti o amici;
- b) distribuire o ricevere omaggi e regali eccedenti il modico valore e comunque al di fuori di normali pratiche commerciali o di cortesia; in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo, anche indiretta, a rappresentanti della P.A. italiani ed esteri, o a loro parenti o amici, che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Ente;
- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura, anche sotto forma di assunzioni o promesse di assunzione, in favore di rappresentanti della P.A. italiani o stranieri, o a loro parenti o amici, che

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;

- d) riconoscere compensi ovvero richiedere o effettuare prestazioni a Società di Servizio, Consulenti, Fornitori o *Partners* in genere, non adeguatamente giustificate in relazione al tipo di incarico da svolgere e/o alle caratteristiche del rapporto contrattuale con gli stessi;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, ovvero altro genere di vantaggio o beneficio;
- f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli per cui sono stati erogati.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

4.1. Principi procedurali specifici

Ai fini del rispetto delle regole e dell'osservanza dei divieti elencati nei precedenti paragrafi, i Destinatari del Modello dovranno attenersi alle procedure qui di seguito descritte, oltre che alle Regole e Principi Generali contenuti nella Parte Generale e nel Codice Etico.

1. I poteri e le responsabilità di ciascun soggetto che effettua operazioni nell'ambito delle attività sensibili di cui alla presente Parte Speciale devono essere sempre chiaramente definiti e resi noti all'interno dell'Ente e, ove ciò si renda necessario in relazione all'esercizio di poteri di rappresentanza, anche all'esterno dell'Ente.
2. Le deleghe, i poteri di firma e le soglie di spesa devono essere adeguate alla carica ricoperta ed effettive rispetto alle attività da svolgere.
3. Ogni operazione e/o transazione aziendale deve essere autorizzata, coerente, documentata, motivata, registrata ed in ogni momento verificabile.
4. I documenti inerenti le attività della Associazione devono essere sempre archiviati e conservati a cura della Funzione competente

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

e con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non dandone specifica evidenza e consentendone l'accesso soltanto ai soggetti competenti ed agli organi di controllo.

5. Consulenti, Fornitori e in genere i *Partners* devono essere scelti con metodi trasparenti.
6. Qualunque criticità o conflitto di interesse dovesse sorgere nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione deve essere sempre comunicato all'OdV con apposita nota scritta a cura della Funzione competente o dell'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria.

4.2. Procedura per il mantenimento dei requisiti di accreditamento delle strutture R.S.A.

- 4.2.1. Con rispettive delibere regionali n. 3930 del 23.03.2001 e n. 7777 del 18.01.2002 sono stati stabiliti i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani gestite dall'Associazione. Il conseguente rapporto contrattualizzato con le A.T.S. della Regione Lombardia prevede l'impegno, da parte dell'Associazione, a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro normativo di riferimento (cfr. in particolare le Delibere della Giunta Regionale nn. 3930/2001, 4569/2007, 10670/2009 e, da ultimo, n. 9/3540 del 30.05.2012).
- 4.2.2. I requisiti di accreditamento richiesti per l'offerta socio-sanitaria residenziale riguardano principalmente il conseguimento e mantenimento degli standard qualitativi inerenti la gestione delle risorse umane e di quelle tecnologiche, vale a dire, da un lato, la dotazione del personale, dall'altro la conservazione a norma e costante manutenzione degli impianti e delle attrezzature, nonché, ancora, i dati relativi alla valutazione sanitaria degli ospiti.
- 4.2.3. Il Responsabile Amministrativo è incaricato di provvedere alla corretta tenuta della documentazione di autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione.
- 4.2.4. La documentazione relativa ai requisiti tecnologici e di manutenzione degli impianti si compone delle dichiarazioni di conformità, delle certificazioni di corretta posa e/o corretto funzionamento, delle certificazioni di verifica periodica degli impianti ecc., emesse dai vari fornitori e tecnici al termine

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

dell'esecuzione o della verifica dell'opera: tale documentazione viene archiviata in apposito raccoglitore conservato nell'Ufficio Direzione Operativa.

- 4.2.5. Il Direttore Operativo provvede, in apposito registro, alla calendarizzazione, aggiornamento e registrazione delle verifiche e delle manutenzioni degli impianti necessarie, in modo da programmare ogni intervento, salvo quelli imprevedibili e di urgenza che dovranno essere effettuati nel più breve tempo possibile.
- 4.2.6. La scelta di fornitori e tecnici ai fini delle opere sugli impianti e sulle strutture tecnologiche deve avvenire, a cura del Direttore Operativo, sentito se del caso l'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria, secondo criteri di competenza ed economicità e nel rispetto del principio di trasparenza di cui al paragrafo 4.1, punto 5., della presente sezione di Parte Speciale nonché, qualora comporti prestazioni contrattualizzate, secondo la procedura di cui al successivo paragrafo 4.6.
- 4.2.7. La Funzione di Amministrazione del Personale, mensilmente, prende nota delle ore di assistenza fornite da tutte le figure professionali (medici, infermieri, ASA-OSS, fisioterapisti, animatori, ecc.) redigendo apposito registro, provvedendo alla raccolta dei dati del personale dipendente direttamente dal "timbratore" di ogni struttura, e quelli dei professionisti dal "libro firme", riscontrandoli con le risultanze delle fatture emesse. La Funzione di Amministrazione del Personale conserva in apposito archivio copia delle fatture emesse e i dati relativi alle qualifiche professionali e agli altri requisiti contrattuali richiesti per il personale in servizio, vigilando sul mantenimento degli standard prescritti dalla normativa regionale.
- 4.2.8. La dotazione del personale di ogni struttura viene verificata al termine di ogni anno solare, da parte della Funzione di Amministrazione del Personale d'intesa con il Direttore Operativo, redigendo apposito schema che rendiconta il "monte ore" di tutti gli operatori, suddivisi per area. Tale schema viene posto a confronto con gli standards richiesti dalla normativa regionale e archiviato tanto in formato elettronico (*file*) che cartaceo.
- 4.2.9. La Funzione di Amministrazione del Personale, utilizzando le credenziali riservate (password) per accedere al sistema informatico della Regione, compila la "scheda struttura"

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

fornita in formato elettronico dalla Regione, inserendo tutti i dati raccolti ai sensi dei punti precedenti. Successivamente, provvede alla stampa della scheda struttura compilata. Il Direttore Operativo, coadiuvato dalla Funzione di Amministrazione del Personale e, in relazione ai dati sanitari degli ospiti, dal Direttore Sanitario, controlla tutti i dati inseriti nella scheda e verifica l'esistenza dei requisiti prescritti, tanto in relazione agli impianti tecnologici quanto alle dotazioni di personale.

- 4.2.10. Prima della sottoscrizione del rinnovo annuale dei rispettivi contratti con le A.T.S., il Legale Rappresentante della R.S.A. provvede all'invio della "scheda struttura" completa di tutti i dati già verificati ai sensi dei punti precedenti presso la A.T.S. competente entro il termine comunicato annualmente dalla stessa. Una copia della scheda struttura inviata viene altresì conservata presso la R.S.A. in formato cartaceo.
- 4.2.11. La A.T.S. competente provvede alle verifiche di sua competenza e, in assenza di criticità, alla conferma dell'accreditamento. Ove la A.T.S. comunicasse errori e/o omissioni nei dati comunicati, il Legale Rappresentante della R.S.A., coadiuvato dalle altre Funzioni competenti, provvede a verificare la sussistenza dell'errore e/o omissione contestata e, ove possibile, a correggerlo, trasmettendo nuovamente la scheda struttura – o la parte corretta della stessa – alla A.T.S., previa nuova sottoscrizione.

4.3. Procedura per l'introito dei contributi sanitari regionali

- 4.3.1. La delibera della Giunta Regionale n. 12618 del 7.4.2003 ha stabilito che, a decorrere dal 1.5.2003, le prestazioni effettuate nei confronti degli ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali sono remunerate sulla base di tre parametri (mobilità, cognitività e comorbilità) che consentono la classificazione degli ospiti stessi in otto classi, con tariffe differenziate a seconda delle necessità assistenziali connesse a ciascuna classe. Il sistema si fonda sulla compilazione e invio alla A.T.S. competente, con cadenza trimestrale, della Scheda Osservazione Intermedia Assistenza (di seguito: "scheda SOSIA"), che registra i suddetti parametri e la loro eventuale evoluzione nell'arco del trimestre.
- 4.3.2. Il Direttore Sanitario, coadiuvato dal Medico di Nucleo e dall'equipe socio-sanitaria competente in relazione ad ogni

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

ospite, è responsabile della compilazione della scheda SOSIA e della congruenza dei valori attribuiti a ciascun parametro con le scale di valutazione multidimensionale e gli altri strumenti adottati, nonché con le diagnosi e i PAI (“Piano di Accoglienza all’Ingresso”).

- 4.3.3. Il Medico di Nucleo competente provvede a redigere manualmente le schede SOSIA di ogni nuovo ospite, con l’ausilio del Direttore Sanitario, il quale coordina gli interventi delle altre Funzioni e vigila sulla tempestività della compilazione e l’aggiornamento delle schede.
- 4.3.4. Il Direttore Sanitario provvede al controllo delle schede SOSIA compilate nonché, di seguito, alla sottoscrizione delle schede SOSIA definitive prima della loro trasmissione.
- 4.3.5. L’Ufficio della Direzione Operativa delle R.S.A. provvede ad inserire nel Sistema Informatico CRS-SIS i dati delle schede SOSIA definitive, assicurandone la corrispondenza, e sottopone l’elaborato informatico al controllo finale da parte del Direttore Sanitario.
- 4.3.6. L’Ufficio della Direzione Operativa delle R.S.A. provvede, altresì, alla corretta e puntuale indicazione nel Sistema Informatico CRS-SIS dei dati riguardanti la data di ingresso degli ospiti, gli eventuali ricoveri ospedalieri, la data di cessazione, il tutto in conformità dei reports sulla movimentazione degli ospiti compilati dall’amministrazione delle R.S.A.
- 4.3.7. L’Ufficio della Direzione Operativa delle R.S.A., all’esito delle operazioni e dei controlli di cui ai punti precedenti, provvede alla tempestiva trasmissione in via telematica delle schede SOSIA alla A.T.S. competente, sia in occasione dei nuovi ingressi che in occasione dell’aggiornamento trimestrale, previa operazione di criptatura e firma digitale dei flussi, mediante accesso alla postazione abilitata del CRS-SIS. Copia di ogni scheda SOSIA inviata viene altresì conservata presso la R.S.A. in formato cartaceo.
- 4.3.8. L’Ufficio della Direzione Operativa delle R.S.A., coadiuvato dalla Direzione Amministrativa dell’Associazione, è responsabile del controllo della rendicontazione trimestrale alla A.T.S. del contributo dovuto sulla base delle giornate di presenza degli ospiti e delle tariffe giornaliere applicate ad ognuno quali risultanti dalle relative schede SOSIA.
- 4.3.9. La Direzione Amministrativa dell’Associazione provvede alla emissione delle fatture nei confronti delle A.T.S. competenti

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

per gli anticipi mensili (in ragione dell'85% del fatturato di un dodicesimo dell'anno precedente) e per i conguagli trimestrali sulla base della rendicontazione di cui al punto precedente.

- 4.3.10. Ogni fattura emessa nei confronti delle A.T.S. per le prestazioni convenzionate deve essere controllata dall'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria, che ne verifica la conformità a quanto dovuto dalla A.T.S. sulla base della rendicontazione di cui ai due punti precedenti.

4.4. Procedura per la gestione dei contatti e rapporti con la P.A.

Di ogni contatto o rapporto con la P.A. deve essere data debita evidenza scritta; in particolare:

- 4.4.1. di ogni comunicazione scritta da o verso la P.A. deve essere conservata copia, che dovrà essere protocollata;
- 4.4.2. di ogni comunicazione ricevuta o effettuata in via telematica dovrà, parimenti, mantenersi copia archiviata in formato elettronico;
- 4.4.3. relativamente agli incontri con soggetti, ad ogni titolo, appartenenti o rappresentanti la P.A. (fatta eccezione per gli incontri palesemente estranei all'attività aziendale), dovrà conservarsi ogni documento inerente (a titolo di esempio: convocazioni, verbali di ispezioni, ecc.). Anche tali documenti dovranno essere archiviati e conservati secondo quanto prescritto nei precedenti punti.

4.5. Procedura per le ispezioni delle Autorità Pubbliche

Con riferimento all'attività di gestione dei rapporti durante le verifiche e/o ispezioni da parte delle A.T.S. o di altre Autorità Pubbliche (INPS, INAIL, ARPA, Ispettorato del Lavoro, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ecc.), dovranno rispettarsi i seguenti comportamenti:

- 4.5.1. ad esse parteciperà, a seconda della sede e della natura dell'ispezione, uno degli Amministratori Delegati, ovvero il Direttore Operativo, ovvero il Direttore Sanitario della R.S.A. interessata, ovvero il soggetto da questi espressamente delegato;

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- 4.5.2. il soggetto di cui al punto precedente richiederà copia del verbale dell'ispezione;
- 4.5.3. nel caso in cui venga incaricato un professionista esterno che assista l'Associazione nel corso della verifica, detto professionista potrà incontrare i rappresentanti della P.A. solo ed esclusivamente alla presenza di uno dei soggetti menzionati al punto 4.5.1;
- 4.5.4. nel caso in cui l'Autorità ispettiva rilevi difformità ovvero si evidenziassero, comunque ed anche in via presuntiva, criticità, il soggetto che ha redatto il verbale ovvero il responsabile della Funzione coinvolta provvederanno ad informarne tempestivamente l'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria e l'OdV mediante **report** interno.

4.6. Procedura per la gestione dei rapporti contrattuali con Fornitori, Consulenti e Partners

I contratti più rilevanti tra l'Associazione e le Società di Servizio, i Consulenti e Fornitori e in genere i *Partners*, ed in ogni caso i contratti con soggetti che intrattengono rapporti con la P.A., devono:

- 4.6.1. essere definiti per iscritto;
- 4.6.2. prevedere apposita dichiarazione da parte dei medesimi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e del contenuto del Modello, nonché l'impegno ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei reati contemplati nel Decreto o che comunque si pongano in contrasto con lo stesso;
- 4.6.3. prevedere, ove opportuno, apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte dei medesimi delle norme di cui al Decreto (es. clausole risolutive espresse, penali, ecc.).

4.7. Procedura per l'ottenimento di sovvenzioni pubbliche

In caso di richieste di sovvenzioni, erogazioni, contributi, anche per attività di formazione, ovvero finanziamenti di qualsiasi genere da parte di organismi pubblici nazionali o comunitari (diversi da quelli indicati nella procedura descritta al punto 4.3. della presente sezione di Parte Speciale), ovvero partecipazione a bandi o gare pubbliche o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, dovranno rispettarsi le seguenti condotte:

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- 4.7.1. di ogni domanda o richiesta sotto qualsiasi forma effettuata dalla Associazione o dalle strutture aziendali che ad essa fanno capo, verrà redatto apposito **report** sottoscritto dall'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria, contenente l'indicazione dei soggetti coinvolti, dei documenti allegati alla domanda e dell'esito della stessa e/o della procedura;
- 4.7.2. ove la suddetta operazione comporti l'effettivo ottenimento di denaro e/o di altra utilità economicamente rilevante, dovrà essere predisposto dalla Direzione Amministrativa dell'Associazione un apposito rendiconto sulle modalità di effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
- 4.7.3. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle attività di cui al punto precedente (pagamento di fatture, destinazione dei finanziamenti ottenuti, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Amministratore Delegato eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- 4.7.4. l'Amministratore Delegato deve comunicare all'OdV gli atti, le richieste e le comunicazioni inoltrate alla P.A. al fine di ottenere erogazioni pubbliche di qualsiasi genere, benefici ed agevolazioni fiscali e contributive, nonché il loro ottenimento;
- 4.7.5. ogni attività che comporti un flusso finanziario in uscita, dovrà eseguirsi in ottemperanza alle regole in materia di deleghe e poteri di spesa e per il solo fine in ragione del quale debba avvenire l'erogazione;
- 4.7.6. l'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria vigila circa l'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati.

4.8. Procedura per la gestione delle liste d'attesa

Ogni struttura aziendale facente capo all'Associazione che istituisca e gestisca liste d'attesa per l'ingresso di ospiti o utenti, dovrà conformarsi alle seguenti regole:

- 4.8.1. tutti i criteri di gestione delle liste d'attesa adottati dovranno essere rispettosi delle leggi e dei regolamenti nonché delle regole contenute nel Modello e dei valori, principi e regole del Codice Etico; i suddetti criteri dovranno inoltre essere conformi alla *policy* aziendale e chiaramente esplicitati nel documento programmatico di ogni azienda;

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- 4.8.2. la lista d'attesa dovrà risultare su supporto informatico ovvero registro cartaceo sottoscritto dalla Funzione aziendale responsabile, in modo da rispecchiare chiaramente, in ogni momento, il criterio di gestione adottato; ogni eventuale deroga a tali criteri dovrà risultare, parimenti, in modo espresso con l'indicazione dei motivi della deroga e la sottoscrizione del soggetto appartenente alla Funzione aziendale responsabile;
- 4.8.3. ogni contatto, telefonico o personale, con soggetti inclusi nelle liste d'attesa o aspiranti tali (inclusi i parenti di questi), dovrà essere gestito in maniera corretta e rispettosa dei criteri adottati dall'azienda; di ogni contatto dovrà tenersi traccia scritta riportando su apposito registro, cartaceo o informatico, a cura della Funzione aziendale responsabile, i seguenti dati: data e ora della telefonata o dell'incontro, soggetto interlocutore, oggetto sintetico della telefonata o dell'incontro, indicazione dell'accettazione ovvero dei motivi dell'eventuale diniego all'ingresso, sottoscrizione del soggetto responsabile.

4.9. Procedura per la gestione delle assunzioni

Ogni struttura aziendale facente capo all'Associazione che intenda assumere dipendenti, a tempo indeterminato, anche part-time, ovvero a tempo determinato, ovvero intenda conferire incarico a collaboratori, anche in regime di libera professione, dovrà conformarsi ai seguenti comportamenti:

- 4.9.1. ogni esigenza o richiesta di assunzione dovrà essere condivisa dal Direttore Operativo della struttura aziendale, in considerazione dei *budget* di gestione e dei limiti di spesa, sentito l'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria;
- 4.9.2. i *curricula* dei candidati possono essere inviati per posta all'indirizzo della struttura aziendale o dell'Associazione, ovvero via e-mail unicamente all'indirizzo di posta elettronica generale della struttura aziendale, ovvero anche consegnati a mano presso la *reception* delle strutture aziendali, che provvede a consegnarli immediatamente alla Funzione di Amministrazione del Personale. Tutti i *curricula* inerenti le aree di attività dell'Associazione ovvero delle strutture aziendali, sono conservati in apposito archivio informatico o cartaceo a cura della Funzione di Amministrazione del Personale. E' fatto espresso divieto di tenere in considerazione eventuali *curricula* pervenuti a mani dei singoli operatori,

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

dipendenti, dirigenti, collaboratori e componenti degli Organi Sociali dell'Associazione, ovvero presso gli indirizzi di posta elettronica personali di questi ultimi, ovvero comunque presso indirizzi di posta elettronica diversi da quello generale;

- 4.9.3. il responsabile dell'area di attività o della Funzione aziendale cui è destinato il soggetto da assumere, provvede ad una prima selezione dei *curricula* conservati presso la Funzione di Amministrazione del Personale, estraendo una lista dei potenziali candidati da contattare, in funzione delle competenze ed esperienze specifiche di questi ultimi e delle esigenze aziendali, e programmando un calendario dei colloqui coi candidati; la funzione di Amministrazione del Personale provvede a contattare, per telefono o a mezzo posta elettronica, i candidati da selezionare fissando data e ora dei colloqui;
- 4.9.4. il responsabile dell'area di attività o della Funzione aziendale cui è destinato il soggetto da assumere, in presenza del Direttore Operativo, svolge i colloqui coi candidati, assumendone le necessarie informazioni ed accertandosi, per quanto possibile, delle competenze, del livello di preparazione, delle motivazioni e dell'attitudine del candidato alla tipologia di funzioni richieste ed al lavoro in equipe, se del caso invitando il candidato ad una visita della struttura e dei luoghi di lavoro; il colloquio dovrà essere gestito con criteri di correttezza e professionalità, in ossequio alle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché alle regole contenute nel Modello ed ai valori, principi e regole del Codice Etico; è assolutamente vietato, da parte dei soggetti che presenziano ai colloqui, accettare denaro, regali, favori o altra utilità, sia pure di modica entità, da parte del candidato;
- 4.9.5. la scelta del candidato dovrà essere effettuata, entro tempi congrui dalle selezioni e dai colloqui effettuati, dal responsabile dell'area di attività o della Funzione aziendale cui è destinato il soggetto da assumere, e dovrà essere condivisa dal Direttore Operativo; i criteri e le ragioni della scelta dovranno risultare da apposito verbale da redigere e sottoscrivere ad opera del responsabile dell'area di attività o della Funzione aziendale cui è destinato il soggetto da assumere, in consonanza coi criteri indicati al punto precedente; ogni eventuale opinione contraria alla scelta da parte di altro soggetto che ha presenziato ai colloqui dovrà, parimenti, risultare espressamente dal medesimo verbale: in tal caso il responsabile dell'area di attività o della Funzione

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

aziendale cui è destinato il soggetto da assumere riporterà per iscritto sul medesimo verbale i motivi per cui, malgrado la contrarietà espressa da altro soggetto, ritenga comunque di confermare la propria scelta; il verbale è conservato dalla Funzione di Amministrazione del Personale e potrà essere in qualsiasi momento richiesto ed esibito, per le opportune valutazioni di rispettiva competenza, dal Direttore Operativo, dall'Amministratore Delegato e dall'OdV;

- 4.9.6. la decisione definitiva in ordine all'assunzione del candidato prescelto è demandata all'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria, il quale è responsabile delle operazioni di contrattualizzazione del candidato, fatto salvo l'eventuale periodo di prova, nel pieno rispetto di tutte le normative di legge e regolamentari che disciplinano il relativo rapporto di lavoro, nonché delle regole contenute nel Modello e dei valori, principi e regole del Codice Etico;
- 4.9.7. è fatto espresso divieto di assumere alle dipendenze dell'Associazione o di alcuna delle strutture aziendali che fanno capo alla stessa – ovvero di affidare incarichi di collaborazione e/o consulenza a – dipendenti, rappresentanti o funzionari della P.A., dello Stato o delle Comunità Europee, ovvero loro congiunti, parenti o amici, ovvero, ancora, ex dipendenti dei suddetti enti, nell'anno successivo al compimento di un atto di competenza di uno dei predetti soggetti da cui sia derivato un vantaggio, di qualsiasi natura, per l'Associazione o le sue strutture aziendali.

4.10. Procedura per la gestione di versamenti di Enti Locali

In ordine alla gestione dei versamenti effettuati periodicamente da parte del Comune, su conto corrente intestato alla Associazione, di quota della pensione degli ospiti delle R.S.A. a carico dell'Ente Locale, dovranno rispettarsi i seguenti comportamenti:

- 4.10.1. il versamento degli importi è effettuato dal Comune presso il conto corrente bancario appositamente acceso dall'Associazione, accompagnato dalla trasmissione di apposito elenco contenente il riepilogo di ogni importo versato per ciascun ospite a carico del Comune;
- 4.10.2. a seguito della comunicazione dell'estratto conto bancario con l'indicazione degli importi delle quote-pensioni versati dal Comune, il soggetto designato dalla Direzione Amministrativa dell'Associazione procede al prelevamento del corrispondente importo a mezzo contante;

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- 4.10.3. il prelievo dell'importo dal conto corrente viene effettuato a mezzo distinta sottoscritta dal Presidente del C.d.A. e dall'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria; la delega materiale a prelevare è rilasciata a favore del soggetto designato;
- 4.10.4. il contante prelevato deve essere controllato e successivamente consegnato presso la Direzione Operativa della R.S.A., dove viene suddiviso per ogni ospite e consegnato, in busta, direttamente a ciascun ospite ovvero, se questi non è autosufficiente, ai familiari del medesimo, previa sottoscrizione da parte dell'ospite o del familiare di apposita ricevuta conservata presso gli archivi della Direzione Amministrativa;
- 4.10.5. in caso di decesso dell'ospite, il contante non utilizzato deve essere restituito al Comune previa compilazione di apposita distinta;
- 4.10.6. di ogni comunicazione, anche a mezzo posta elettronica, intervenuta da parte del Comune o nei confronti dello stesso, deve conservarsi copia archiviata in file elettronico ovvero cartaceo.

Sono fatte espressamente salve le Procedure di maggiore tutela o più specifiche vigenti all'interno dell'Associazione o delle strutture aziendali che ad essa fanno capo, per lo svolgimento di attività connesse ai processi sensibili di cui alla presente Parte Speciale.

In tal senso, il Modello non è da intendersi come un'entità statica, ma verrà continuamente adeguato in linea con le modifiche organizzative e di processo che l'Associazione riterrà di disporre.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle eventuali segnalazioni ricevute, lo stesso effettua periodicamente verifiche a campione sulle attività sensibili descritte nella presente Parte Speciale, al fine di validare la corretta esecuzione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello, testandone e monitorandone l'efficacia e adeguatezza.

Per l'esecuzione di detti compiti, l'OdV può avvalersi della collaborazione delle risorse aziendali e deve essergli garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE SEZIONE B

REATI SOCIETARI E TRIBUTARI

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

1. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI E TRIBUTARI

La presente Sezione di Parte Speciale (B) è dedicata specificamente alla prevenzione dei reati contemplati nell'art. 25-ter del Decreto, introdotto dal D. Lgs. 61/2002 e modificato dalla recente Legge 27 maggio 2015, n. 69, entrata in vigore il 14 giugno 2015, nonché dei reati tributari, disciplinati dall'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto.

Non si è ritenuto di includere i c.d. Reati Finanziari, introdotti dall'art. 25-*sexies* del Decreto, non essendo l'Ente "Società quotata nei mercati finanziari" e risultando, quindi, del tutto improbabile se non impossibile una loro commissione nell'interesse od a vantaggio dell'Ente.

Si rileva che sino all'entrata in vigore della succitata Legge 27 maggio 2015, n. 69, la punibilità per i reati societari era espressamente prevista dall'articolo 25-ter del Decreto, soltanto allorché tali reati fossero "*commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica*".

La Legge n. 69/2015, in vigore dal 14 giugno 2015, ha, tuttavia, abrogato il primo comma dell'art. 25-ter del Decreto nella parte in cui prevedeva la punibilità dei reati societari **soltanto** in presenza delle suindicate condizioni, e, quindi, per effetto di tale modifica normativa, l'Ente oggi è chiamato a rispondere a titolo di responsabilità amministrativa in ipotesi di commissione dei reati societari di seguito descritti, a prescindere dal fatto che tali reati siano "*commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica*".

Occorre, peraltro, ribadire che l'Ente potrà incorrere nella responsabilità amministrativa esclusivamente in presenza dei requisiti previsti dalla normativa ed enunciati nella parte generale del presente Modello, tra i quali "*l'interesse o vantaggio*" (art. 5 D.Lgs.vo 231/2001). Quindi la nuova formulazione normativa dell'art. 25-ter D.Lgs.vo 231/2001 opera più formalmente che sostanzialmente un allontanamento dai criteri di imputazione generale previsti dall'art 5 del D.Lgs.vo 231/2001, criteri che pertanto trovano applicazione anche in ambito societario nonostante la dubbia tecnica di redazione del testo di legge (cfr. Cass. Pen. Sez. V, 4 marzo 2014, n. 10265).

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Le fattispecie di reati societari contemplate nel Decreto, in astratto ipotizzabili per l'attività compiuta nell'ambito dell'Associazione sono le seguenti:

➤ **Art. 2621 c.c.: reato di false comunicazioni sociali.**

Tale norma punisce oggi gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La norma non apporta alcuna modifica in relazione ai soggetti attivi del reato, mentre introduce importanti novità sulla struttura del reato. Nello specifico: il reato non viene più configurato come contravvenzione, bensì come un delitto, sanzionato più gravemente; scompaiono le soglie di non punibilità previste dai commi III e IV della precedente formulazione; cambia il riferimento al dolo (permane il fine del conseguimento dell'ingiusto profitto, ma viene meno "l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" e si introduce il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte); scompare il riferimento alla omissione di informazioni, che viene sostituito dalla omissione di fatti materiali rilevanti; è introdotto l'elemento oggettivo ulteriore della concreta idoneità dell'azione od omissione a indurre altri in errore.

Risponde di detto reato anche il soggetto privo della qualifica richiesta dalla norma, se ha agito in concorso con uno dei soggetti indicati quali autori materiali del reato (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori). Tra i soggetti che possono commettere reato vi è anche l'amministratore di fatto, come definito dall'art. 2639 c.c..

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

➤ **Art. 2625 c.c.: reato di impedito controllo.**

La norma punisce gli amministratori che, attraverso l'occultamento di documenti o altri artifici, ostacolano o impediscono lo svolgimento delle attività di controllo dei soci e degli organi sociali.

La pena è aumentata se la condotta ha arrecato un danno ai soci.

Soggetti attivi del reato possono essere anche gli amministratori di fatto, ai sensi dell'art. 2639 c.c..

➤ **Art. 2636 c.c.: reato di illecita influenza sull'assemblea.**

Tale delitto può essere commesso da qualunque soggetto che determini la maggioranza in assemblea, con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

➤ **Art. 2629 c.c.: reato di operazioni in pregiudizio dei creditori.**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

➤ **Art. 2629-bis c.c.: reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi.**

Il reato si perfeziona qualora l'amministratore che abbia un qualsiasi interesse in una determinata operazione societaria ometta di darne comunicazione ai sensi di legge, cagionando un danno alla medesima.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati all'ente dall'utilizzazione di un vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie, o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

➤ **Art. 2638 c.c.: reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza.**

Il reato in questione si perfeziona allorché i responsabili dell'ente preposti alla redazione dei documenti societari e in generale i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, esponzano fatti materiali non corrispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria o qualora quegli stessi soggetti comunque ostacolino le predette funzioni di vigilanza con qualsiasi mezzo (anche omettendo le comunicazioni obbligatorie).

Il Decreto Fiscale 2020 (D.L. 124/2019, convertito con modificazioni nella Legge 157/2019, in vigore dal 24 dicembre 2019), ha inserito i **reati tributari** nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, introducendo l'articolo 25-*quinqüiesdecies* nel Decreto 231.

I reati tributari erano considerati "i grandi assenti" nel catalogo dei reati presupposto.

A seguito dell'entrata in vigore, in data 30 luglio 2020, del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, il Governo italiano ha dato attuazione alla Legge delega 4 ottobre 2019, n. 117 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea", ampliando il novero dei reati tributari di cui all'art. 25-*quinqüiesdecies* del Decreto.

Le fattispecie di reati tributari contemplate nel Decreto, in astratto ipotizzabili per l'attività compiuta nell'ambito dell'Associazione sono le seguenti:

➤ **Art. 2 D.Lgs.vo 274/2000: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.**

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Il reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Nella norma di cui all'articolo 2 D.Lgs.vo 274/2000 vi è la nozione di "frode fiscale" accolta dal Legislatore del 2000.

Il bene giuridico tutelato della fattispecie è l'interesse dell'Erario a percepire i tributi (mentre la previgente legge del 1982 proteggeva l'interesse del Fisco al corretto svolgersi dell'accertamento tributario).

Il soggetto attivo del reato è il contribuente ai fini delle imposte dirette o IVA, oppure l'amministratore, il liquidatore o rappresentante del contribuente soggetto a imposizione.

La fattispecie in oggetto individua un reato di pericolo o di mera condotta, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto, anticipandola al momento della commissione della condotta tipica.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice è il dolo specifico, ossia la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Il reato è a consumazione istantanea, ossia si verifica nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale. Infatti, la predisposizione e la registrazione dei documenti attestanti le operazioni inesistenti sono condotte meramente preparatorie e non sono punibili, nemmeno a titolo di tentativo, per espressa previsione del legislatore (art. 6 D.Lgs.vo 74/2000).

L'elemento oggettivo del delitto è realizzato mediante i due seguenti comportamenti:

-la predisposizione delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti e la loro registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o la loro detenzione a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria;

-l'indicazione nelle dichiarazioni relative a dette imposte di elementi passivi fittizi.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Un'operazione è inesistente quando la stessa non è mai stata realizzata (inesistenza oggettiva assoluta), ovvero quando è stata realizzata soltanto in termini quantitativi differenti e inferiori rispetto a quelli rappresentati cartolarmente, ovvero quando l'operazione è stata realizzata tra soggetti diversi da quelli effettivi (inesistenza oggettiva relativa).

In entrambi i casi suindicati di inesistenza delle operazioni l'utilizzatore consegue un vantaggio fiscale indebito (sia ai fini delle imposte dirette, sia ai fini IVA), attraverso l'indicazione nelle relative dichiarazioni di elementi passivi fittizi, che gli garantiscono la riduzione del proprio reddito.

➤ **Art. 3 D.Lgs.vo 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.**

Il reato punisce chiunque, fuori dei casi previsti dal succitato articolo 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 D.Lgs.vo 74/2000 non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Soggetto attivo del reato è chiunque sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o ai fini dell'IVA.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice è il dolo specifico, ossia la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto

Per la configurabilità dell'elemento oggettivo della norma incriminatrice è richiesto il compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero l'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento o ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

E', altresì, richiesto il superamento delle soglie indicate.

La non veritiera dichiarazione, ai fini della configurabilità del delitto in esame, deve essere preceduta dall'effettuazione di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento o ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Le operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente sono le operazioni apparenti, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti. Sono escluse le operazioni prive di sostanza economica, effettuate rispettando le norme tributarie ma al solo fine di ricevere vantaggi fiscali indebiti (articolo 1, comma *g-bis* D.Lgs.vo 74/2000 e articolo 10-*bis* Legge 212/2000).

I mezzi fraudolenti, indicati nell'articolo 3 D.Lgs.vo 74/2000, sono le condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà (articolo 1, comma *g-ter* D.Lgs.vo 74/2000).

Si può qualificare come mezzo fraudolento qualunque artificio idoneo ad ostacolare l'accertamento della falsa rappresentazione contabile (si pensi, ad esempio, all'utilizzo di documentazione contraffatta e alterata).

Per quanto concerne il superamento delle soglie indicate dalla norma, ai fini della configurabilità del reato, la giurisprudenza prevalente ritiene che le soglie di punibilità abbiano natura di elementi costitutivi del reato (e non di condizione obiettiva di

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

punibilità). Di talché il dolo deve consistere nella coscienza e volontà del superamento delle soglie di punibilità.

➤ **Art. 8, comma 1 e comma 2-bis D.Lgs.vo 74/2000: emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.**

La norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, obbligato o meno alla tenuta delle scritture contabili, emetta delle false fatture, al fine di consentire a terzi un indebito e fraudolento abbassamento dell'imponibile fiscale, relativo alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Il delitto è punito a titolo di dolo specifico. E' necessario, quindi, che in capo all'agente risieda la consapevolezza e volontà di porre in essere la specifica condotta sanzionata, ossia di emettere o rilasciare le fatture per operazioni inesistenti al fine specifico di consentire a terzi di dichiarare il falso al fisco.

Come già indicato per il reato di dichiarazione fraudolenta, ai sensi dell'articolo 2 D.Lgs.vo 74/2000, un'operazione è inesistente quando la stessa non è mai stata realizzata (inesistenza oggettiva assoluta), ovvero quando è stata realizzata soltanto in termini quantitativi differenti e inferiori rispetto a quelli rappresentati cartolarmente, ovvero quando l'operazione è stata realizzata tra soggetti diversi da quelli effettivi (inesistenza oggettiva e soggettiva relativa).

Il reato si consuma con l'emissione o il rilascio del primo documento fiscale falsificato, nonostante il rilascio o l'emissione di più fatture o documenti, nell'arco del periodo di imposta, realizzi un unico delitto.

A differenza dei reati cosiddetti dichiarativi (artt. 2 e 3 D.Lgs.vo 74/2000 sopra analizzati), il reato *de quo* si connota come un reato di pericolo, in quanto non è necessario, ai fini della punibilità, che i documenti fiscali siano effettivamente utilizzati, bensì è sufficiente la loro mera "emissione" o il "rilascio", ossia che i documenti escano

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

dalla sfera individuale del reo per entrare nella disponibilità dei terzi, proiettando, dunque, effetti giuridici all'esterno.

In eccezione ai principi sul concorso di persone nel reato, l'emittente di fatture per operazioni inesistenti non concorre con chi utilizza tali fatture in dichiarazione; quest'ultimo commette il reato di dichiarazione fraudolenta, previsto e punito dall'articolo 2 D.Lgs.vo 74/2000 (come disposto dall'articolo 9 D.Lgs.vo 74/2000).

➤ **Art. 10 D.Lgs.vo 74/2000: occultamento o distruzione di documenti contabili.**

Tale norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Anche in tale fattispecie è richiesto il dolo specifico, ossia la consapevolezza e volontà di occultare o distruggere le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero al fine di consentire l'evasione a terzi.

Le condotte penalmente rilevanti possono consistere sia nella distruzione, sia nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione. Tali condotte sono alternative e all'una conseguono effetti distinti rispetto all'altra, in riferimento al momento consumativo del reato.

Infatti, mentre la distruzione dei documenti contabili realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione contabile, l'occultamento – consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori – costituisce un reato permanente che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale.

➤ **Art. 11 D.Lgs.vo 74/2000: sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.**

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Tale norma punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

E' altresì punito chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Il soggetto attivo del reato è il debitore di imposta.

L'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie è il dolo specifico, ossia la conoscenza e volontà, in capo al reo, di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute, al fine di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impovertimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta

Il reato è considerato di pericolo concreto e non di mero pericolo, poiché la condotta deve essere idonea alla lesione dell'oggetto di tutela e il fine della condotta deve essere specificamente quello della sottrazione al pagamento delle imposte, che costituisce il concreto danno erariale.

Il bene giuridico protetto dalla norma è il corretto funzionamento di riscossione coattiva in relazione al diritto di credito dell'Erario.

La condotta può consistere:

- nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni (ossia un'attività di materiale sottrazione di disponibilità);
- nell'indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (ossia un'attività di falsificazione della consistenza patrimoniale).

Un orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene che il reato possa configurarsi anche qualora, a seguito del compimento degli atti fraudolenti, avvenga comunque il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

2. ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI E TRIBUTARI

Tenuto conto della natura associativa e non societaria che riveste l'Ente, si ritiene che le aree di attività più specificamente a rischio, sia pure teorico, di commissione dei reati societari sopra analizzati (processi sensibili) siano legate:

- alla redazione ed alla tenuta della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili;
- alla predisposizione dei bilanci, delle relazioni sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
- alla predisposizione delle comunicazioni a terzi, relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- alle comunicazioni alle Autorità di vigilanza ed ai rapporti con l'Agenzia delle Entrate e con le altre autorità ispettive, nonché con gli organi di informazione e stampa;
- alle attività in potenziale conflitto di interessi e, in particolare, potenzialmente pregiudizievoli per i soci, i creditori e i terzi;
- alla gestione delle risorse finanziarie;
- alla gestione degli acquisti di beni e servizi;
- alla selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale;
- ai rapporti con l'Organo di Controllo;
- alla documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alle attività di impresa;
- emissione e contabilizzazione di fatture/note di credito;
- gestione delle note spese;
- calcolo dell'obbligazione tributaria e correlati adempimenti dichiarativi;
- ricerca, selezione e qualifica dei fornitori.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Destinatari della presente Sezione Speciale sono i Destinatari del Modello con particolare riferimento a tutti gli Associati, al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente, all'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria, alla Direzione Amministrativa dell'Associazione ed ai suoi impiegati, ai Direttori Operativi, all'Organo di Controllo nonché ai professionisti, consulenti e collaboratori che svolgono attività a favore dell'Associazione nel settore societario, finanziario, fiscale, contabile, lavoristico e previdenziale.

Questi, nell'elaborazione, svolgimento ed esecuzione delle operazioni nell'ambito delle attività sensibili indicate nel paragrafo precedente, adottano regole di comportamento conformi ai principi generali di comportamento di seguito esposti, al fine di prevenire il verificarsi dei reati societari rilevanti per l'Associazione e previsti dal Decreto.

Si evidenzia che costituiscono presupposto e parte integrante dei principi di comportamento qui indicati, dei principi specifici e dei criteri per la definizione delle procedure di prevenzione, i valori e principi esposti nel Codice Etico adottato dalla Associazione, allegato al presente Modello.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Sezione di Parte Speciale devono essere oggetto di apposita segnalazione da parte di tutti i dipendenti e degli Organi Sociali, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- a) astenersi da ogni comportamento tale da integrare le fattispecie previste dai reati contemplati nella presente Sezione;
- b) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla tenuta della contabilità ed alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire agli Associati e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Associazione;

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- c) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori o dei terzi in genere;
- d) assicurare il regolare funzionamento della Associazione e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- e) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza;
- f) astenersi da comportamenti che impediscano materialmente o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo contabile della gestione sociale da parte dell'Organo di Controllo;
- g) tenere rapporti improntati a principi di correttezza, responsabilità e trasparenza con gli istituti di credito e gli altri *partners* commerciali;
- h) astenersi dal divulgare a terzi, direttamente o indirettamente, informazioni privilegiate relative all'Associazione o alle strutture aziendali che a questa fanno capo, che non siano di pubblico dominio, di cui siano venuti in possesso in virtù del loro rapporto di lavoro, funzione o ruolo all'interno dell'Ente.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole generali elencate al precedente capitolo 3, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi specifici e le procedure di seguito espone in relazione ai singoli processi sensibili.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

4.1. Contabilità, Bilancio ed altre comunicazioni sociali

Per la prevenzione dei reati di cui alla presente Sezione la tenuta della contabilità e la redazione del bilancio annuale devono conformarsi a specifici principi procedurali, che prevedono quanto segue:

- 4.1.1. per ogni operazione contabile deve essere conservata negli archivi della Direzione Amministrativa dell'Associazione un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta in modo da consentire: a) l'agevole registrazione contabile; b) l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità; c) la ricostruzione accurata delle operazioni;
- 4.1.2. l'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria, coadiuvato dal personale amministrativo-contabile, deve curare che la documentazione contabile idonea alla redazione del bilancio venga predisposta e diffusa secondo veridicità e correttezza e che vengano assicurati i principi di chiarezza e completezza;
- 4.1.3. devono essere determinati con chiarezza e correttezza i criteri contabili da adottare per la definizione delle poste del bilancio civilistico e le modalità operative per la loro contabilizzazione; ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili dovrà trovare adeguata giustificazione scritta da parte della Direzione Amministrativa;
- 4.1.4. il sistema informatico di supporto alla produzione contabile deve garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione delle singole postazioni che inseriscono i dati nel sistema;
- 4.1.5. ai sistemi informatici possono accedere unicamente i soggetti autorizzati secondo le direttive interne ed in possesso delle necessarie credenziali di accesso (*passwords*);
- 4.1.6. deve essere stabilita e comunicata in modo inequivoco a tutti gli operatori interessati la tempistica per la consegna dei documenti di bilancio alle funzioni responsabili e per gli eventuali depositi pubblici previsti dalla legge;
- 4.1.7. l'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria è responsabile dell'adeguatezza – in relazione alle caratteristiche dell'Ente – e dell'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio, nonché la corrispondenza di questo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la sua idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione;

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- 4.1.8. qualora talune operazioni ovvero la valutazione di alcune poste contabili siano caratterizzate da una discrezionalità di apprezzamento che possa comportare significativi riflessi sotto il profilo patrimoniale o fiscale, l'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria è tenuto ad acquisire la preventiva approvazione di tali operazioni e/o valutazioni da parte del C.d.A., sentito se del caso l'Organo di Controllo.

Resta inteso che ogni criticità nello svolgimento e controllo delle suddette attività dovrà essere tempestivamente segnalata all'OdV, il quale avrà accesso ad ogni documento inerente.

4.2. Esercizio dei poteri di controllo contabile sulla gestione sociale

Per la prevenzione dei reati di cui alla presente Sezione, in attuazione del principio di comportamento che impone di assicurare il regolare funzionamento della Associazione e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare, le relative attività devono essere svolte nel rispetto dei seguenti principi procedurali:

- 4.2.1. dovrà essere garantita la tempestiva trasmissione all'Organo di Controllo di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali l'Organo di Controllo debba esprimere un parere;
- 4.2.2. dovrà essere messa a disposizione dell'Organo di Controllo tutta la documentazione inerente la gestione dell'Associazione per le verifiche proprie di tale organo;
- 4.2.3. dovranno essere comunicate all'Organo di Controllo le cariche assunte dai membri del CdA e dai dirigenti dell'Associazione nonché le partecipazioni o interessenze, dirette o indirette, da parte di questi o dell'Associazione in altri enti o imprese le quali, per natura o tipologia, possono lasciar prevedere la possibilità di insorgenza di conflitti di interesse;
- 4.2.4. dovranno prevedersi riunioni periodiche tra l'Organo di Controllo, l'OdV e gli altri organi sociali per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

4.3. Comunicazioni alle Autorità di vigilanza

E' previsto che le attività sociali soggette a vigilanza siano svolte nel rigoroso rispetto delle procedure aziendali esistenti, nonché a quelle che si renderanno eventualmente necessarie in ragione della specificità delle stesse. Massima attenzione sarà posta in merito alle segnalazioni periodiche alle Autorità competenti per legge, all'invio alle stesse della documentazione prevista dalla legge o su espressa richiesta di dette autorità, nonché ai comportamenti da osservare nel corso delle eventuali ispezioni, rispetto ai quali si richiama la procedura di cui al punto 4.5 della Parte Speciale Sezione A.

4.4. Adunanze assembleari

Nell'attività di preparazione delle riunioni assembleari e di verbalizzazione delle stesse ci si dovrà attenere a quanto previsto dai principi generali di cui al precedente capitolo 3 nonché dal Codice Etico.

In ogni caso, è fatto divieto assoluto di compiere atti simulati o fraudolenti idonei a determinare la maggioranza in assemblea (ad esempio facendo intervenire soggetti non legittimati a partecipare).

Chiunque venisse a conoscenza di fatti idonei all'illecita influenza sull'assemblea ne darà immediata comunicazione all'OdV anche in forma scritta anonima.

4.5. Modalità di gestione delle risorse finanziarie

In relazione alla gestione delle risorse finanziarie, alle modalità di fatturazione, ed alla gestione dei pagamenti in entrata e in uscita, devono essere rispettati i seguenti principi procedurali:

- 4.5.1. in relazione alle attività di fatturazione, deve essere utilizzato un apposito programma informatico che consenta accessi differenziati, a seconda del ruolo, da postazioni diverse, in modo che ogni operatore possa inserire e modificare soltanto i dati relativi alla propria funzione;
- 4.5.2. in particolare, con riferimento alla fatturazione delle rette delle R.S.A., l'operatore deputato ad inserire i dati strutturali per l'effettuazione delle fatture (nominativo ospiti, tipologia di camera, date, ecc.) deve essere sempre diverso dall'operatore che, sulla base di tali dati strutturali, calcola gli importi e provvede alla fatturazione;

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- 4.5.3. il controllo finale delle fatture da emettere è compito della Direzione Amministrativa;
- 4.5.4. tutti gli ordini per acquisti devono essere trasmessi dalle strutture alla Direzione Amministrativa a mezzo richiesta di acquisto da parte del relativo responsabile;
- 4.5.5. ogni ordine d'acquisto relativo alla gestione ordinaria deve essere previamente autorizzato dal responsabile della struttura operativa e, successivamente, dall'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria; tutti gli ordini che eccedono l'importo di Euro 100.000 (centomila) dovranno essere autorizzati, oltre che dall'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria, dal Presidente del C.d.A. dell'Associazione, salvo apposita delibera del Consiglio;
- 4.5.6. le consegne degli ordini effettuate direttamente presso le strutture devono avvenire previo carico delle rispettive bolle, che saranno poi trasmesse in copia alla Direzione Amministrativa per i relativi controlli di conformità sulle fatture ricevute;
- 4.5.7. tutti i pagamenti, di norma a mezzo remote-banking, devono essere effettuati dalla Direzione Amministrativa e devono essere previamente autorizzati dall'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria o dal Presidente del C.d.A.;
- 4.5.8. in ogni caso, l'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria, coadiuvato dalla Direzione Amministrativa, provvede a verificare l'effettiva debenza e congruità di ogni pagamento prima che lo stesso sia autorizzato;
- 4.5.9. ogni operazione a mezzo contante va giustificata mediante specifica distinta, ogni prelievo deve essere autorizzato dalla Direzione Amministrativa;
- 4.5.10. sono vietate operazioni di pagamento in contanti di valore superiore ai limiti di legge;
- 4.5.11. il pagamento di eventuali note spese dovrà essere autorizzato dal responsabile della struttura del richiedente e dall'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa;
- 4.5.12. ogni fattura, sia attiva che passiva, nota di credito, ordine d'acquisto, bolla di consegna, nonché ogni altro documento, dovrà essere protocollato ed archiviato in luogo o con modalità idonee alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in esso contenuti e di evitare danni e smarrimenti.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Sono fatte salve eventuali procedure più specifiche o di maggiore tutela, vigenti o che venissero adottate in futuro per lo svolgimento di attività connesse ai processi aziendali sensibili delle singole realtà.

5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti dell'OdV, con riferimento specifico alla Sezione in argomento, sono i seguenti:

- monitoraggio e verifiche periodiche dell'efficacia delle procedure interne e delle regole di *corporate governance* per la prevenzione dei reati societari;
- verifica dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o di qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

L'OdV deve riportare al C.d.A., in sede di relazione annuale, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE **SEZIONE C**

**I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE
GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON LA VIOLAZIONE
DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA
DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO**

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

1. I REATI PRESUPPOSTO DELLA SEZIONE C

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*septies*, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti giuridici ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Si provvede di seguito a fornire una breve descrizione di tali reati.

- ***Art. 589 c.p.: reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;***

- ***art. 590, III comma, c.p.: reato di lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.***

L'art. 589 c.p. punisce le condotte poste in essere in violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, quando da esse derivi la morte di una o più persone.

La locuzione (norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) va intesa come comprensiva non solo delle leggi specificatamente dirette ad essa, ma anche di tutte le altre norme che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi.

Il reato è punito a titolo di colpa, potendosi, dunque, l'evento da cui deriva la responsabilità penale, verificarsi per imprudenza, negligenza o imperizia ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

L'articolo 590 c.p. (lesioni personali colpose) punisce le condotte poste in essere in violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, quando da esse derivino lesioni personali gravi o gravissime.

Ai sensi dell'articolo 583, comma I, codice penale, "la lesione personale è **grave** 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

permanente di un senso di un organo”.

Ai sensi dell'articolo 583, comma II, codice penale, “la lesione personale è **gravissima** se dal fatto deriva 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo, della capacità di procreare, ovvero una permanente grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”.

Il reato è punito a titolo di colpa, potendosi dunque l'evento da cui deriva la responsabilità penale verificarsi per imprudenza, negligenza o imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

È interessante osservare che, a differenza degli altri reati presupposto, previsti dal Decreto attuativo della responsabilità amministrativa degli enti, reati che richiedono la consapevolezza della volontarietà dell'azione e si configurano, pertanto, come reati dolosi, nelle ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, sopra descritte, la condotta è colposa, ossia l'evento non è voluto dall'agente, bensì si è verificato per imprudenza, negligenza o imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

Invero, tale aspetto mal si concilia con il requisito richiesto dall'art. 5 del Decreto, vale a dire quello per cui la condotta del reo, per avere rilevanza agli effetti della responsabilità dell'ente, dev'essere compiuta nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

Sul punto la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, in ipotesi di commissione, da parte di soggetti apicali o sottoposti, di reati di natura colposa, quali l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, l'interesse o vantaggio dell'ente consista in un risparmio, da parte dell'ente stesso, di tempo e di costi in tema di predisposizione di tutti i sistemi e gli accorgimenti di sicurezza necessari in materia di igiene e salute sul lavoro.

2. ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLA PERSONA GIURIDICA

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Il D. Lgs.vo n. 81/2008 ha stabilito quali sono i requisiti che un Modello di organizzazione e gestione deve avere per essere idoneo e avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, indicate nel D. Lgs.vo n. 231/2001.

Il Modello avente efficacia esimente, secondo la norma indicata, deve essere adottato ed efficacemente attuato, “assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, prodotti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate”.

Per avere efficacia esimente, il Modello deve inoltre prevedere idonei sistemi di registrazione delle attività descritte, nonché un’organizzazione di funzioni, competenze tecniche e poteri per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio e un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Deve, infine, prevedere un idoneo sistema di controllo sulla sua attuazione e di eventuale revisione dello stesso, quando siano scoperte significative violazioni delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

3. ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

Dalla mappatura effettuata sui processi aziendali è emerso che il rischio teorico di configurabilità delle fattispecie criminose di cui alla presente sezione di Parte Speciale è legato:

- al ricovero nelle due strutture delle R.S.A. di degenti, anche non autosufficienti, di consueto per lunghi periodi di tempo, con i rischi connessi, ad esempio, alla movimentazione degli stessi;
- alla sottoposizione dei pazienti a trattamenti sanitari, ivi compresa la somministrazione di farmaci e di vaccini;
- ai rischi di diffusione epidemica nelle due strutture delle R.S.A. e nel Liceo;
- all'ipotesi che gli ospiti degenti si allontanino senza autorizzazione dalle strutture di ricovero;
- ai rischi per gli operatori sanitari nell'espletamento delle rispettive mansioni;
- ad ogni violazione dell'obbligo, *ex lege*, per tutte le strutture che fanno capo all'Associazione, di attuazione di procedure di emergenza, nonché di predisposizione del documento di valutazione dei rischi, con relativo adeguamento dell'organizzazione, degli ausili, degli spazi, dei compiti di ciascun operatore ecc.;
- ad ogni violazione dell'obbligo, *ex lege*, per tutte le strutture che fanno capo all'Associazione, di adozione delle procedure in materia antinfortunistica e di tutela della salute e dell'igiene sul lavoro, nonché di quelle specificamente adottate in materia di prevenzione e contrasto della diffusione di virus epidemici;
- al rischio di gestione dolosa dei rapporti tra i dipendenti/collaboratori/organi sociali dell'Ente con il consulente esterno in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché in materia di protezione e prevenzione dei rischi per i lavoratori, qualora tale gestione dolosa avvenga

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

nell'interesse o a vantaggio dell'Ente (ad esempio, omettendo o limitando i controlli necessari, gli adeguamenti delle strutture, la predisposizione di ausili, in violazione della normativa vigente, con ciò procurando un vantaggio all'Ente, in termini di risparmio di tempi e di costi in relazione all'attività in materia di sicurezza).

Circa l'individuazione e analisi dei rischi potenziali, occorre rimarcare che i reati oggetto della presente Parte Speciale potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'Ente e/o alle strutture aziendali che vi fanno capo, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro: pertanto l'analisi delle possibili modalità attuative dei reati coincide, in massima parte, con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata *ex lege*.

Pertanto, con riferimento ai profili di rilevanza *ex lege* n. 123/2007, il presente Modello Organizzativo, per essere efficacemente attuato, dovrà utilmente essere integrato con il "sistema" degli adempimenti aziendali che scaturiscono dagli obblighi di prevenzione e protezione imposti dall'ordinamento legislativo e con le procedure interne predisposte sulla base delle esigenze di gestione della sicurezza sul lavoro.

Con riferimento, in particolare, alla gestione della sicurezza nei luoghi in cui prestano attività lavorativa i dipendenti dell'Ente, la politica generale di prevenzione adottata dall'Associazione trae origine dall'applicazione, dapprima, del D. Lgs. 626/94 e, successivamente, del D.Lgs. 81/08 riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, al fine di impostare un Sistema di Prevenzione che non esaurisca il proprio scopo nell'ottemperanza agli obblighi di legge.

Il suddetto presidio mira a garantire la massima efficacia di intervento al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza e al Medico Competente.

L'Associazione si impegna ad adottare ogni regola di perizia, prudenza e diligenza volta a garantire il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei propri dipendenti sul posto di lavoro e il corretto mantenimento e l'adeguatezza alle normative degli strumenti utilizzati nello svolgimento della propria attività.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

L'Associazione programma, con cadenza annuale, nel Documento di Valutazione dei Rischi, gli interventi strutturali, organizzativi e gli acquisti necessari a migliorare la sicurezza dei lavoratori.

Occorre, da ultimo, rilevare che l'Associazione e le strutture aziendali che alla stessa fanno capo possono affidare, in diversi ambiti anche assai rilevanti, l'esecuzione di servizi a soggetti giuridici terzi in regime di appalto di opere e servizi privati (ad es. il servizio mensa e quello di smaltimento dei rifiuti). Sotto tale profilo, pertanto, l'Associazione assumerà la veste di **committente** di opere e servizi e come tale non sarà assolutamente esente da rischi relativi alla verifica di eventi mortali o di lesioni gravi o gravissime occorrenti a lavoratori dipendenti delle società appaltatrici o subappaltatrici.

4. PRINCIPI GENERALI E SPECIFICI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

4.1. Regole e principi generali di comportamento.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti, dirigenti e amministratori dell'Associazione, nonché dai fornitori e consulenti (anche infermieri e medici a libera professione) della stessa, nonché, in generale, da tutti i Destinatari del presente Modello.

Pertanto, la presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Conseguentemente, ogni violazione inerente tali norme sarà oggetto di valutazione ed eventuale sanzione da parte dell'Associazione.

L'Associazione, al fine di tutelare i lavoratori dai rischi connessi all'attività lavorativa, ha adottato un sistema organizzativo basato sui seguenti principi:

1. pianificazione del sistema di organizzazione e gestione della salute e sicurezza del lavoratore, anche attraverso l'adozione di

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

un documento di Politica, denominato “Il sistema di gestione della sicurezza”, relativo alle due RSA, emesso nel 2009 e successivamente aggiornato, conforme con le vigenti leggi sul tema, documento che definisce gli indirizzi e gli obiettivi generali in materia di salute e sicurezza, diffuso e periodicamente riesaminato e che prevede, altresì, l’aggiornamento alla legislazione rilevante, nonché gli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

2. previsione di un chiaro e formale sistema di deleghe e di funzioni che rispetti i principi ormai consolidati in giurisprudenza: idoneità tecnico-professionale del delegato, autonomia decisionale e finanziaria del delegato, vigilanza, senza ingerenza, sull’attività del delegato, certezza e consapevolezza del delegato;
3. predisposizione di un documento di valutazione dei rischi (DVR) che determini le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare in materia di sicurezza.
4. adozione di un sistema che individui precisi ruoli, responsabilità e modalità per l’approvazione e l’aggiornamento della valutazione dei rischi;
5. predisposizione di un piano di controllo, di verifica e di tracciabilità dell’affidamento dei compiti e delle mansioni ai lavoratori, i quali dovranno essere adibiti a mansioni in base alle capacità e condizioni degli stessi anche in rapporto alla loro salute, prevedendo anche la partecipazione del Medico competente e dell’RSPP nella definizione dei ruoli e delle mansioni stesse (con riferimento alle tematiche della salute e sicurezza);
6. adozione di un piano per il controllo della gestione, distribuzione, tracciabilità della stessa e mantenimento in efficienza dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), in modo che sia sempre garantite l’approvvigionamento, l’idoneità, la resistenza e l’efficienza degli stessi;
7. adozione di un piano della gestione delle emergenze, anche in relazione alla diffusione di epidemie all’interno delle strutture facenti capo all’Associazione, nonché del rischio di incendio, attraverso l’individuazione dei provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione (o deterioramento dell’ambiente esterno), delle misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, delle modalità di eventuale chiusura delle strutture in caso di epidemia (anche prevedendo l’eventuale evacuazione degli ospiti delle R.S.A. e

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

degli studenti del Liceo), delle modalità di abbandono del luogo di lavoro o della zona pericolosa in cui si verifica il pericolo (grave e immediato), compreso l'incendio, delle modalità di intervento dei lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione e di pronto soccorso, delle modalità/tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza;

8. previsione di un calendario (e regolare svolgimento) di incontri periodici di tutte le figure competenti per la verifica e la gestione delle tematiche riguardanti la salute e la sicurezza e previsione della diffusione all'interno della Associazione di tali risultanze;
9. previsione di un Piano di formazione; in particolare, su disposizione del Datore di Lavoro, l'RSPP programma le attività di istruzione, formazione e addestramento del personale della Associazione, sentito preventivamente l'RLS. In particolare, si precisa che:
 - a) la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui ognuno dei lavoratori è in concreto assegnato;
 - b) ognuno dei lavoratori deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla normativa di legge, quali l'uso delle attrezzature di lavoro, l'uso dei dispositivi di protezione individuale, la movimentazione dei carichi, nonché ogni altro argomento ritenuto necessario per gli obiettivi aziendali in tema di sicurezza e salute;
 - c) gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza (ad es. gli addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione e gli addetti al pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
 - d) devono essere effettuate periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza;
 - e) i lavoratori neo-assunti – in assenza di pregressa esperienza in materia e di adeguata qualificazione – non possono essere adibiti in autonomia alle attività operative maggiormente a rischio se non dopo aver ricevuto adeguata formazione;
 - f) i lavoratori che cambino mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, adeguata al nuovo incarico;

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- g) di tutta l'attività di formazione deve essere data evidenza su base documentale e, laddove previsto, devono essere disciplinati periodici aggiornamenti della stessa;
10. previsione di un sistema di attività di addestramento, e relativa tempistica, dei soggetti coinvolti nell'uso delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi e procedure di lavoro;
 11. adozione di una disciplina normativa che preveda un sistema di gestione della sicurezza nei rapporti con i fornitori, contrattisti, anche nei contratti di appalto e subappalto. In particolare, al momento della stipula dell'accordo, ai fornitori, contrattisti eccetera è consegnata copia del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), nonché copia dell'estratto del Piano di Emergenza, per quanto di interesse;
 12. adozione di procedure che disciplinino le attività relative alla manutenzione, ispezione, adeguamento degli impianti e delle attrezzature di lavoro, definendo anche i ruoli e le responsabilità dei soggetti a ciò preposti;
 13. adozione di una disciplina specifica che individui ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione degli infortuni compreso il monitoraggio del contenzioso in questo ambito; modalità di comunicazione degli stessi al Datore di Lavoro all'RSPP e al Medico Competente; ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni, al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni;
 14. adozione di una procedura relativa alla gestione degli infortuni sul lavoro, come può essere, a titolo esemplificativo, quella che preveda che, in caso di infortunio, ne venga informato il prima possibile il CdA, l'RSPP e il Responsabile di Primo Soccorso, il quale valuti la necessità di richiedere l'intervento del personale sanitario in base alla gravità dell'incidente verificatosi, informando l'RSPP.
 15. previsione di un sistema di riesame, in relazione all'efficacia ed efficienza del sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro (attraverso per esempio l'analisi dei dati, la predisposizione di eventuali azioni di miglioramento) e di controllo delle attività sensibili;
 16. adozione di un sistema di informativa all'Organismo di Vigilanza. L'RSPP ha il dovere di rilevare la corrispondenza tra le procedure effettive con quanto prescritto. In caso di anomalia è tenuto ad informare in forma scritta l'Organismo

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

di Vigilanza nel più breve tempo possibile dalla rilevazione, anche promuovendo eventuali modifiche da apportare alle procedure interne a seguito delle anomalie e criticità riscontrate nel corso dei controlli effettuati. Deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione devono essere comunicate all'OdV indicando la motivazione e ogni altra anomalia significativa;

17. predisposizione di una struttura dotata di compiti, poteri e responsabilità in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, in coerenza con l'organico funzionale dell'Ente e nel rispetto della normativa vigente;
18. analisi dei rischi connessi all'attività lavorativa in relazione alla specifica mansione affidata ed alla natura del luogo di lavoro;
19. elaborazione di un sistema di regole e procedure specifiche per ogni mansione e luogo di lavoro;
20. costante monitoraggio dei rischi e costante controllo del rispetto delle regole e delle procedure a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
21. tendenziale eliminazione dei rischi ovvero, laddove ciò non sia possibile, loro riduzione al minimo, e, quindi, gestione dei medesimi, anche in linea con l'evoluzione tecnologica degli strumenti di protezione;
22. rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro, anche al fine del contenimento dello *stress* da lavoro correlato;
23. sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
24. limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti al rischio;
25. utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro, compatibilmente con la natura delle attività d'impresa svolte;
26. formazione e addestramento adeguati ai Destinatari, in funzione dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità e dell'esposizione dei medesimi ai rischi, con particolare riguardo alla formazione dei neo-assunti;
27. elaborazione di un sistema di gestione efficiente delle emergenze;

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

28. definizione di adeguate misure igieniche, nonché di adeguati sistemi di sicurezza e di allarme e loro aggiornamento;
29. regolare dotazione e manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza e di protezione individuale;
30. scelta di fornitori, consulenti e *partner* adeguati, con imposizione agli stessi del rispetto delle norme interne a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

4.2. Obblighi e divieti specifici

Nell'ambito dei suddetti principi generali di comportamento, è fatto obbligo a tutti i Destinatari del presente Modello di rispettare le seguenti regole:

- a) prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quella degli altri soggetti operanti nel medesimo luogo di lavoro;
- b) adottare le disposizioni, le procedure e i dispositivi finalizzati ad incrementare la sicurezza ed il grado di salubrità dei luoghi di lavoro ovvero eliminare o ridurre i rischi connessi all'attività lavorativa;
- c) considerare prevalente l'interesse dell'Ente a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori rispetto all'interesse economico;
- d) valutare gli effetti delle proprie condotte in relazione al rischio di infortuni sul lavoro;
- e) osservare le disposizioni impartite dall'Associazione, dai dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- f) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza, ivi inclusi i dispositivi di protezione individuale (DPI);
- g) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo esistenti sulle attrezzature o nei luoghi di lavoro;
- h) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o altrui;

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- i) segnalare immediatamente il cattivo funzionamento delle attrezzature e/o dei dispositivi di sicurezza;
- j) segnalare immediatamente al Preposto, ai dirigenti o all'Amministratore Delegato l'esigenza di implementare disposizioni, procedure o dispositivi necessari a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- k) segnalare immediatamente ai responsabili le situazioni di pericolo, intervenendo nelle situazioni di urgenza soltanto entro le proprie capacità e competenze;
- l) segnalare, in ogni caso, ai soggetti responsabili e all'OdV ogni carenza del sistema antinfortunistico e/o ogni inadempienza o manchevolezza alle norme ed alle regole di cui sopra.

4.3. Gli adempimenti in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro

Fermo quanto sopra, la normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dispone una serie di adempimenti in materia a carico di alcuni soggetti, tipicamente individuati, che operano all'interno dell'Ente ovvero entrano professionalmente in contatto con esso.

Ne consegue che, con riferimento ai rischi relativi alla gestione del personale dipendente e dei luoghi di lavoro, l'Associazione fa riferimento specifico al Documento di Valutazione dei Rischi che risulta specificamente adottato e periodicamente revisionato, nonché alle altre figure previste dal D.Lgs. n. 81/08.

Di seguito vengono elencate le principali figure ed i relativi obblighi previsti per legge.

Datore di Lavoro

E' il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Il Datore di lavoro ha disposto che la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi venisse affidata ad un professionista esterno appositamente incaricato, in applicazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 81/08. Questi cura che venga effettuata la formazione dei lavoratori mediante appositi corsi periodici di aggiornamento.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

E' quel soggetto a cui viene delegato il precipuo compito di individuare i fattori di rischio alla salute, valutare gli stessi e individuare le misure idonee a salvaguardare la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; elaborare le misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo di esse; elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori; partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro; fornire ai lavoratori tutte le informazioni necessarie a prevenire i rischi di infortuni o malattie professionali.

L'Associazione ha provveduto a nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito RSPP), per tutte le proprie strutture aziendali, , che viene pertanto appositamente designato da parte del Datore di Lavoro.

Tale figura è, quindi, obbligata a segnalare in forma scritta le situazioni di rischio al Datore di Lavoro, ad effettuare periodica revisione del Documento di Valutazione dei Rischi, ad adempiere alle nuove disposizioni normative, qualora si presentassero, nonché a rivolgere proposte al fine di implementare il sistema di sicurezza.

L'approvazione di tali proposte è comunque appannaggio del Datore di Lavoro.

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è stato eletto, per ciascuna struttura aziendale, da parte dei lavoratori in applicazione dell'art. 47 comma 2, D. Lgs. 81/08.

Egli ha l'obbligo di segnalare al Datore di Lavoro e al RSPP ogni carenza o inadeguatezza dei sistemi di sicurezza aziendali dei quali sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

Rappresenta, pertanto, i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Risponde direttamente al RSPP e al Datore di lavoro ai quali fornisce le proprie richieste in forma scritta.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Il Medico competente

Il Medico competente deve custodire, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale; dovrà esserne consegnata copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta.

Il Medico competente collabora con il Datore di Lavoro e con il RSPP alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori e all'organizzazione del servizio di primo soccorso.

Deve programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria; fornire informazioni ai lavoratori e, su richiesta, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sul significato della sorveglianza sanitaria; comunicare per iscritto i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata; visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o con la diversa cadenza che stabilisce in base alla valutazione dei rischi.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il Documento determina le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare in materia di sicurezza.

Per le modalità di redazione del Documento e per i criteri utilizzati per l'individuazione e classificazione iniziale dei rischi si rimanda a quanto indicato nello stesso.

Il Documento è archiviato a cura del RSPP e consegnato in copia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il RSPP provvede alla revisione periodica del documento, di concerto col Medico competente e su disposizione e sotto la supervisione del Datore di Lavoro.

Con cadenza almeno annuale viene convocata una riunione con la partecipazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) al fine di esaminare il Documento sulla Valutazione di Rischi, nonché l'adeguatezza delle misure di prevenzione e di protezione, delle attrezzature di sicurezza, dei programmi di

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

formazione e informazione dei lavoratori e la conformità alle disposizioni normative vigenti. E' cura del RSPP provvedere alla verbalizzazione e archiviazione della documentazione inerente detta riunione.

Formazione

Su disposizione del Datore di Lavoro, il RSPP programma le attività di istruzione, formazione e addestramento del personale della Associazione, sentito preventivamente il RLS.

In particolare, si precisa che:

- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui ognuno dei lavoratori è in concreto assegnato;
- ognuno dei lavoratori deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla normativa di legge, quali l'uso delle attrezzature di lavoro, l'uso dei dispositivi di protezione individuale, la movimentazione dei carichi, l'uso dei videoterminali, la segnaletica di sicurezza, nonché ogni altro argomento ritenuto necessario per gli obiettivi aziendali in tema di sicurezza e salute;
- gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza (ad es. gli addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione e gli addetti al pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
- devono essere effettuate periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza;
- i lavoratori neo-assunti – in assenza di pregressa esperienza in materia e di adeguata qualificazione – non possono essere adibiti in autonomia alle attività operative maggiormente a rischio se non dopo aver ricevuto adeguata formazione;
- i lavoratori che cambino mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, adeguata al nuovo incarico.

Obblighi dei lavoratori

Ogni lavoratore deve operare in modo responsabile in conformità alle istruzioni e alla formazione impartita da parte del RSPP e degli addetti alla sicurezza aziendale. Ogni dipendente inoltre si impegna a comunicare allo RLS qualunque modifica ai piani di sicurezza si rendesse necessaria.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Infortuni

In caso di infortunio, ne viene informato il prima possibile il Responsabile di Primo Soccorso, che valuta la necessità di richiedere l'intervento del personale sanitario in base alla gravità dell'incidente verificatosi e informa il RSPP.

Il RSPP provvede alla stesura di un rapportino interno, da lui firmato e archiviato, indicante il luogo, l'ora e la data, la dinamica dell'infortunio, nonché la presenza di eventuali testimoni.

Informativa all'Organismo di Vigilanza

Il RSPP ha il dovere di rilevare la corrispondenza tra le procedure effettive con quanto prescritto.

In caso di anomalia è tenuto ad informare in forma scritta l'Organismo di Vigilanza nel più breve tempo possibile dalla rilevazione, anche promuovendo eventuali modifiche da apportare alle procedure interne a seguito delle anomalie e criticità riscontrate nel corso dei controlli effettuati.

Deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione devono essere comunicate all'OdV indicando la motivazione e ogni altra anomalia significativa.

4.4. La gestione della sicurezza nei contratti di appalto

Nell'ambito dell'organizzazione della propria attività l'Associazione può appaltare taluni servizi a soggetti esterni (in particolare i servizi mensa, i servizi di pulizia dei locali, il servizio di lavanderia e quello di smaltimento dei rifiuti). Al riguardo, si fa presente che l'art. 26 del D.Lgs. 81/08 prevede specifici adempimenti al fine di garantire la salute e sicurezza sul lavoro.

In ragione di ciò, è cura del Datore di Lavoro e dello RSPP valutare, di concerto all'impresa incaricata dei servizi, i rischi congiunti che possano derivare dallo svolgimento di mansioni cedute a terze parti e adottare le misure necessarie per garantire l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Ai fini della cooperazione tra i diversi soggetti, appaltante e appaltatore, l'Associazione provvederà a richiedere la documentazione necessaria alla valutazione dell'idoneità del prestatore d'opera, quale:

- Iscrizione alla Camera di Commercio;
- Nominativo del Responsabile lavori/preposto;
- Elenco delle persone impiegate nei lavori;
- Certificazione sui versamenti contributivi;
- Copia degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione per il personale impiegato;
- Designazione dell'addetto antincendio presente in azienda;
- Designazione dell'addetto primo soccorso presente in azienda.

Nel caso di assegnazione di appalti, l'Associazione, in ogni caso:

- a. mette a disposizione dell'appaltatore e dei dipendenti di questo informazioni dettagliate circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui gli stessi sono destinati ad operare ed in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate
- b. promuove la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- c. coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, favorendo un costante scambio di informazioni con l'appaltatore, anche al fine di eliminare i rischi di interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- d. promuove la elaborazione, per il raggiungimento dei fini di cui ai due precedenti punti, di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare ovvero ridurre al minimo i rischi da interferenze.

In materia, si richiama altresì quanto stabilito nella apposita Procedura di cui al punto 4.6 della Parte Speciale Sezione A.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

4.5. Adozione e osservanza delle procedure aziendali

In ordine al tema della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, nonché, in generale, ai rischi inerenti la sottoposizione dei pazienti a trattamenti socio-sanitari, l'Associazione e le strutture aziendali che da questa dipendono hanno elaborato ed adottato apposite procedure, dirette a disciplinare nel dettaglio le regole ed i comportamenti cui tutti gli operatori sono chiamati ad attenersi al fine di elevare il livello qualitativo delle prestazioni fornite e a ridurre al minimo i rischi nei confronti degli ospiti delle strutture nonché degli operatori medesimi. Al riguardo, le procedure adottate ed oggi in vigore sono state ordinate in base alle seguenti tipologie:

- Linee Guida organizzative e gestionali, che dettano i fondamentali principi direttivi in materia di gestione ed organizzazione dell'attività delle RSA e dei Poliambulatori, quali, fra gli altri, i criteri di costituzione della lista d'attesa, le modalità di presentazione della domanda di accesso in RSA e l'accoglienza e dimissione degli ospiti, la selezione del personale, la determinazione dei turni di servizio, la gestione delle emergenze organizzative, le modalità di ordinazione dei farmaci e del materiale sanitario.
- Protocolli organizzativi e gestionali, che disciplinano nel dettaglio alcuni aspetti di particolare rilievo e fonte di potenziale rischio nell'ambito della gestione ed organizzazione delle strutture dell'Associazione: tra queste si annoverano: la procedura di emergenza per i rischi di alluvione ed allagamento, il piano di emergenza ed evacuazione, la gestione degli allarmi e dei guasti, la gestione dello stoccaggio dei rifiuti, la valutazione dello stress lavoro-correlato, la valutazione dei rischi connessi con la movimentazione manuale dei carichi, l'esposizione a rischio infettivo e a materiale biologico, ecc.
- Linee Guida sanitarie/assistenziali, che dettano i principi fondamentali di comportamento nell'attività caratterizzante delle strutture RSA e poliambulatoriali che fanno capo all'Associazione, tra cui l'igiene e cura dell'ospite, la prevenzione delle cadute, l'utilizzo degli strumenti di contenimento degli ospiti, le modalità di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle prescrizioni dietetiche, il trattamento e prevenzione dell'incontinenza e delle lesioni da decubito, il trattamento fisioterapico, la gestione dei decessi.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- Protocolli e procedure sanitari/assistenziali, rivolti a disciplinare le specifiche prassi di comportamento da adottare ed i divieti da osservare nell'ambito dell'attività ordinaria ed emergenziale delle strutture sanitarie-assistenziali e poliambulatoriali: tra le molteplici procedure attualmente in vigore in materia possono ricordarsi il "Protocollo Ossigenoterapia", il protocollo "Lavaggio delle mani", il "Protocollo per la riduzione del rischio da legionella", il protocollo per la "Somministrazione di farmaci in bolo endovenoso", il protocollo per la "Somministrazione farmaci per via orale", la "Procedura gestione eventi avversi ed eventi sentinella", la "Procedura gestione emergenza coronavirus", la "Procedura utilizzo DPI", ecc.

Tutte le linee guida, le procedure ed i protocolli adottati vengono periodicamente monitorati e sottoposti a revisione ed aggiornamento allorché se ne rilevi la necessità o l'opportunità.

L'Associazione e le strutture aziendali richiamano tutti i Destinatari del presente Modello, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, all'integrale e scrupoloso rispetto delle predette procedure, dei successivi, periodici aggiornamenti delle stesse, nonché di tutte quelle ulteriori procedure che l'Ente, nella propria costante opera di revisione e monitoraggio delle attività aziendali, riterrà di adottare in futuro.

4.6. Le attività di prevenzione degli eventi pandemici

4.6.1. La prevenzione della pandemia da SARS-CoV-2

Con riferimento al tema della gestione delle emergenze sanitarie all'interno delle strutture residenziali sanitarie e assistenziali, di primario rilievo ha assunto, a seguito della diffusione della pandemia da Sars-Cov-2 nel febbraio 2020, l'adozione di un piano organizzativo che consenta di fronteggiare efficacemente non solo la situazione emergenziale che si è determinata in quel contesto, ma anche le eventuali ulteriori epidemie e pandemie che dovessero verificarsi in futuro.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

In proposito, in costanza di pandemia da SARS_CoV-2, la Regione Lombardia, con la DGR n. XI/3226 del 09/06/2020 ed in particolare nel relativo allegato denominato “*Atti di indirizzo in ambito socio-sanitario successivo alla Fase 1 dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, aveva formulato una serie di indicazioni rivolte alla gestione delle attività socio-sanitarie all'interno delle Unità di Offerta della rete territoriale, evidenziando, in particolare, la necessità che gli Enti gestori del settore sociosanitario predisponessero un Piano Organizzativo-Gestionale (POG) con relative procedure/istruzioni operative, sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente, da trasmettere formalmente alla A.T.S. territorialmente competente e rivolto a disciplinare l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e contenimento della pandemia all'interno delle strutture.

In coerenza con quanto disposto dall'Ente regionale, entrambe le strutture residenziali che fanno capo alla Associazione si erano formalmente dotate in data 30 luglio 2020 di un Piano Organizzativo-Gestionale (POG), in seguito ulteriormente aggiornato, che dettava le regole organizzative e gestionali fondamentali cui ciascuna struttura si conformava nel corso della pandemia da SARS-CoV-2, rivolte a coniugare la massima sicurezza possibile degli ospiti e degli operatori con il maggior grado di libertà operativa e di benessere dell'utenza nel contesto della RSA.

4.6.2. Il piano di prevenzione delle emergenze pandemiche

Superata la specifica emergenza relativa al Covid-19, l'Ente regionale, con deliberazione n. XI/2477 del Consiglio adottata il 17 maggio 2022, ritenuto necessario recepire il contenuto dell'Accordo “Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023”, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 gennaio 2021, ha deliberato di adottare il “Piano strategico operativo-regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023)” con il compito di tradurre a livello locale le indicazioni del Piano Nazionale tenendo conto anche delle lezioni apprese nel corso della pandemia da SARS-CoV-2. Per fare ciò è stata, fra l'altro, prevista la realizzazione di Piani Operativi Locali a cura delle A.T.S. e delle strutture di ricovero e cura e delle UDO (unità di offerta) sociosanitarie. Il Piano Operativo locale delle A.T.S. include, pertanto, i piani operativi locali delle strutture presenti sul rispettivo territorio, tra le quali le RSA.

Ne consegue che i singoli enti gestori del settore sociosanitario sono tenuti ad adottare uno specifico Piano Operativo Pandemico (POP)

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

destinato ad inserirsi nel più ampio contesto del Piano Operativo locale.

4.6.3. Il Piano Operativo Pandemico (POP)

In coerenza con quanto sopra prescritto, nel dicembre 2022 tanto la RSA CASA SAN GIUSEPPE quanto la RSA DON EMILIO MEANI hanno adottato un Piano Operativo Pandemico (POP) che si articola in una sezione organizzativa interna ed in una di individuazione delle “Macroaree di intervento” rivolte a disciplinare e coordinare le opportune procedure operative. Le varie azioni previste nel Piano sono ordinate e suddivise, come richiesto nei piani di prevenzione adottati a livello regionale e locale, nell’ambito di quattro diverse “fasi pandemiche” (fase *interpandemica*, fase di *allerta pandemica*, fase *pandemica*, fase di *transizione*) che corrispondono al progressivo espandersi ed alla successiva regressione della pandemia.

Per quanto concerne le misure organizzative, viene in particolare rilievo la nomina, all’interno delle rispettive strutture, di un “**Responsabile dell’Emergenza Pandemica (REP)**” – nella specie designato in persona del Direttore Sanitario di ciascuna delle due RSA – cui è attribuito il compito di coordinare gli interventi di pianificazione e monitoraggio delle soluzioni organizzative più appropriate e sostenibili per la prevenzione e controllo delle pandemie. Il Responsabile Emergenza Pandemica garantisce, quindi, l’effettiva applicazione del Piano Operativo Pandemico nonché il suo costante aggiornamento, anche attraverso la stesura e la periodica revisione di procedure e istruzioni operative. Il REP dovrà agire a stretto contatto con le autorità sanitarie locali, collaborando con il Medico Competente e con l’RSPP. Sono stati altresì individuati due sostituti del REP con il compito di assicurare continuità decisionale alla catena di comando in caso di assenza del REP.

Tra le principali attività che il Responsabile dell’Emergenza Pandemica è tenuto a coordinare e finalizzare, possono annoverarsi le seguenti:

- a) gestione dei flussi informativi con le autorità sanitarie e gli enti regolatori esterni (Regione Lombardia, A.T.S., Comune di Milano e di Cesano Maderno, ecc.);
- b) riorganizzazione, di concerto con il Direttore Operativo, con il RSPP, il Medico Competente e il Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori, degli ambienti e delle attività di lavoro in caso di pandemia;
- c) individuazione, d’accordo con il Direttore Operativo, con il RSPP, il Medico Competente e il Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori, di stanze/aree per l’isolamento dei casi sospetti e confermati e dei relativi percorsi non promiscui;

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- d) definizione, di concerto con il Direttore Operativo, con il RSPP, il Medico Competente e il Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori, di procedure di pulizia e sanificazione ordinaria e straordinaria degli ambienti, ivi comprese le indicazioni relative all'areazione dei locali e degli impianti di ventilazione/climatizzazione nonché delle procedure di pulizia, igienizzazione e sterilizzazione dei dispositivi di protezione e degli altri ausili;
- e) revisione e aggiornamento, di concerto con il Direttore Operativo, con il RSPP, il Medico Competente e il Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori, e previa approvazione del Consigliere Delegato per gli eventuali aspetti di natura economica, di tutte le procedure operative in funzione dell'evolversi delle varie fasi della pandemia.

Con il preciso compito di coadiuvare e supportare l'azione del Responsabile dell'Emergenza Pandemica è altresì istituito il “**Comitato Multidisciplinare di Supporto (CMS)**”, destinato ad attivarsi in funzione dell'aggravarsi delle fasi pandemiche e composto, in ciascuna struttura, oltre che dal REP e dal Direttore Operativo ma anche da alcune figure, interne all'organizzazione aziendale (il Coordinatore Infermieristico, l'Addetta alla comunicazione) ovvero anche esterne (il Medico Competente, il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione,) in grado di apportare la propria specifica competenza nelle materie, anche assai eterogenee, interessate dalla gestione emergenziale delle strutture socio-sanitarie. Il Comitato, coordinato dal Responsabile dell'Emergenza Pandemica, si occupa di fornire supporto multidisciplinare al REP in tutte le attività di analisi, di valutazione e di pianificazione degli interventi più appropriati e sostenibili per il contenimento e il controllo delle pandemie, in particolare per quanto riguarda la diffusione ed il controllo della corretta applicazione delle procedure.

Ancora, è stata istituita la figura del “**Referente delle Infezioni Correlate all'Assistenza**” (Referente ICA), con il compito di adiuvarne il Comitato multidisciplinare di supporto ai fini dell'attività di programmazione di “risk management” in ordine alle infezioni correlate all'assistenza ed agli eventuali ulteriori rischi epidemici segnalati dalle autorità sanitarie. La gestione dei casi di infezione all'interno delle strutture RSA viene gestita dal Referente ICA di concerto con il Medico Competente, l'RSPP ed i medici di nucleo di ciascuna struttura.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Con riguardo, poi, alle specifiche Macroaree di Intervento descritte nel POP, le stesse sono state individuate, in aderenza alle prescrizioni regolamentari dell'Ente territoriale, nei seguenti ambiti:

- 1) Organizzazione Generale: a seconda delle varie fasi pandemiche, viene disciplinata la formazione e l'attivazione dell'Unità di Crisi (UdC), composta dal REP e dal CMS, e la cadenza della sua convocazione, nonché la composizione della Catena di Comando che ad essa fa capo; è previsto che, nella fase di allerta pandemica, l'UdC venga convocata con cadenza almeno settimanale, mentre si riunisce con cadenza giornaliera durante la fase pandemica.
- 2) Requisiti Strutturali: è previsto che l'organizzazione degli spazi, dei locali e dei percorsi di ogni struttura, e le relative destinazioni d'uso, venga sottoposta a costante revisione al variare delle disposizioni nazionali e regionali e dell'evoluzione epidemiologica della pandemia, in modo da garantire l'erogazione delle attività in condizioni di sicurezza e prevenire la diffusione del contagio. E' stato predisposto un Elaborato Grafico di Emergenza (EGE) con le modifiche previste in caso di emergenza pandemica.
- 3) Sicurezza dei Lavoratori: in funzione dell'evoluzione delle fasi pandemiche, è previsto l'aggiornamento del DVR, del DUVRI e del piano di emergenza, in coerenza con le specifiche normative di riferimento e con le linee guida adottate a livello nazionale e locale.
- 4) Manutenzione e Sanificazione: viene garantito l'incremento degli interventi di manutenzione e di controllo del corretto utilizzo degli impianti di riscaldamento/raffrescamento durante l'evolversi della pandemia. E' altresì prevista l'adozione di apposite procedure di sanificazione e disinfezione ambientale, di modalità straordinarie di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali in caso di infezione pandemica, di procedure straordinarie per la raccolta ed il lavaggio della biancheria infetta, per la somministrazione dei pasti e per il trattamento delle salme in emergenza pandemica, in coerenza con le specifiche disposizioni nazionali e regionali.
- 5) Gestione del Personale: vengono disciplinate modalità straordinarie di reclutamento del personale in caso di pandemia, in particolare per le figure professionali di più difficile reperibilità (infermieri, ASA), anche attraverso contatti e accordi con altre organizzazioni di reclutamento, stimando il fabbisogno minimo di personale necessario per la gestione delle attività essenziali e per garantire la continuità assistenziale. E' altresì previsto un monitoraggio continuo degli operatori con sintomi di malattia e della percentuale di assenza rispetto all'organico. Il POP determina anche i criteri di opportuna rimodulazione dei piani di

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

lavoro sulla base di scenari di emergenza crescente, integrati da moduli di formazione alla gestione dell'emergenza di tutto il personale.

- 6) Gestione Ospiti: con il progressivo espandersi dell'emergenza pandemica, è prevista la rimodulazione delle procedure di ingresso di nuovi ospiti, secondo criteri prudenziali e di sicurezza, sulla base delle disposizioni nazionali e regionali emesse in relazione alla specificità dell'agente pandemico. E' altresì disciplinata la sorveglianza sanitaria degli ospiti in riferimento all'agente pandemico e l'adozione di apposite procedure per la gestione degli ospiti contagiati o c.d. "contatti stretti" di soggetto positivo. Sono previste forme di collaborazione con figure professionali specialistiche e con strutture diagnostiche.
- 7) Regolamentazione Accesso Visitatori ed Esterni: la regolamentazione delle visite di parenti e conoscenti è modulata sulla base delle diverse fasi della pandemia ed in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali. E' altresì prevista la regolamentazione dell'accesso di esterni, con percorsi ed orari dedicati.
- 8) Approvvigionamento e Logistica: viene predisposto il monitoraggio delle scorte e delle scadenze, sia in condizioni ordinarie sia in condizioni di emergenza. E' altresì promossa l'attività vaccinale tanto nella fase interpandemica come in corso di pandemia, in consonanza con le disposizioni ministeriali e regionali vigenti.
- 9) Formazione e Comunicazione: Il POP stabilisce iniziative di aggiornamento aventi ad oggetto la gestione delle pandemie nonché aggiornamenti sullo specifico agente pandemico. Sono altresì previsti corsi di aggiornamento per i componenti dell'Unità di Crisi e corsi rivolti a tutto il personale. E' nominato un Addetto alla Comunicazione interna, che assolva, in corso di pandemia, anche compiti di Comunicazione Esterna.

5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV, con riferimento specifico alla presente Sezione, sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche circa il rispetto della presente parte speciale e valutarne periodicamente l'efficacia al fine della prevenzione dei reati presupposto sopra individuati;

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- proporre eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero mancati adempimenti alle norme di legge, regolamentari o procedurali in tema di prevenzione delle emergenze sanitarie (anche legate alla diffusione di epidemie) ovvero ancora in occasione di mutamenti dell'organizzazione aziendale;
- collaborare con il RSPP e il Datore di Lavoro – *id est* il C.d.A. dell'Associazione ovvero il Direttore Operativo delle strutture aziendali – alla predisposizione di istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello in relazione alla presente Sezione ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di ottemperare ai propri compiti, l'OdV ha facoltà di:

- a. partecipare agli incontri e riunioni aziendali in materia di sicurezza;
- b. accedere a tutta la documentazione ed a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

L'Associazione istituisce a favore dell'OdV **flussi informativi** idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle criticità. In particolare, vengono comunicati all'OdV:

- il documento di valutazione del rischio;
- gli adempimenti formali di nomina delle cariche assegnate ai vari responsabili (RSPP, RLS, MC);
- tutti i casi di infortunio sul lavoro (anche quelli di minore entità) nonché di malattie professionali;
- i risultati delle verifiche sulla sicurezza dei luoghi di lavoro effettuate dai responsabili interni;
- i risultati delle verifiche sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e delle attrezzature effettuate da qualunque ente esterno;
- tutti i documenti e gli atti (ivi incluse le procedure aziendali) adottati dall'Associazione e/o dalle strutture che ad essa fanno capo inerenti alla prevenzione del rischio di diffusione epidemica.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

SEZIONE D

**I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E
IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI
PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO**

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

1. I REATI PRESUPPOSTO DELLA SEZIONE D

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati introdotti, all'art. 25-*octies* del Decreto, dal D.Lgs. 231/07 (c.d. "decreto antiriciclaggio"), nonché dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186, che come già anticipato nella Parte Generale del presente Modello, ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di autoriciclaggio, previsto e punito dall'art. 648-*ter*.1 c.p. e ha altresì inserito tale fattispecie criminosa nel novero dei reati presupposto ex D. Lgs. 231/01, ampliando la portata dell'art. 25-*octies* del Decreto. Ulteriori novità legislative in materia ha apportato il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195, che, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, ha riformato i reati di cui agli artt. 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 del codice penale.

Da ultimo, la Legge 9 ottobre 2023, n. 137, recante: "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione", ha inserito nell'art. 25-*octies*.1 del Decreto la responsabilità amministrativa dell'ente per il reato di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 512-*bis* del codice penale.

Si fornisce di seguito una breve descrizione dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente.

➤ **Art. 648 c.p.: reato di ricettazione**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

La pena prevista è la reclusione da due a otto anni e la multa da euro 516 a euro 10.329.

Il succitato Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195, ha esteso la fattispecie di cui all'art. 648 codice penale, in particolare disciplinando una circostanza attenuante specifica, al secondo comma dell'art. 648 codice penale, allorché il reato cosiddetto presupposto – ossia il reato dal quale derivino il denaro o le cose che costituiscono l'oggetto della ricettazione – sia un reato

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

contravvenzionale e/o un reato colposo. Infatti, nella previgente formulazione della fattispecie incriminatrice era prevista la sussistenza della ricettazione soltanto ove il reato presupposto fosse stato un delitto doloso (non un reato contravvenzionale).

➤ **Art. 648-bis c.p.: reato di riciclaggio**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena prevista è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 5.000 ad euro 25.000.

A seguito del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195, il delitto di riciclaggio si concretizza anche qualora il denaro, i beni o altre utilità provengano da un delitto colposo, mentre il precedente legislatore richiedeva che il delitto presupposto fosse esclusivamente di natura dolosa e non colposa.

Peraltro, parimenti a quanto indicato in tema di ricettazione, il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195 ha esteso l'applicazione del delitto di riciclaggio anche alle ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità, provenienti dal reato presupposto, riguardino una contravvenzione punita entro determinati limiti edittali (art. 648, II comma. c.p.).

➤ **Art. 648-ter c.p.: impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

Tale fattispecie di reato si configura, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis c.p., in ipotesi di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La pena prevista è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 5.000 ad euro 25.000.

Il succitato Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195 ha ampliato l'operatività del delitto in parola anche alle ipotesi in cui il fatto

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

riguardi denaro o cose provenienti da taluni reati contravvenzionali (art. 648-ter, II comma, c.p.)

➤ **Art. 648-ter.1 c.p.: autoriciclaggio**

Il reato si configura qualora il soggetto attivo, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena prevista è la reclusione da due a otto anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

Il citato Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195 ha esteso l'applicazione del delitto di autoriciclaggio anche qualora il delitto presupposto sia colposo, nonché quando il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzioni punite entro determinati limiti edittali, mentre nella previgente formulazione il legislatore, per la sussistenza di tale fattispecie incriminatrice, richiedeva che il delitto cosiddetto presupposto fosse doloso e, inoltre, non era prevista la sussistenza della fattispecie per i fatti relativi a denaro o cose provenienti da un reato contravvenzionale (cfr. nuova formulazione dell'art. 648-ter.1 c.p. e nuovo II comma dell'art. 648-ter.1 c.p.).

➤ **Art. 512 bis c.p.: trasferimento fraudolento di valori.**

Il reato si configura allorché chiunque attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648,648-bis e 648-ter c.p..

La pena prevista è la reclusione da due a sei anni.

Con l'inserimento della presente norma il legislatore ha inteso sanzionare penalmente la condotta fraudolenta di chi trasferisca fittiziamente ad altri denaro od altri beni al fine di eludere l'applicazione della confisca (art. 240 c.p.) e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Si tratta, chiaramente di norma di chiusura, corredata oltretutto da clausola di sussidiarietà espressa ("salvo che il fatto costituisca più grave reato"), destinata a coprire la condotta di chi non trasferisca effettivamente la titolarità dei beni o del denaro, ma lo faccia fittiziamente, continuando dunque ad avere la disponibilità materiale degli stessi e continuando dunque a goderne. Dato che l'intestatario fittizio non viene punito dalla norma, si desume che essa configuri un'ipotesi di fattispecie plurisoggettiva impropria, giacché per la configurabilità del delitto è necessaria la collaborazione di un terzo il quale, tuttavia, per scelta legislativa, non viene punito.

La giurisprudenza ha tentato di colmare la lacuna, prevedendo la punibilità del falso intestatario ai sensi dell'articolo 110 c.p., non trovando però rispondenza nella dottrina, dato che l'intenzione del legislatore è stata quella di omettere specificamente la previsione.

Con il D.Lgs n. 231 del 21 novembre 2007, il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), ed alla direttiva 2006/70/CEE che ne reca le misure di esecuzione.

Secondo quanto previsto dal suddetto decreto, gli aspetti fondamentali in materia sono i seguenti:

1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione è pari o superiore ad Euro 12.500,00, anche se effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati (salvo che il trasferimento sia eseguito per il tramite di banche, Poste Italiane o istituti di moneta elettronica);
2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari individuati dal decreto antiriciclaggio, vale a dire intermediari finanziari (quali banche, Poste Italiane, società di intermediazione mobiliare e di gestione del risparmio, ecc.), professionisti (dottori commercialisti ed esperti contabili, notai, avvocati, revisori contabili ed altri soggetti che svolgono attività di recupero crediti, custodia o trasporto di denaro contante, titoli o valori, gestione di case da gioco o offerta di giochi o scommesse attraverso reti telematiche) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- lo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;
3. l'obbligo da parte dei medesimi soggetti destinatari di registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzate per eventuali indagini su operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo da parte di qualsiasi autorità competente;
 4. l'obbligo di segnalazione, sempre da parte dei medesimi soggetti, all'U.I.F. (unità di informazione finanziaria, appositamente istituita per ricevere dai soggetti destinatari e trasmettere alle autorità competenti le informazioni inerenti ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo), di tutte quelle operazioni ritenute "sospette", poste in essere dalla clientela dei soggetti destinatari.
- Benché l'attività svolta dalla Associazione e dalle strutture aziendali che vi fanno capo non ricada tra i destinatari del decreto antiriciclaggio ed il rischio di commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale, tenuto conto delle attività in concreto svolte, debba essere valutato come modesto, la medesima, attraverso l'adozione e l'effettiva attuazione del presente Modello, ha inteso, comunque, predisporre alcune norme generali di condotta e linee guida, nonché richiamare alcune procedure già adottate nell'ambito di altre parti speciali del presente Modello, al fine di prevenire i reati di riciclaggio, ricettazione, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e trasferimento fraudolento di valori.

1.1. Cenni in tema di delitto di autoriciclaggio

Con riferimento al reato di autoriciclaggio, introdotto nel novero dei reati presupposto del Decreto dalla L. 186/2014, sono necessarie alcune considerazioni.

Prima dell'entrata in vigore dell'art. 648-ter.1 c.p., nel nostro ordinamento non era punito l'impiego di denaro di beni o utilità di provenienza delittuosa per chi avesse commesso o concorso a commettere il delitto presupposto (ad esempio, in ipotesi di commissione di reati tributari e successivo reimpiego del denaro, frutto delle violazioni tributarie, in attività economiche e finanziarie, il soggetto attivo sarebbe stato punibile per le sole violazioni del reato

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

presupposto -il reato tributario- e non per la successiva attività illecita di reimpiego dei proventi di tale reato nelle attività economiche e finanziarie). Tale principio trovava una deroga soltanto con riferimento al reato di cui all'art. 12-*quinquies*, I comma, D.L. 306/1992, in tema di attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità per agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p..

Oggi, dopo la succitata novella legislativa, il soggetto attivo è chiamato a rispondere sia del reato presupposto (in ipotesi, il reato tributario), sia della successiva attività di riciclaggio dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dalla commissione del reato presupposto. Essendo inclusa la fattispecie di autoriciclaggio nel catalogo dei reati ex D. Lgs. 231/01, ne deriva che l'Ente oggi potrebbe essere chiamato a rispondere del reato di riciclaggio di beni, denaro ecc. provenienti da un delitto commesso dallo stesso Ente (nonché, in ipotesi, anche dalle eventuali società controllate o partecipate dall'Ente).

Perciò, in teoria, potrebbe esservi il rischio di commissione del delitto di autoriciclaggio da parte dell'Ente in ipotesi di commissione di qualsivoglia delitto, presupposto della condotta di riciclaggio, sia se il delitto presupposto rientri nel novero dei reati contemplati nel Decreto (ad esempio la corruzione), sia se il delitto presupposto non rientri in tale elenco (ad esempio, i reati tributari), sempre che l'attività di riciclaggio ostacoli concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, beni o altra utilità.

Confindustria, in sede di prima applicazione della norma, ha ritenuto che i presidi adottati per prevenire i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art. 25-*octies* D.Lgs. 231/2001 rappresentino una base adeguata per contenere anche il rischio di realizzazione del delitto di autoriciclaggio.

Si consideri, ulteriormente, che le modifiche introdotte dal succitato Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.195, hanno esteso l'operatività, tra gli altri, del delitto di autoriciclaggio allorché, come detto, il reato presupposto sia non solo di natura dolosa, ma, altresì sia un delitto colposo o, addirittura un reato di natura contravvenzionale punito entro determinati limiti edittali.

Ciò premesso, l'Associazione ha ritenuto, nondimeno, di estendere la mappatura delle aree a rischio e di potenziare i controlli già sussistenti in tali ambiti, al fine di incrementare i presidi di tutela contro la commissione del reato di autoriciclaggio.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

2. ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

Dalla mappatura effettuata è emerso che le seguenti attività risultano quelle, potenzialmente, sensibili rispetto ai reati in oggetto:

- gestione delle risorse finanziarie (fatturazioni, incassi, pagamenti, versamenti e prelievi, anche con riferimento alla gestione della cassa e dei conti correnti della Associazione);
- gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, studi di progettazione, ecc.);
- gestione degli acquisti di beni e servizi e selezione dei fornitori;
- gestione del patrimonio immobiliare dell'Associazione.

L'attenzione dovrà essere riposta nella gestione di tutte le attività sensibili, tanto quelle descritte nella presente sezione di Parte Speciale del Modello quanto in quelle relative alle sezioni A e B inerenti i reati contro la Pubblica Amministrazione ed i reati societari, che possano procurare alla Associazione denaro, beni o altre utilità, che successivamente possano essere impiegati, sostituiti o trasferiti in attività economiche o imprenditoriali della Associazione medesima (si pensi, ad esempio, al denaro frutto di un accordo illecito con la Pubblica Amministrazione nell'ambito della procedura di accreditamento delle strutture R.S.A. ovvero nell'ambito della procedura di gestione dei contributi sanitari regionali, ecc., denaro che successivamente venga reintrodotta nel ciclo economico della Associazione, ad esempio utilizzandolo per il pagamento di fornitori, ecc.).

Parimenti, dovranno essere oggetto di attenzione ai fini della prevenzione del reato di autoriciclaggio quelle attività, anche non sensibili, che tuttavia possano procurare alla Associazione denaro, beni o altre utilità, che successivamente possano essere impiegati, sostituiti o trasferiti in attività economiche o imprenditoriali della Associazione medesima (si pensi, ad esempio, all'omesso versamento

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

di ritenute certificate ovvero all'omesso versamento IVA oltre la soglia di punibilità *ex lege*).

Inoltre, si dovranno monitorare le attività di gestione della cassa (denaro, titoli di credito eccetera) e dei conti correnti dell'Associazione, nonché la gestione dei beni dell'Ente, al fine di evitare il trasferimento fraudolento di qualsivoglia valore effettuato allo scopo illecito di evitare misure di prevenzione nei confronti dell'Ente (si pensi alla confisca) ovvero di agevolare i succitati reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, i Destinatari del presente Modello dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- a) garantire il rispetto del presente Modello e del Codice Etico;
- b) mantenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, tale da improntare ogni attività ed operazione al massimo rispetto delle leggi vigenti, delle procedure aziendali interne, dei principi di *corporate governance* in materia di antiriciclaggio;
- c) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai reati in oggetto ovvero da esporsi al pericolo della loro commissione;
- d) non intrattenere rapporti commerciali con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, ovvero comunque legati ad ambienti in cui è diffusa l'illegalità (ad es. l'ambiente del riciclaggio, del traffico della droga, dell'usura, ecc.);
- e) non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- f) assicurare il controllo dell'avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti nonché la coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;
- g) garantire il controllo dei flussi finanziari aziendali;
- h) rispettare requisiti minimi al fine della selezione dei soggetti offerenti beni e/o servizi di cui l'Associazione si serve;
- i) assicurare e monitorare la regolarità, in ciascuna fase, di ogni operazione immobiliare effettuata, nonché la trasparenza della intestazione dei beni immobili posseduti;
- j) rispettare le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario predisponendo, attraverso la Direzione Amministrativa dell'Associazione e l'Organo di Controllo il corretto adempimento degli obblighi tributari, contributivi e fiscali;
- k) rispettare le norme interne inerenti l'uso e il funzionamento del sistema informativo dell'Associazione;
- l) astenersi da qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni, anche in sede di ispezione, da parte delle Autorità pubbliche, quali, per esempio: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni e nella messa a disposizione di documenti;
- m) fornire dati e informazioni se imposti dalla normativa antiriciclaggio;
- n) non rappresentare o trasmettere comunicazioni e dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini del rispetto e dell'attuazione dei principi generali elencati al precedente capitolo 3, i Destinatari del Modello dovranno attenersi ai principi specifici di seguito esposti, oltre che alle Regole e Principi Generali contenuti nella Parte Generale e nel Codice Etico.

1. Gli appartenenti alla Direzione Amministrativa controllano i flussi finanziari aziendali sia in entrata che in uscita, che abbiano,

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

in particolare, ad oggetto l'identità effettiva della controparte, la sua sede legale (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo o appartenenti alla "black list", ecc.), gli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni), nonché l'esistenza di eventuali schermi societari e/o strutture fiduciarie utilizzati per particolari operazioni. Qualora emergessero situazioni di criticità dovrà avvisarsi immediatamente l'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria, il quale, se ritenuto opportuno, provvederà a propria volta ad informare l'OdV.

2. E' fatto espresso divieto a tutti i dipendenti e dirigenti delegati ad operazioni di incasso, di qualsiasi tipo, di accettare o ricevere denaro e/o titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori ad Euro 5.000,00, se non tramite intermediari abilitati, quali banche, Poste Italiane o istituti di moneta elettronica.
3. Tutti i dipendenti e dirigenti che intrattengono rapporti con gli Istituti di credito debbono essere a ciò delegati.
4. Nell'attività di acquisto di beni e servizi, dovranno verificarsi attentamente la corrispondenza quantitativa e qualitativa tra quanto riportato dal documento di trasporto (bolla) e quanto richiesto nei singoli ordini di acquisto.
5. In caso di acquisto di beni o richiesta di prestazioni di consistente valore economico, subordinare la scelta del fornitore alla presentazione e valutazione di una pluralità di preventivi.
6. Tutti i Destinatari sono, in ogni caso, tenuti al rispetto delle procedure aziendali già in essere e di quelle specificamente previste nelle altre parti speciali del presente Modello: si richiamano, in particolare, la "Procedura per la gestione dei rapporti contrattuali con Fornitori, Consulenti e *Partners*" di cui al paragrafo 4.6 della Parte Speciale Sezione A, nonché le "Modalità di gestione delle risorse finanziarie" di cui al paragrafo 4.5 della Parte Speciale Sezione B del presente Modello.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione alla Sezione in oggetto, sono i seguenti:

- verificare l'osservanza, l'adeguatezza e l'attuazione del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati in oggetto;
- verificare, in particolare, il rispetto delle regole procedurali in ordine ai flussi finanziari dell'Ente, con riferimento sia ai pagamenti verso i terzi che a quelli verso l'Associazione;
- rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero emergere dalle analisi eseguite e dalle segnalazioni ricevute in materia.

L'OdV deve riportare al C.d.A. i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE SEZIONE E

REATI INFORMATICI

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

1. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

Per effetto della ratifica ed esecuzione, per mezzo dell'art. 7 della Legge n. 48 del 18 marzo 2008, della Convenzione europea sulla criminalità informatica redatta a Budapest il 23 novembre 2001, è stato inserito nel Decreto l'art. 24-bis intitolato "*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*", che ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati informatici:

- ***Art. 615-ter c.p.: reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico, che è reato di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico e, quindi, con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessaria l'intenzione di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi un'effettiva lesione alla stessa.

Per "sistema informatico" deve intendersi qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali eseguono, in base ad un programma, l'elaborazione automatica di dati: si tratta di una definizione volutamente generale che permette di includere qualsiasi strumento elettronico, informatico o telematico, tanto operante in rete quanto in autonomia.

- ***Art. 617-quater c.p.: reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto intercetti fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi ovvero le impedisca o le interrompa.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- **Art. 617-quinquies c.p.: reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

- **Art. 635-bis c.p.: reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;**
- **Art. 635-ter c.p.: reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico.;**
- **Art. 635-quater c.p.: reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici;**
- **Art. 635-quinquies c.p.: reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.**

I suddetti articoli del codice penale hanno come fattore comune il “danneggiamento informatico”, vale a dire l’evento che interviene allorché si verifichi una modifica tale delle componenti hardware o software da impedirne il funzionamento, anche solo parziale.

In particolare, l’articolo 635-bis codice penale punisce chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Ricorre la circostanza aggravante del reato qualora il fatto sia commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero se il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio

Il successivo articolo 635-ter codice penale punisce chiunque

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a 8 anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema, ovvero se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato, ovvero se dal fatto deriva la distruzione, , il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici

Anche in tale ipotesi è disciplinata la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto con violenza alla persona o con minaccia, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

L'articolo 635-*quater* codice penale punisce chiunque distrugge, danneggia, rende in tutto in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento, attraverso le condotte di cui all'articolo 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione alla trasmissione di dati, informazioni o programmi. La pena è della reclusione da uno a cinque anni, salva una pena maggiore nell'ipotesi della suindicata circostanza aggravante.

Da ultimo, l'articolo 635-*quinquies* codice penale prevede che, se il fatto di cui all'articolo 635-*quater* c.p. (danneggiamento di sistemi informatici e telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, è comminata la pena della reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico telematico di pubblica utilità, oltre che nell'ipotesi della più volte ricordata circostanza aggravante.

Le succitate norme soddisfano le nuove esigenze di tutela, affiorate con la diffusione della tecnologia informatica: oggetto di tutela sono i dati, i programmi informatici, anche utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, i sistemi informatici o telematici anche di pubblica utilità. Le attività punite sono quelle di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- ***Art. 615-quater c.p.: reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

- ***Art. 640-quinquies c.p.: reato di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.***

Si tratta di una fattispecie irrilevante ai nostri fini atteso che l'Associazione non è soggetto prestatore di servizio di firma telematica.

- ***Art. 491-bis c.p.: reato di falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria.***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui alcuna delle falsità previste nella presente sezione riguardi un documento informatico pubblico o privato, ovvero qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli: in tal caso si applicano le disposizioni concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

- ***Art. 493-ter c.p.: reato di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti***

Tale fattispecie si realizza qualora un soggetto, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

- ***Art. 493-quater c.p.: reato di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi***

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Tale ipotesi delittuosa si verifica allorché taluno, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

- **Art. 629, terzo comma c.p.** (introdotto dalla recente Legge 28 giugno 2024, n. 90, recante: “*Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici*”): **reato di estorsione mediante reati informatici**

Il legislatore del 2024 ha introdotto una peculiare fattispecie del delitto di estorsione mediante reati informatici, realizzata dalla costrizione di taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante le condotte, o la minaccia di compierle, dei seguenti reati: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, danneggiamento di sistemi informatici o telematici e danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

- **Art. 635-quater.1 c.p.** (introdotto dalla recente Legge 28 giugno 2024, n. 90, recante: “*Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici*”): **reato di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.**

Il legislatore del 2024 ha introdotto tale fattispecie di reato, che si concretizza allorché chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque mette in altro modo a disposizione di altri o installa

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

La legge 18 novembre 2019, n. 133, recante “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica” ha aggiunto all’articolo 24-*bis* del Decreto 231, in tema di delitti informatici e trattamento illecito dei dati, i delitti di cui all’art. 1, comma 11, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105.

La nuova norma incriminatrice punisce le condotte tese ad ostacolare o condizionare i procedimenti ovvero le attività di ispezione e vigilanza contemplati nel cosiddetto decreto *Cybersecurity*. In tale decreto il legislatore ha istituito il cosiddetto “perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”, applicabile alle amministrazioni pubbliche, agli enti e agli operatori nazionali da cui dipende l’esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione –anche parziali – ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

I soggetti destinatari degli obblighi – si tratta di circa 150 soggetti, la cui identificazione è secretata – sono tenuti al rispetto di una serie articolata di obblighi informativi e procedurali.

2. ATTIVITA’ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI REATI INFORMATICI

In relazione ai reati informatici sopra descritti, l’area “sensibile” è evidentemente quella relativa all’accesso e gestione dei sistemi informatici e telematici in uso presso le strutture aziendali. Nell’ambito di detta area sono ricomprese le attività di:

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- trattamento dei dati e gestione delle informazioni;
- gestione della rete e degli accessi informatici;
- gestione delle credenziali di accesso;
- utilizzo delle connessioni telematiche con la P.A.

Con specifico riferimento a tale ultima attività, deve evidenziarsi come le fattispecie criminose sopra descritte siano in astratto ipotizzabili in relazione all'attività svolta dalle due R.S.A., gestite dall'Associazione, ove si consideri l'obbligo di adempimento, da parte dell'Ente, al "debito informativo" nei confronti della Regione Lombardia, obbligo il cui adempimento avviene anche in via telematica.

Si consideri, ulteriormente, l'utilizzo, da parte degli operatori addetti delle due strutture, di una card (carta-firma, o firma elettronica) per accedere al S.I.S. Sistema Informativo Socio Sanitario, carta con la quale avviene l'adempimento del debito informativo.

In ipotesi, quindi, potrebbero verificarsi comportamenti dolosi, da parte di dipendenti/collaboratori, tesi ad ottenere illegittimamente, in favore dell'Associazione, l'accreditamento da parte delle A.T.S. competenti, mediante l'alterazione di documenti informatici, ovvero mediante frodi e falsità informatiche ovvero accedendo abusivamente a sistemi informatici, con le medesime finalità illecite.

Inoltre, in ipotesi, potrebbero verificarsi comportamenti delittuosi volti all'indebito utilizzo e falsificazione degli strumenti di pagamento, diversi dai contanti, da parte di dipendenti/collaboratori infedeli, i quali abbiano accesso agli strumenti di pagamento dell'Associazione, ovvero utilizzino apparecchiature o programmi informatici per ottenere l'indebito utilizzo o la falsificazione dei succitati strumenti di pagamento.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

3.1. Principi e divieti generali di comportamento.

L'art. 24-bis del Decreto ha introdotto l'obbligo per gli Enti di definire precise norme comportamentali e direttive di controllo nei processi di gestione ed utilizzo dei sistemi informativi aziendali, al

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

fine di prevenire la possibile commissione di delitti informatici, nonché il trattamento illecito dei dati.

In ottemperanza a tale disposizione, l'Associazione ha adottato specifici presidi aziendali che regolano l'operatività e gli adempimenti da osservare in materia, giungendo alla definizione di un sistema aziendale che assicuri la sicurezza informatica.

Per sicurezza informatica aziendale deve intendersi l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte a garantire la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che l'Associazione si pone sono i seguenti:

- riservatezza: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati;
- integrità: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo;
- disponibilità: garanzia di reperibilità dei dati aziendali in funzione delle diverse esigenze delle rispettive funzioni aziendali e nel rispetto della loro conservazione storica.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al Codice Etico adottato, è fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Modello di porre in essere, anche con l'ausilio di soggetti terzi, le seguenti condotte:

- a) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- b) alterare, danneggiare o distruggere dati e/o informazioni contenuti nei suddetti sistemi informatici o telematici;
- c) distruggere, danneggiare o rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- d) alterare o cancellare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- e) alterare o cancellare abusivamente dati e/o informazioni dal proprio sistema informatico;

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- f) detenere o utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici altrui, nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- g) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate ovvero di alterarle;
- h) installare apparecchiature per l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- i) utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dal personale deputato alla gestione dei Sistemi Informativi dell'Ente;
- j) aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (Antivirus, Firewall, Proxy server, etc.).

Il Responsabile Sistemi Informativi dell'Associazione, eventualmente supportato dalle "software house" esterne specificamente incaricate dall'Associazione, ha la responsabilità dell'erogazione dei servizi IT e si attiva al fine di porre in essere le azioni necessarie per:

- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali;
- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT;
- valutare la correttezza delle abilitazioni degli utenti;
- impedire agli utenti di alterare abusivamente, cancellare, deteriorare o distruggere, in tutto o in parte, i dati archiviati, in particolar modo se inseriti da altri utenti;
- impedire l'accesso al sistema da parte di soggetti non autorizzati;
- monitorare la corretta applicazione degli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, nello specifico, i delitti informatici e di trattamento dei dati nelle aree sensibili identificate.

3.2. Obblighi e divieti specifici

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare, per le attività di rispettiva competenza, le seguenti regole:

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

1. tutti gli strumenti, le apparecchiature, le applicazioni, e le informazioni aziendali devono essere utilizzati esclusivamente per motivi di ufficio e nel rispetto delle procedure aziendali;
2. è vietato cedere o prestare a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica senza autorizzazione scritta: in caso di furto o smarrimento dovrà immediatamente avvisarsi il Responsabile Sistemi Informativi nonché il Direttore Operativo ovvero l'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria;
3. le credenziali degli utenti vengono monitorate ed aggiornate periodicamente;
4. non deve essere consentito l'accesso alle connessioni riservate (quali la Carta Regionale - S.I.S. Sistema Informativo Socio Sanitario) alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione, permanente o temporanea e, in ogni caso, nel rispetto delle normative e delle procedure vigenti;
5. è vietato modificare o alterare contenuti e settaggi dei sistemi informatici, dei programmi e degli applicativi, se non in ottemperanza di idonee disposizioni ed esclusivamente entro i limiti di configurazione espressamente consentiti ad ogni utente;
6. è vietato trasferire e/o trasmettere all'esterno dell'azienda ovvero effettuare copie di *files* o documenti riservati di proprietà dell'azienda, se non per le finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle mansioni lavorative ovvero previa autorizzazione dell'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria;
7. la navigazione in internet e l'utilizzo della posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendali deve avvenire esclusivamente per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
8. devono essere applicate, sui diversi terminali aziendali, le regole atte ad assicurare l'aggiornamento delle password dei singoli utenti;
9. è vietato rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale o anche ad altri siti/sistemi;
10. è vietato detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
11. è vietato entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;
12. deve evitarsi di lasciare il proprio Personal Computer sbloccato e incustodito, ovvero consentire a terzi l'utilizzo dello stesso;

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

13. deve segnalarsi immediatamente al Responsabile Sistemi Informativi ogni anomalia o malfunzionamento delle risorse informatiche, nonché ogni dimenticanza delle credenziali di accesso al proprio terminale, omettendo qualsiasi comportamento volto a forzare l'accesso al sistema, a programmi, cartelle o *files* dedicati;
14. la sicurezza fisica dell'infrastruttura tecnologica dell'azienda deve essere assicurata nel rispetto delle regole interne ed in modo da consentire un monitoraggio delle attività di gestione e manutenzione sulla stessa;
15. le attività svolte da parte di fornitori terzi in materia di gestione di sistemi hardware e di applicativi nonché di *networking*, devono rispettare i principi e le regole aziendali al fine di tutelare la sicurezza dei dati ed il corretto accesso da parte dei soggetti ai sistemi informatici ed applicativi.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

Le modalità operative relative alle singole attività di gestione e corretto utilizzo dei sistemi informativi sono disciplinate in un apposito documento-procedura definito "**Policy IT**", adottato dalla Associazione il 1° gennaio 2023 e successivamente sottoposto a parziale revisione il 21 gennaio 2024, che si conforma agli standard richiesti dal c.d. "**GDPR**" (*General Data Protection Regulation*), ufficialmente **regolamento UE n. 2016/679**, in materia di trattamento dei dati personali e *privacy*.

Obiettivo del documento è quello di regolare in modo chiaro e trasparente l'utilizzo dei sistemi informativi, sia informatici che cartacei, e delle apparecchiature elettroniche da parte dei dipendenti dell'Associazione e di coloro che, in virtù di un rapporto di lavoro o fornitura (consulenti, collaboratori, fornitori, ecc.), trattano dati personali. All'interno di detta *policy*, vengono dettagliate le modalità di gestione delle attrezzature hardware e software utilizzate per il trattamento dei dati, al fine di stabilire un rapporto trasparente tra le parti e garantire un adeguato trattamento dei dati personali del lavoratore.

All'interno di detto documento sono previsti specifici protocolli la cui realizzazione è idonea a prevenire anche i rischi di commissione dei

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

reati di cui alla presente Sezione di Parte Speciale.

In sintesi, il documento si articola nelle seguenti sezioni:

- obblighi di comportamento dell'ente;
- obblighi di comportamento per i lavoratori;
- utilizzo degli strumenti di lavoro e degli altri strumenti aziendali di raccolta delle informazioni;
- regole per l'utilizzo dei dispositivi di proprietà per l'accesso ai dati aziendali;
- regole per l'utilizzo degli apparati per la telefonia mobile;
- uso della posta elettronica aziendale;
- regole di utilizzo della rete intranet e della rete internet;
- gestione delle credenziali di accesso;
- soggetti deputati al controllo;
- trattamento dei dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV

Qualora il Responsabile Sistemi Informativi o le Funzioni Aziendali che hanno posto in atto le verifiche dovessero individuare delle anomalie, essi sono tenuti a dare tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza dei problemi evidenziati.

Le Funzioni Aziendali coinvolte nell'ambito del processo garantiranno, coordinando le strutture di propria competenza, la documentazione del processo seguito, comprovante il rispetto della normativa, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all'uopo necessaria.

Ogni modifica alla presente Sezione deve essere preventivamente sottoposta all'Organismo di Vigilanza che ne valuterà l'adeguatezza e la coerenza rispetto al Modello.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE SEZIONE F

I REATI AMBIENTALI

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

1. I REATI RILEVANTI DELLA SEZIONE F

La responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati ed illeciti ambientali è stata introdotta dall'art. 4, Legge 3 agosto 2009 n. 116, poi sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 di attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE in materia di inquinamento provocato da navi.

Dal 29 maggio 2015 sono in vigore le sanzioni a carico della persona giuridica, collegate ai nuovi reati presupposto, introdotti dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente, che ha implementato il codice penale con una serie di delitti ambientali.

Per effetto di tali modifiche normative, l'art. 25-*undecies* del Decreto Legislativo 231/2001 prevede oggi la responsabilità amministrativa degli enti in ipotesi di reati ambientali commessi a vantaggio dell'ente e previsti dal Decreto Legislativo 152/2006, dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150, dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202, nonché dal codice penale, così come modificato dalla recente L. 22 maggio 2015, n. 68.

In considerazione della tipologia di attività svolta dalla Associazione e dalle strutture aziendali che dipendono dalla medesima, risultano astrattamente configurabili e rilevanti solamente alcuni tra i suddetti reati, dei quali si riporta di seguito una sintetica illustrazione.

➤ ***Art. 137, decreto legislativo 152/2006: sanzioni penali in tema di tutela delle acque e scarichi idrici.***

L'articolo 137 del Testo Unico Ambientale (decreto legislativo 152/2006) punisce con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro 1.500 ad euro 10.000 chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Quando le condotte descritte al comma I riguardino gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle allegate alla parte terza del decreto legislativo 152/2006, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

La norma in esame sancisce, altresì, i reati di scarico per violazione delle prescrizioni, di scarico di acque industriali eccedenti i limiti tabellari, di scarico di acque reflue urbane provenienti dal depuratore ed eccedente i limiti tabellari, la violazione dell'obbligo funzionale a consentire l'accesso dei soggetti preposti ai controlli, la violazione della disciplina regionale in tema di acque di prima pioggia di lavaggio, la violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee.

Si tratta di un reato cosiddetto "comune" ovvero che non richiede, in capo al soggetto agente, alcun particolare requisito o condizione soggettiva.

Infatti il legislatore ha ritenuto passibile della sanzione penale il soggetto materialmente autore dello scarico, a prescindere dalla titolarità formale dell'insediamento, da cui i reflui provengano e/o dall'intestazione dell'eventuale provvedimento autorizzativo sospeso o revocato.

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che si tratti di un reato di pericolo; ne consegue, in ossequio ai principi vigenti nell'ordinamento penale, che ai fini della configurabilità dell'illecito, non appaia necessaria alcuna verifica della causazione di un qualsivoglia danno ambientale, essendo sufficiente il solo fatto di effettuare uno scarico senza autorizzazione.

➤ **Art. 256, I e VI comma, decreto legislativo 152/2006:
reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.**

L'articolo 256, comma I, del Testo Unico Ambientale, recante "attività di gestione di rifiuti non autorizzata", prevede che chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui al medesimo decreto legislativo è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600 ad euro 26.000 se si tratta di rifiuti non pericolosi, con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600 ad euro 26.000 se si tratta di rifiuti pericolosi.

Secondo il comma VI del medesimo articolo, chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni vigenti, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

da euro 2.600 ad euro 26.000.

La fattispecie in questione sanziona condotte tra loro estremamente differenti (la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione di rifiuti, o il deposito degli stessi), ma tutte caratterizzate dall'assenza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte dalla legge. L'illecito, dunque, è rappresentato dallo svolgimento dell'attività non autorizzata, non essendo necessario che si sia materialmente verificata una lesione all'ambiente o alla salute umana, in quanto si ritiene che il mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni integri già una condotta potenzialmente pericolosa in quanto dotata in una notevole probabilità lesiva. La norma distingue le sanzioni a seconda che si tratti di rifiuti pericolosi o non pericolosi, trattandosi però in entrambi i casi di illeciti contravvenzionali (e perciò punibili a titolo di semplice colpa).

La norma punisce, inoltre, le condotte di gestione rifiuti eseguite anche in presenza di un'autorizzazione, qualora non vengano osservate le prescrizioni contenute o richiamate nella stessa autorizzazione.

In relazione al rischio ipotetico di commissione di tali illeciti in materia ambientale, espressamente disciplinati dalla normativa in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, si consideri la produzione, da parte delle due R.S.A., di rifiuti, quali farmaci e altri materiali sanitari pericolosi, che devono essere smaltiti secondo le procedure previste *ex lege*, a tutela dell'ambiente.

➤ **Art. 452-bis codice penale: inquinamento ambientale**

Tale norma, introdotta, come sopra anticipato, dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68, successivamente modificata dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137, punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il legislatore del 2023 ha sancito una circostanza aggravante dell'inquinamento ambientale laddove lo stesso sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, nonché nel caso in cui

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico e archeologico.

➤ **Art. 452-quater codice penale: disastro ambientale**

Tale norma, anch'essa introdotta dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68, punisce con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della sua compromissione o dei suoi effetti lesivi o per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

La Legge 9 ottobre 2023, n. 137, ha previsto una circostanza aggravante del disastro ambientale, laddove lo stesso sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

➤ **Art. 452-quinquies codice penale: delitti colposi contro l'ambiente**

Se i fatti previsti dagli articoli 452-bis e 452-quater codice penale sopra menzionati sono commessi per colpa, le pene sono diminuite.

➤ **Art. 452-octies codice penale: circostanze aggravanti**

Quando l'associazione per delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti sopra citati, le pene sono aumentate.

La succitata Legge 22 maggio 2015, n. 68, per quanto concerne il sistema sanzionatorio a carico degli enti, in ipotesi di responsabilità

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

per i reati ambientali commessi a vantaggio dell'ente medesimo, ha inserito il comma 1-bis dell'art. 25-undicies, a norma del quale, oltre alle sanzioni pecuniarie previste a carico dell'ente, si applicano le sanzioni interdittive previste.

In relazione al rischio ipotetico di commissione di tali illeciti in materia ambientale, espressamente disciplinati dalla normativa in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, si consideri la produzione, da parte delle due R.S.A., di rifiuti, quali farmaci e altri materiali sanitari pericolosi, che devono essere smaltiti secondo le procedure previste *ex lege*, a tutela dell'ambiente.

2. LE ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI AMBIENTALI

Il rischio teorico legato alla commissione dei succitati reati ambientali, nell'ambito dell'attività svolta dall'Ente, è connesso:

- all'eventuale inosservanza dei divieti di scarico nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, eventualmente anche sotto forma di scarichi contenenti sostanze pericolose;
- all'utilizzo, da parte degli operatori sanitari delle due R.S.A., di aghi, farmaci, guanti, mascherine e altri materiali sanitari pericolosi e/o inquinanti, che devono essere smaltiti secondo le procedure previste *ex lege*, a tutela dell'ambiente.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Nell'esercizio delle attività e delle mansioni ad essi affidate nell'ambito delle strutture aziendali facenti capo all'Associazione, i Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia ambientale, del Codice Etico e del

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

presente Modello, e dovranno conformarsi ed attuare le procedure aziendali adottate dalla Associazione.

Per tutti i Destinatari vige l'espresso divieto di:

- a) effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione di rifiuti in assenza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte dalla legge ovvero in maniera difforme da quanto prescritto dalla legge, dalle autorizzazioni o dall'autorità competente;
- b) avvalersi, nella attività di gestione, trasporto o smaltimento di rifiuti, di soggetti privi delle necessarie autorizzazioni, comunicazioni o iscrizioni o comunque non adeguatamente qualificati;
- c) fornire, sotto qualsiasi forma, false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero fare uso di certificati e documentazioni falsi, contraffatti o alterati;
- d) effettuare attività di miscelazione di rifiuti al di fuori delle ipotesi consentite;
- e) effettuare scarichi di acque reflue nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in violazione dei provvedimenti dell'autorità pubblica o della normativa vigente;
- f) produrre o favorire qualsivoglia forma di inquinamento.

Gli incaricati della gestione e smaltimento dei rifiuti sono tenuti a compilare tutta la documentazione relativa (eventuali formulari rifiuti, registri di carico e scarico, ecc.) in maniera veritiera, completa e accurata e conservare tale documentazione in modo tale da prevenire possibili alterazioni e/o modifiche ad opera di soggetti non autorizzati.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare le regole di comportamento di seguito specificate:

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- con riferimento **alla gestione di tutte le attività dotate di impatto ambientale e dei rapporti con soggetti terzi** in materia ambientale:
 - **Valutazione di impatto ambientale:**
 1. tutte le attività e i processi aziendali sono oggetto di attenta valutazione degli effetti e dell'impatto ambientale in sede di redazione del "Documento di Valutazione dei Rischi" redatto dal RSPP (si rimanda in proposito al paragrafo 4.3 della Parte Speciale Sezione C);
 2. tutti i dati e le informazioni utilizzate ai fini della valutazione devono essere completi, accurati e veritieri e devono essere adeguatamente documentati;
 3. la valutazione deve essere tempestivamente aggiornata in caso di modifiche normative e/o della tipologia di attività svolte e/o dei prodotti utilizzati, nonché di ogni eventuale ulteriore modifica avente significativi impatti ambientali.
 - **Organizzazione interna e formazione:**
 1. l'assegnazione di ruoli e responsabilità in materia ambientale deve essere preceduta da una valutazione delle capacità e competenze dei soggetti cui tali responsabilità vengono assegnate e accompagnate, ove necessario, da adeguati interventi di carattere formativo/informativo;
 2. tutti i lavoratori delegati allo svolgimento di attività che possano avere un impatto o presentare rischi di carattere ambientale ovvero alla salute dei medesimi, devono essere adeguatamente formati ed avere le competenze necessarie.
 - **Fornitori:** nei contratti di appalto, fornitura e/o collaborazione anche professionale con soggetti esterni, sono adottate opportune clausole che richiamino il rispetto del Modello e del Codice Etico;
 - **Documentazione in materia ambientale:** la documentazione rilevante in materia ambientale è conservata e debitamente archiviata da persone a ciò specificatamente deputate all'interno dell'organizzazione aziendale.
- con riferimento alle attività di **gestione delle acque e degli scarichi idrici:**
 1. le strutture che fanno capo all'Associazione non effettuano, nel corso della propria operatività ordinaria, scarichi di acque

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

reflue. Resta inteso che l'eventuale scarico di acque reflue dovrà essere effettuato solamente in presenza di una valida autorizzazione e nel rispetto dei limiti di valore e delle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente, dall'autorizzazione o dall'autorità competente;

- viene effettuato un monitoraggio periodico delle acque di ingresso per verificare il corretto funzionamento degli impianti e l'assenza di sostanze nocive o pericolose (es. legionella) mediante autocampionamenti, analisi, prelievi, misurazioni, etc.

➤ con riferimento alle attività di **gestione dei rifiuti**:

- Aspetti generali: la produzione, la detenzione e lo smaltimento dei rifiuti, pericolosi e non pericolosi, devono sempre essere effettuati nel rispetto della normativa ambientale e delle prescrizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore, nonché delle procedure interne.
- Selezione dei rifiuti: ciascun rifiuto o scarto prodotto deve essere identificato e classificato nel rispetto della normativa ambientale e delle prescrizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore. Il deposito temporaneo di rifiuti è effettuato nei limiti e nel rispetto della normativa ambientale e delle prescrizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore ed è oggetto di monitoraggio periodico al fine di assicurarne la corretta gestione.
- Raccolta, manomissione e smaltimento dei rifiuti pericolosi:
 - la raccolta, lo smaltimento e la gestione dei rifiuti c.d. "pericolosi" presso le due R.S.A. ed il Poliambulatorio di Milano (rifiuti speciali sanitari a rischio infettivo denominati R.O.T. e C.E.R. 180103) è eseguita e affidata unicamente, sulla base di apposito contratto, a soggetti esterni in possesso di valida autorizzazione ed in presenza delle comunicazioni ed iscrizioni obbligatorie;
 - la gestione e manomissione dei rifiuti, così come il trasporto interno di materiale biologico, deve avvenire in modo corretto, nel rispetto delle procedure aziendali, utilizzando gli ausili e i dispositivi di protezione personale ivi indicati;
 - la selezione delle ditte esterne e dei fornitori coinvolti in attività di raccolta, trasporto, smaltimento o comunque gestione dei rifiuti pericolosi deve avvenire evitando che valutazioni di carattere economico possano prevalere su altri

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

parametri al fine di evitare il ricorso ad imprese poco qualificate o che fanno ricorso a metodi illegali;

4. viene verificato e monitorato il possesso da parte di tali ditte e fornitori delle autorizzazioni ed iscrizioni necessarie, sia per le operazioni di smaltimento che di recupero.
- Documentazione: tutta la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti (eventuali formulari rifiuti, registri di carico e scarico, ecc.) viene compilata in maniera veritiera, completa ed accurata e conservata in modo tale da prevenire possibili alterazioni e/o modifiche ad opera di soggetti non autorizzati.
 - Procedure specifiche: sono state adottate e sono operanti presso le strutture dell'Associazione specifiche procedure aventi ad oggetto: “*Protocollo ritiro rifiuti e descrizione del percorso del materiale sporco e pulito all'interno delle RSA*” e “*Raccomandazioni generali per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo*”.
 - Formazione: le persone addette al trasporto di merci pericolose sono sottoposti ad appositi corsi di formazione.

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV

Qualora le Funzioni Aziendali che hanno posto in atto le verifiche dovessero individuare delle anomalie, esse sono tenute a dare tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza dei problemi evidenziati. Le Funzioni Aziendali coinvolte nell'ambito dei processi oggetto della presente Parte Speciale garantiranno, coordinando le strutture di propria competenza, la documentabilità del processo seguito, comprovante il rispetto della normativa e della regolamentazione, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all'uopo necessaria. Ogni modifica alla presente Sezione deve essere sottoposta all'Organismo di Vigilanza che ne valuterà l'adeguatezza e la coerenza rispetto al Modello.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE **SEZIONE G**

**REATI DI CONTRAFFAZIONE E CONTRO
L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

1. I REATI PRESUPPOSTO DELLA SEZIONE G

La presente Sezione è dedicata specificamente alla prevenzione dei reati contemplati negli artt. 25-bis e 25-bis 1 del Decreto: tenuto conto della struttura della Associazione e dell'attività in concreto svolta dalla medesima, soltanto alcuni di detti reati sono stati ritenuti a rischio potenziale di commissione.

Si fornisce di seguito una breve analisi di tali reati, in quanto la conoscenza della struttura e delle modalità di realizzazione degli stessi – la cui commissione da parte dei soggetti qualificati ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs.vo n. 231/2001 può determinare la responsabilità a carico dell'Ente – è funzionale alla loro prevenzione e quindi all'efficacia dell'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Si ricorda che, in ogni caso, perché venga in essere la responsabilità amministrativa della Associazione, occorrerà che l'attività illecita contemplata da detti reati sia realizzata nell'interesse o a vantaggio dell'ente, in ossequio al principio sancito dall'articolo 5 del Decreto.

1.1 I delitti di contraffazione

- ***Art. 473 codice penale: Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni***

La fattispecie di reato punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale: ciò significa che per applicarsi detta norma la contraffazione o alterazione deve avere ad oggetto marchi registrati.

Si tratta di una norma che sanziona non solo la vera e propria produzione di oggetti in violazione di un diritto di privativa altrui (marchio o brevetto) ma anche il semplice uso di tali beni.

Per contraffazione si intende sia la riproduzione pedissequa del marchio (o del brevetto) che quella parziale, intendendosi però come tale almeno la riproduzione del c.d. “cuore” del marchio.

Si tratta di un reato plurioffensivo, nel senso che viola non solo il diritto prettamente patrimoniale del proprietario del marchio o del brevetto, ma anche la fede pubblica, ovvero la fiducia della generalità dei consumatori nella genuinità del prodotto riportante quel marchio, ovvero brevettato.

La contraffazione c.d. grossolana (ovvero quella che non sarebbe idonea a trarre in inganno il consumatore in quanto si risolve in una palese falsificazione del marchio originale) nel nostro ordinamento non ha efficacia scriminante, con la conseguenza che, a meno che non si tratti di contraffazione caricaturale, essa è ugualmente punita ai sensi della norma in oggetto.

Nell’ambito dell’attività svolta dalla Associazione potrebbe, in astratto, realizzarsi il reato di cui all’art. 473 codice penale, qualora i soggetti destinatari del Decreto acquistino o facciano comunque uso di manufatti o prodotti (si pensi ad attrezzature per la movimentazione degli ospiti nelle RSA, od altri ausili socio- sanitari, ovvero farmaci) contraffatti nel senso sopra indicato.

➤ **Art. 474 codice penale: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi**

Il primo comma della norma punisce con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000, chiunque, fuori dei casi di concorso nell’art. 473 c.p., introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Inoltre, ai sensi del secondo comma, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

comma, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale: anche in tal caso, pertanto, la condotta sanzionata deve avere ad oggetto marchi registrati.

La norma sanziona la condotta della commercializzazione, in senso lato, dei prodotti contraffatti, secondo il concetto di contraffazione analizzato sub 1.1.1.

La condotta sanzionata è piuttosto ampia e arriva a ricomprendere, secondo alcuni interpreti, qualsiasi forma di immissione sul mercato dei prodotti falsamente contrassegnati, assumendo rilevanza in tal senso anche le sole condotte che comportano la messa in contatto della merce con i consumatori (c.d. “messa in circolazione”) purché ovviamente vi sia il fine di trarne profitto.

Va segnalato che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la condanna per tale reato si accompagna a quella per il reato di ricettazione in quanto si ritiene pacificamente che i reati concorrano. Circa i rischi di commissione del reato di ricettazione e i presidi posti a tutela della Associazione per evitare la commissione di tale reato, ai sensi della legge 231/2001, si rinvia a quanto illustrato nella Sezione D della Parte Speciale del presente Modello.

Nei casi dei reati sopra descritti è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto (art. 474 bis c.p.) e la condanna importa la pubblicazione della sentenza (475 c.p.).

Nell’ambito dell’attività della Associazione si può ipotizzare il caso in cui i soggetti destinatari del Decreto mettano in circolazione manufatti falsamente contrassegnati o prodotti in violazione di un brevetto altrui, anche solo creando un contatto di tali beni con i consumatori (nella specie, ad esempio, gli ospiti delle RSA).

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

1.2 I delitti contro l'industria e il commercio

➤ **Art. 513 codice penale: Turbata libertà dell'industria e del commercio**

La norma punisce il comportamento di chi adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Il delitto è punibile a querela di parte e la sanzione è quella della reclusione fino a due anni e della multa da euro 103 a euro 1.032.

La fattispecie di reato tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta da soggetti privati, punendo ogni modalità di condotta non solo commessa con violenza sulle cose ma anche soltanto idonea a porre, in modo fraudolento, un soggetto in una situazione di ignoranza o di errore e che determinano pertanto uno sviamento della clientela con un danno per l'azienda concorrente.

Si tratta, quindi, di un reato che si potrebbe concretizzare anche nell'ambito dell'attività della Associazione, nella misura in cui si pongano in essere comportamenti fraudolenti a danno, ad esempio, di aziende concorrenti nella gestione di RSA.

➤ **Art. 513-bis codice penale: Illecita concorrenza con minaccia e violenza**

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

La *ratio* di questa norma è rappresentata dalla esigenza di reprimere un tipico comportamento di stampo mafioso che scoraggia la concorrenza attraverso forme di danneggiamento alle cose o di violenza alle persone.

Il reato pertanto mira a sanzionare quelle tipiche forme di intimidazione che tendono a controllare le attività commerciali o industriali o a condizionarle.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Come nel caso di cui alla norma che precede, si tratta di un reato che potrebbe, sia pure in linea ipotetica, realizzarsi anche nell'ambito dell'attività esercitata dalla Associazione.

➤ **Art. 515 codice penale: Frode nell'esercizio del commercio**

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

La frode in commercio presuppone l'esistenza di un contratto (non solo di compravendita), cioè di un qualunque negozio che comporti l'obbligo di destinare una cosa mobile all'acquirente.

Si tratta di una norma che protegge la buona fede negli scambi commerciali, a tutela sia del pubblico dei consumatori, sia dei produttori e commercianti concorrenti, nei cui confronti l'inganno teso al consumatore sostanzia una forma di competizione sleale.

Con riferimento al rischio di commissione di detto reato nell'ambito dell'attività svolta dall'Associazione, si pensi al caso in cui un soggetto destinatario del Decreto consegni o somministri all'ospite della RSA (consumatore) un prodotto – ad esempio un farmaco – qualitativamente o quantitativamente differente rispetto a quanto convenuto.

➤ **Art. 517 codice penale: Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**

La fattispecie di reato, così come modificata dalla recente Legge 27 dicembre 2023, n. 206, punisce la condotta di chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, la sanzione è quella della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro ventimila.

La norma tutela la generalità dei consumatori dal pericolo di essere tratti in inganno circa le caratteristiche essenziali del prodotto dai segni mendaci sullo stesso apposti.

I segni mendaci rilevanti ai fini della norma in esame sono sia quelli c.d. tipici (il marchio, anche se non registrato) che quelli atipici che vengono applicati sui prodotti industriali per indicare la loro provenienza, origine e qualità (come, per esempio, le indicazioni fallaci sulla composizione del prodotto).

Per marchi o segni distintivi nazionali o esteri, che devono essere tali da indurre in inganno il compratore, si intendono segni emblematici o nominativi usati dall'imprenditore per distinguere un prodotto. Poiché la norma, a differenza di quanto previsto negli artt. 473 e 474 c.p., non prescrive la previa osservanza delle norme sulla proprietà industriale, per la realizzazione del reato non è necessario che i marchi siano registrati.

L'idoneità a trarre in inganno deve essere valutata con riferimento alle abitudini del consumatore medio.

Sul significato giuridico di mettere in vendita, previsto dalla norma come elemento costitutivo, si veda il commento alla norma di cui all'art. 474 c.p.

Nell'ambito dell'attività svolta dalla Associazione potrebbe, in astratto, realizzarsi il reato di cui all'art. 517 codice penale, qualora i soggetti destinatari del Decreto mettessero a contatto i consumatori (ad esempio gli ospiti delle RSA) con manufatti o prodotti recanti segni distintivi idonei a trarli in inganno circa le caratteristiche degli stessi, nel senso sopra illustrato.

➤ ***Art. 517-ter codice penale: Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale***

La norma incriminatrice sanziona con la pena della reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000, la condotta di chiunque, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p., potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Tale delitto è procedibile a querela di parte.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni sopra indicati.

Tali delitti sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La possibilità di realizzazione di tale reato nell'ambito dell'attività della Associazione è ravvisabile nell'ipotesi in cui i soggetti destinatari del Decreto adoperino a livello aziendale oggetti o beni – anche se non contraffatti secondo le norme in precedenza illustrate – che siano stati realizzati in violazione dei diritti di privativa appartenenti a soggetti terzi.

2. ATTIVITA' SENSIBILI NEL CUI AMBITO POSSONO VERIFICARSI I REATI SPECIFICATI NEL PARAGRAFO 1

Circa l'individuazione delle attività dell'Associazione nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 1, all'esito della mappatura dei processi aziendali e tenuto conto dell'oggetto sociale dell'Ente, è emerso che le attività sensibili di Associazione Monte Tabor sono legate:

- ai processi di approvvigionamento e verifica dei materiali di consumo, impianti, attrezzature e beni (per esempio: attrezzature per la movimentazione degli ospiti nelle RSA, ausili, prodotti sanitari, farmaci, cancelleria, materiale elettronico, sistemi informatici, mobili per ufficio, eccetera), con particolare riferimento anche alle loro caratteristiche di qualità, di sicurezza, di conformità e genuinità;
- all'approntamento, installazione e gestione delle strutture delle RSA, con particolare riferimento ai controlli previsti per assicurare la buona conservazione dei manufatti, dei luoghi, delle attrezzature e degli impianti;
- alla gestione e alla manutenzione delle attrezzature di lavoro, ovvero di qualsiasi macchinario, apparecchio o impianto

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

utilizzato per l'erogazione delle prestazioni da parte della Associazione (per esempio impianti generali a servizio dei luoghi di lavoro, quali impianto elettrico, sistema di riscaldamento/condizionamento ecc.; impianti di presidio antincendio; presidi sanitari di primo soccorso, macchine e attrezzature per l'erogazione delle prestazioni, ausili sanitari per la movimentazione degli ospiti presso le RSA, lavagne elettroniche ed altri strumenti didattici utilizzati nel Liceo, ecc.);

- alla negoziazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti di fornitura e/o somministrazione dei beni e servizi;
- alla installazione, configurazione e verifica dei sistemi informatici;
- alla gestione dei software e database protetti da licenze.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dalla Associazione in coordinamento con l'OdV, che ha il compito di vigilare sull'aggiornamento costante delle relative ipotesi e ridefinire, se del caso, gli opportuni provvedimenti operativi.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Nell'esercizio delle attività e delle mansioni ad essi affidate nell'ambito delle strutture aziendali facenti capo all'Associazione, i Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di tutela della proprietà industriale e di libertà dell'industria e del commercio; sono inoltre tenuti al rispetto del Codice Etico e del presente Modello, con particolare riguardo ai principi ed alle regole generali di condotta dettate nella Sezione A di Parte Speciale del Modello (Reati contro la Pubblica Amministrazione), sia con riferimento ai principi di separazione e delimitazione dei ruoli e delle mansioni di ogni soggetto nonché di tracciabilità di ciascun processo aziendale, sia con riferimento al sistema di deleghe e procure istituito dall'Associazione al fine della chiara attribuzione e definizione dei poteri e delle relative responsabilità (si richiama, pertanto, in proposito, il paragrafo 3 della Sezione A di Parte Speciale).

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

In particolare, è fatto espressamente divieto a tutti i Destinatari di:

- a) attuare comportamenti volti a intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di enti concorrenti;
- b) porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per le imprese concorrenti dell'Associazione;
- c) appropriarsi e/o utilizzare segreti industriali altrui;
- d) riprodurre abusivamente, imitare o fare comunque uso illecito di marchi, segni distintivi, brevetti, modelli, disegni industriali di titolarità di terzi;
- e) produrre, acquistare, importare, mettere in circolazione, o fare comunque uso di beni, prodotti o manufatti provvisti di marchi, segni distintivi, brevetti, modelli, disegni industriali contraffatti da terzi o comunque non conformi alla normativa (come per esempio quella di qualità, origine, provenienza, sicurezza) o che comunque presentino elementi tali da far sorgere il dubbio che non siano genuini o che non possiedano le indicate caratteristiche.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini del rispetto delle regole e dell'osservanza dei divieti elencati nei precedenti paragrafi, i Destinatari del Modello dovranno attenersi alle procedure qui di seguito descritte, oltre che alle Regole e Principi Generali contenuti nella Parte Generale e nel Codice Etico.

1. I poteri e le responsabilità di ciascun soggetto che effettua operazioni nell'ambito delle attività sensibili di cui alla presente Parte Speciale devono essere sempre chiaramente definiti.
2. Le deleghe, i poteri di firma e le soglie di spesa inerenti gli acquisti di beni e servizi aziendali nonché la negoziazione e sottoscrizione di contratti con fornitori di beni e servizi devono essere adeguati alla carica ricoperta ed effettivi rispetto alle attività da svolgere.
3. Ogni operazione e/o transazione aziendale riguardante l'acquisto o l'utilizzo, anche temporaneo, di beni e servizi da

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

parte dell'Associazione, deve essere autorizzata, coerente, documentata, motivata.

4. I contratti con i fornitori di beni e servizi, gli ordini e le fatture relativi agli acquisti di beni e servizi nonché gli altri documenti inerenti le attività sensibili di cui alla presente Parte Speciale devono essere sempre archiviati, protocollati e conservati a cura della Funzione competente e con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non dandone specifica evidenza e consentendone l'accesso soltanto ai soggetti competenti ed agli organi di controllo.
5. I Fornitori di beni e servizi e in genere i *Partners* commerciali devono essere scelti con metodi trasparenti.
6. I beni e prodotti utilizzati devono essere sottoposti a controlli da parte dei soggetti designati dall'Associazione alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, finalizzati a garantirne la sicurezza, la qualità e l'integrità, nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza.
7. Con riferimento all'acquisto dei farmaci e degli altri ausili socio-sanitari, la Direzione sanitaria redige la lista (c.d. "preordine") inerente il fabbisogno delle RSA, sulla base dei consumi standard ed in relazione alla tipologia, qualità e marca dei prodotti da acquistare. La lista del fabbisogno viene poi anticipata ai fornitori ed alla Direzione Amministrativa dell'Associazione che provvede all'effettuazione dell'ordine. Le forniture vengono consegnate con cadenza settimanale direttamente presso le strutture aziendali dell'Associazione, dove vengono nuovamente controllate dalla Direzione operativa e stoccate per essere utilizzate secondo i bisogni.
8. Qualora l'attività svolta ed in particolare l'acquisto e/o l'utilizzo di beni, manufatti o macchinari, possa far sorgere dubbi in ordine alla provenienza degli stessi o comunque comportare il rischio di violare diritti di proprietà industriale (come ad esempio nel caso in cui si utilizzino tecnologie coperte da brevetto già depositato), la Direzione operativa dovrà opportunamente riferirne all'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria, il quale darà le opportune istruzioni affinché vengano svolte – se del caso anche tramite professionisti esterni appositamente incaricati – le indagini del caso (ad esempio mediante una c.d. ricerca di anteriorità, vale a dire una verifica sull'eventuale registrazione di precedenti marchi o brevetti altrui).

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

9. I contenuti delle comunicazioni pubblicitarie aventi ad oggetto beni, prodotti o servizi offerti dall'Associazione e/o dalle sue strutture aziendali devono essere specificamente verificati e condivisi dalla Direzione operativa e dall'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria, in modo che sia garantita la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto o servizio offerto, escludendo ogni rischio di comunicazione ingannevole o mistificatoria nei riguardi degli utenti ed ogni comportamento sleale nei riguardi della concorrenza.
10. Qualunque criticità o conflitto di interesse dovesse sorgere nel rapporto con i terzi nell'ambito delle attività sensibili di cui alla presente Parte Speciale, deve essere sempre comunicato all'OdV con dettagliata nota scritta a cura della Funzione competente, ovvero del CdA.
11. Tutti i Destinatari sono, in ogni caso, tenuti al rispetto delle procedure aziendali già in essere e di quelle specificamente previste nelle altre parti speciali del presente Modello: si richiamano, in particolare, la "Procedura per la gestione dei rapporti contrattuali con Fornitori, Consulenti e *Partners*" di cui al paragrafo 4.6 della Parte Speciale Sezione A, nonché le "Modalità di gestione delle risorse finanziarie" di cui al paragrafo 4.5 della Parte Speciale Sezione B del presente Modello.

Per quanto riguarda le modalità di gestione delle risorse e dei flussi finanziari, idonei a prevenire la commissione dei reati di cui alla presente sezione, si rinvia a quanto dettagliatamente illustrato nella Parte Speciale-Sezioni A, B e D.

5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle eventuali segnalazioni ricevute, lo stesso effettua periodicamente verifiche anche a campione sulle attività sensibili descritte nella presente Parte Speciale al fine di validare la corretta esecuzione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello, testandone e monitorandone l'efficacia e adeguatezza.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Per l'esecuzione di detti compiti, l'OdV può avvalersi della collaborazione delle risorse aziendali e deve essergli garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV deve riportare al CdA, in sede di relazione annuale, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE SEZIONE H

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL
DIRITTO D'AUTORE

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

1. I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

I delitti in tema di violazione del diritto d'autore identificati dal Decreto nell'art. 25-novies, quali presupposto dell'applicazione della responsabilità amministrativa della Associazione, sono i seguenti:

➤ **Art. 171, comma 1, lett. a-bis L. 633/1941:**

la norma punisce con la multa da euro 51,00 a euro 2.065,00 la condotta di messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa;

➤ **Art. 171, comma 3, L. 633/1941:**

la norma sanziona con la pena della reclusione fino a un anno o della multa non inferiore a euro 516,00, le condotte di cui al punto precedente che si concretizzano su opere altrui non destinate alla pubblicazione, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione;

➤ **Art. 171-bis, comma 1, L. 633/1941:**

la norma punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, l'importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, la predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori; se il fatto è di rilevante gravità la pena è aumentata;

➤ **Art. 171-bis, comma 2, L. 633/1941:**

la norma punisce con la sanzione della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00, la

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati, l'estrazione o reimpiego della banca dati, ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati; la pena è aumentata se il fatto è di rilevante gravità;

➤ **Art. 171-ter L. 633/1941:**

la norma punisce con la sanzione della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00, l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi od ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive, opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali, multimediali o banche dati, ovvero anche la riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; la norma, secondo la recente modifica introdotta dalla Legge 14 luglio 2023, n. 93, punisce altresì la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica audiovisiva o editoriale ovvero l'effettuazione della riproduzione, dell'esecuzione o della comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

➤ **Art. 171-septies L. 633/1941:**

la norma sanziona con la pena di cui alla norma precedente la mancata comunicazione o la falsa dichiarazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno;

➤ **Art. 171-octies L. 633/1941:**

la norma punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 25.822,00 la fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma analogica o digitale; la pena è aumentata se il fatto è di rilevante gravità.

2. ATTIVITA' SENSIBILI NEL CUI AMBITO SI POSSONO VERIFICARE I REATI SPECIFICATI NEL PARAGRAFO 1

Occorre premettere che il rischio relativo alla commissione dei reati descritti nel paragrafo precedente non appartiene solamente alle imprese operanti nel settore software/audiovisivo, ma può verificarsi nell'ambito delle attività svolte da qualsiasi soggetto collettivo portatore di interessi economici – quindi anche l'Associazione – in particolare laddove lo stesso operi mediante sistemi informatici e/o sviluppi ed utilizzi domini o siti internet.

Si ricorda, peraltro, che per essere considerati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di cui al Decreto, è richiesto che detti reati siano commessi nell'interesse dell'Ente.

Sulla base e all'esito delle analisi svolte, è stato possibile individuare le seguenti attività sensibili di Associazione Monte Tabor, legate in generale alla gestione e alla attuazione di strumenti di comunicazione, ed in particolare relative:

- alla installazione, configurazione e verifica dei sistemi informatici;
- alla gestione e monitoraggio dei software e database protetti da licenze;
- alla creazione e aggiornamento dei siti internet;
- all'elaborazione, gestione e monitoraggio delle iniziative di comunicazione (newsletter, immagini, materiale illustrativo).

In relazione alle aree sensibili che comportino altresì il rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, di reati informatici ovvero di reati di contraffazione, si rinvia a quanto specificamente descritto nell'ambito delle sezioni dedicate a detti reati (rispettivamente: Parte Speciale Sezione A, Parte Speciale Sezione E e Parte Speciale Sezione G).

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dalla Associazione in coordinamento con l'OdV.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'esercizio delle attività e delle mansioni ad essi affidate nell'ambito delle strutture aziendali facenti capo all'Associazione, è fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi generali e di quelli procedurali specifici previsti nella presente Parte Speciale.

Gli obblighi e i divieti di carattere generale di seguito specificati si applicano a tutti i Destinatari e, in ogni caso, sia ai componenti degli Organi Sociali, ai Dirigenti e Dipendenti e ai Collaboratori della Associazione – in via diretta – sia ai Consulenti, ai fornitori e ai *Partners* a vario titolo, in forza di apposite clausole contrattuali.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale devono essere oggetto di apposita segnalazione da parte di tutti i Dipendenti, Dirigenti, Collaboratori e componenti degli Organi Sociali secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

3.1 Divieti specifici

In particolare, è fatto espressamente divieto a tutti i Destinatari di:

- a) impiegare per finalità aziendali beni tutelati dal diritto d'autore, in elusione dei relativi obblighi o comunque con modalità difformi da quelle previste dal titolare del diritto;
- b) utilizzare beni aziendali al fine di porre in essere condotte che violino la tutela dei diritti d'autore.

Poiché la prevenzione dei reati a tutela del diritto d'autore presenta profili in parte comuni a quella nei confronti dei reati di contraffazione e contro l'industria e il commercio, si richiamano altresì i principi generali e i divieti specifici illustrati nella Sezione G di Parte Speciale relativa a detti reati.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini del rispetto delle regole e dell'osservanza dei divieti elencati nei precedenti paragrafi, i Destinatari del Modello dovranno attenersi ai principi qui di seguito descritti, oltre che alle Regole e Principi Generali contenuti nella Parte Generale e nel Codice Etico.

I contenuti e le modalità di trasmissione delle comunicazioni, sia interne che rivolte all'esterno, della Associazione e delle sue strutture aziendali (per esempio tramite web, comunicati stampa o altro), devono essere specificamente verificati e condivisi dalla Direzione operativa e dall'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria, in modo da escludere ogni violazione del diritto d'autore.

Si richiamano altresì i principi procedurali specifici illustrati in tema di reati informatici (Parte Speciale, Sezione E) e di reati di contraffazione e contro l'industria e il commercio (Parte Speciale, sezione G).

5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle eventuali segnalazioni ricevute, lo stesso effettua periodicamente verifiche anche a campione sulle attività sensibili descritte nella presente Parte Speciale, al fine di validare la corretta esecuzione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello, testandone e monitorandone l'efficacia e adeguatezza.

Per l'esecuzione di detti compiti, l'OdV può avvalersi della collaborazione delle risorse aziendali e deve essergli garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV deve riportare al CdA, in sede di relazione annuale, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE SEZIONE I

ALTRI REATI RILEVANTI

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

1. PREMESSA: ALTRI REATI RILEVANTI

La presente Sezione include alcuni reati che appartengono a categorie eterogenee, cui non si è ritenuto di dedicare apposite sezioni, vuoi perché si tratta di categorie che comprendono un unico reato, vuoi perché sono categorie i cui reati per la gran parte non corrispondono a nessuna area a rischio o attività sensibile all'interno dell'Ente, ad eccezione soltanto di quelli indicati. Si è, dunque, preferito, invece di aggiungere altre sezioni specifiche, includere in una sezione unica "mista" i singoli reati potenzialmente rilevanti che non appartengano alle precedenti sezioni. Si tratta, in particolare, dei seguenti:

- reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990);
- impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 D.Lgs. 286/1998 e successive modificazioni) e disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- razzismo e xenofobia (art. 3, comma 3 bis Legge 13 ottobre 1975, n. 654).

Si riporta di seguito una sintetica illustrazione dei suddetti reati.

➤ **Art. 416 c.p.: reato di associazione per delinquere.**

Il reato di associazione per delinquere fa parte dei delitti c.d. "di criminalità organizzata", introdotti nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dall'articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha inserito nel Decreto l'articolo 24-ter.

In particolare, il comma I del reato in parola dispone che: "quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più”.

Si tratta di una fattispecie incriminatrice volta a tutelare l'ordine pubblico, messo in pericolo anche dalla semplice esistenza di organizzazioni stabili dedite alla realizzazione di programmi criminosi. Poiché l'esistenza di un'associazione a delinquere suscita inevitabilmente allarme sociale nella popolazione, essa è, per sé sola ed indipendentemente dai delitti che siano commessi in attuazione dell'accordo criminoso, determinatrice di un perturbamento dell'ordine pubblico (così, in dottrina, Fiandaca-Musco).

Perciò il legislatore ha configurato, come autonomo titolo di reato, il delitto di associazione a delinquere, che si realizza con la permanenza del vincolo associativo tra più persone legate da un comune fine criminoso, essendo assolutamente irrilevante l'eventuale mancata consumazione dei reati programmati.

La condotta consiste nel promuovere, costituire o organizzare un'associazione. Soggetto attivo del reato di associazione a delinquere può essere chiunque.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, inteso come coscienza e volontà di costituire un'associazione vietata, con l'ulteriore scopo di realizzare un numero indeterminato di delitti.

L'associazione esige, per la propria configurazione, l'esistenza di un *minimum* di organizzazione a carattere stabile; la giurisprudenza di legittimità, chiamata a delineare gli elementi costitutivi di natura oggettiva del reato in esame, li ha individuati: *“in un vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, nell'indeterminatezza del programma criminoso che distingue tali reati dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato ed infine nell'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi presi di mira”* (Cass. Pen. 28 ottobre 2010, n. 41528).

È necessaria, per la sussistenza del reato associativo, la partecipazione di almeno tre persone all'accordo illecito.

Il fatto vietato consiste anche nella semplice partecipazione ad una associazione per delinquere (cioè ad un gruppo costituito da almeno tre persone che si sono associate allo scopo di commettere delitti): la fattispecie di partecipazione è integrata da un qualunque contributo all'associazione con la consapevolezza del vincolo associativo, non

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

essendo necessario che i reati-fine siano realizzati. Si consideri che tra le forme di manifestazione del contributo rilevante ai fini della partecipazione è sufficiente qualunque figura di aiuto, per esempio la agevolazione nell'ottenimento di un finanziamento.

Il VI comma dell'art. 416 c.p. prevede una specifica aggravante, vale a dire che l'associazione a delinquere sia finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto o all'alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs. 286/1998. In tal caso si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

- **art. 74 d.p.r. 309/1990: reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.**

Tale norma incriminatrice, anch'essa facente parte dei delitti di criminalità organizzata introdotti nel Decreto dall'articolo 24-ter, prevede che quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 del medesimo d.p.r. – vale a dire i delitti di immissione sul mercato, importazione o esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope – chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Altra circostanza aggravante è prevista allorché l'associazione sia armata. Le pene sono invece diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

- **art. 22 comma 12 d.lgs. 286/1998: impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.**

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Tale fattispecie è stata introdotta dall'art. 2 del D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109, che ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*duodecies*. In particolare, l'articolo 22, comma XII, del decreto legislativo 286/1998, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, espressamente prevede che il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso regolare di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero il cui permesso sia stato revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di euro 5000 per ogni lavoratore impiegato.

Il comma XII-*bis* del medesimo articolo 22 prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale (ossia tale da prevedere l'aumento della pena in misura superiore ad un terzo) del reato, qualora i lavoratori occupati siano in misura superiore a tre, qualora i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa, qualora i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al III comma dell'art. 603-*bis* codice penale (ossia in presenza di situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

L'articolo 22, comma 12-*bis* Decreto Legislativo 286/1998, prevede che con la sentenza di condanna il giudice applichi la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

➤ **art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, d.lgs. 286/1998: disposizioni contro le immigrazioni clandestine.**

L'art. 30 della Legge 17 ottobre 2017, recante: "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni" ha introdotto i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* del suindicato articolo 25-*duodecies* del Decreto.

Sulla base di tali modifiche normative è sancita la responsabilità amministrativa dell'Ente in relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del Testo Unico sull'immigrazione (D.lgs. 22 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni).

In particolare, l'articolo 12, comma 3 del Testo Unico sull'immigrazione punisce chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, qualora:

- a) il fatto riguardi l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto, ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente detenuti;
- e) gli autori del reato hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

L'articolo 12, comma 3-*bis* del Testo Unico sull'immigrazione prevede una circostanza aggravante qualora ricorrano due o più delle ipotesi di cui alle lettere a) e seguenti sopra citate.

L'articolo 12, comma 3-*ter* del Testo Unico sull'immigrazione prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale se i fatti sopra indicati:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche diretto.

L'articolo 12, comma 5, del Testo Unico sull'immigrazione punisce chi, fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività sopra descritte, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo Unico sull'immigrazione.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

➤ **Art. 3, comma 3 bis Legge 13 ottobre 1975, n. 654: razzismo e xenofobia.**

L'articolo 3, comma 3 bis della Legge 654/1975, recante ratifica della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, New York, 7 marzo 1966, punisce:

- la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico;
- l'istigazione a commettere o la commissione di violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

In particolare, le suindicate condotte possono configurare la responsabilità dell'Ente, ai sensi dell'art. 25-*terdecies* del Decreto, se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della *Shoa* o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articolo 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

La disposizione di cui all'art. 25-*terdecies* è entrata in vigore il 12 dicembre 2017; purtroppo, a seguito dell'emanazione del D.Lgs.vo 21/2018, è sorto un problema interpretativo, legato alla sussistenza o meno della responsabilità dell'Ente per i delitti di razzismo e xenofobia.

Infatti, successivamente all'entrata in vigore dell'art. 25-*terdecies* del Decreto il 6 aprile 2018 è entrato in vigore il D.Lgs.vo 21/2018, che, all'articolo 7, comma 1 lett. c), ha abrogato l'articolo 3 legge 654/1975 sopra citata, che disciplina il reato di razzismo e xenofobia.

Tali reati sono stati inseriti nell'articolo 604-*bis* codice penale, introdotto dal medesimo D.Lgs.vo 21/2018, che prevede il delitto di "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa".

Quindi, poiché l'art. 25-*terdecies* del Decreto indica, quale reato presupposto, una fattispecie abrogata (art. 3 L 654/1975) sorge il dubbio interpretativo che si tratti di un'*abolitio criminis* e che, dunque, a seguito del D.Lgs.vo 21/2018, non sia più configurabile la

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

responsabilità amministrativa dell'Ente per i delitti di razzismo e xenofobia, poiché l'art. 25-terdecies del Decreto non richiama espressamente la nuova fattispecie di "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa", prevista dall'art. 604 c.p..

Sono auspicabili interventi normativi volti a correggere il suindicato difetto di coordinamento tra le disposizioni legislative.

In ogni caso, è innegabile che, pur sussistendo le difficoltà interpretative sopra descritte, la *ratio* del legislatore del 2017 fosse la previsione della responsabilità amministrativa dell'Ente per i delitti richiamati.

➤ ***Art 377-bis c.p.: reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.***

Tale reato è stato introdotto dall'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116 – successivamente sostituito dall'articolo 2, comma I, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 – che ha inserito nel Decreto l'art. 25-decies.

L'art. 377-bis c.p. punisce con la reclusione da due a sei anni il fatto di chi induce (mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Questa fattispecie incriminatrice è finalizzata a tutelare il corretto svolgimento della giustizia, garantito anche per mezzo della repressione di influenze esterne in grado di turbare la ricerca della verità nel processo.

La condotta consiste nell'indurre a non rendere dichiarazioni o nell'indurre a rendere dichiarazioni mendaci. Tale induzione deve essere compiuta tramite violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità. Soggetto attivo può essere qualsiasi soggetto.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico, con l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo.

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisca la facoltà di non rispondere: l'indagato (o l'imputato), l'indagato (o l'imputato) di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone) nonché quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti), cui l'art. 199 c.p.p. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare.

2. ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI PREDETTI REATI

Le principali aree sensibili individuate in riferimento ai reati di cui alla presente Sezione ed ai connessi rischi, sono le seguenti:

- con riferimento al reato di associazione a delinquere: tale fattispecie criminosa può essere in astratto configurabile, in particolare, con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione esaminati nella Sezione A, ove si consideri, ad esempio, l'eventualità di un'associazione per delinquere composta da tre o più dipendenti/collaboratori dell'Ente, costituita per compiere reati di corruzione, indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato ovvero da parte della Regione Lombardia, di truffa aggravata ai danni dello Stato ovvero della Regione Lombardia, ovvero di frode informatica ai danni della Regione Lombardia (in concorso o meno con i pubblici funzionari), al fine di procurare un ingiusto interesse o vantaggio per l'Associazione;
- con riferimento al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope: tale fattispecie criminosa può essere in astratto configurabile, ove si consideri la presenza presso le due strutture R.S.A. gestite dall'Associazione, di farmaci stupefacenti e psicotropi, in ragione della loro ordinaria somministrazione agli ospiti;
- con riferimento al reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e alla violazioni delle disposizioni in

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

materia di immigrazioni clandestine: tali fattispecie criminose sono configurabili, in particolar modo, nell'attività di favorire l'immigrazione clandestina di personale da assumere, tenuto conto anche dell'elevato numero di dipendenti di nazionalità straniera ordinariamente occupati presso le strutture R.S.A. (infermieri, ausiliari socio assistenziali, operatori socio sanitari) nonché il notevole risparmio, in termini di costi, di cui l'Ente potrebbe fruire qualora tali lavoratori stranieri fossero assunti irregolarmente;

- con riferimento al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria: il rischio teorico legato alla commissione di tale delitto sussiste, in astratto, in ragione della genericità della norma incriminatrice (e, quindi, dell'ampia casistica configurabile), qualora il reato venga commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Tale situazione potrebbe ravvisarsi, ad esempio, qualora la cosiddetta subornazione con modalità fraudolente (violenza o minaccia) venga esercitata in un procedimento penale nei confronti di un dipendente imputato o indagato, che venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della responsabilità risarcitoria dell'Ente collegata al procedimento penale nel quale il dipendente è coinvolto, ovvero esponendo l'Ente a controlli, verifiche, richiesta di informazioni, procedimenti civili, penali, ingiunzioni ecc..
- Con riferimento al reato di razzismo e xenofobia, il rischio teorico sussiste, ad esempio, in relazione all'uso illecito del sito web e dei mezzi di comunicazione dell'Associazione, nonché nei rapporti tra il personale dell'Ente (in special modo nei confronti del personale straniero).

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti le aree sensibili di cui al precedente paragrafo, oltre alle regole di cui al Modello e già

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

specificate in altre Sezioni, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare:

- a) i canoni di condotta e le linee guida contenute nel Codice Etico allegato al presente Modello;
- b) la normativa italiana applicabile.

Si ribadisce, inoltre, l'esigenza che tutti i Destinatari rispettino il principio di tracciabilità dei processi aziendali sensibili, vale a dire che le operazioni più rilevanti debbano essere adeguatamente registrate e documentate.

La presente Sezione prevede l'espresso divieto di porre in essere o partecipare alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, possano rientrare nelle fattispecie dei reati descritti nei precedenti paragrafi.

Più specificamente, per quanto riguarda le procedure relative alla prevenzione del reato di associazione per delinquere, essendo tale ipotesi criminosa collegata al compimento, in forma associativa, di altri reati già oggetto di distinte Sezioni del presente Modello (ed in particolare della Sezione A relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione), si richiama l'integrale rispetto dei principi e delle procedure definiti e descritti in tali sezioni speciali. In particolare, si richiama il contenuto dei capitoli 3 e 4 della Sezione A del presente Modello.

Con riferimento alla prevenzione del reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, si richiamano tutti i Destinatari al rispetto delle procedure aziendali in tema di gestione dei farmaci, con particolare riguardo alle *“Linee guida e protocollo per la corretta gestione dei farmaci e del materiale sanitario”*.

Con riguardo, invece, alla prevenzione del reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, oltre a richiamarsi la Procedura per la gestione delle assunzioni di cui al paragrafo 4.9 della Sezione A del presente Modello, dovranno rispettarsi, da parte di tutti i Destinatari, le seguenti regole di comportamento nell'assunzione di personale di nazionalità non comunitaria:

1. in caso di assunzione diretta nei ruoli aziendali, il responsabile del colloquio preventivo con il lavoratore dovrà innanzitutto chiedere in visione ed estrarre copia del permesso di soggiorno del cittadino straniero;
2. in caso di affidamento di opere in appalto a società terze, qualora presso il cantiere venga impiegato personale extracomunitario, il Direttore Operativo o soggetto da questi

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

incaricato dovrà richiedere al titolare della società appaltatrice copia dei permessi di soggiorno;

3. le copie dei permessi di soggiorno di cui ai punti precedenti dovranno essere custoditi presso gli uffici amministrativi della struttura aziendale e dovranno essere prontamente reperibili in caso di controllo da parte delle Autorità Pubbliche;
4. in caso di sospetta irregolarità della posizione amministrativa dei soggetti lavoratori extracomunitari, l'Associazione dovrà approfondire la posizione relativa attraverso richiesta alla Questura competente.
5. Ogni situazione critica con riferimento all'argomento in oggetto dovrà essere portata a conoscenza, attraverso appositi **report** sia al CdA che all'OdV.

Per quanto riguarda, infine, la prevenzione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria di cui all'art. 377-bis c.p., oltre a richiamarsi i Principi Generali di comportamento e i divieti specifici relativi ai rapporti con la P.A., di cui alla Sezione A del presente Modello, si raccomanda a tutti i Destinatari il rigoroso rispetto dei canoni di condotta contenuti nel Codice Etico allegato al Modello medesimo.

4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In riferimento ai reati descritti nella presente Sezione, il principale compito dell'OdV è relativo all'analisi a campione della documentazione agli atti ed alla valutazione delle eventuali segnalazioni ricevute, al fine di attivare gli ulteriori poteri di indagine e di controllo propri dell'Organismo. Qualora le Funzioni Aziendali deputate alle aree sensibili oggetto della presente Sezione dovessero individuare delle anomalie, esse sono tenute a dare tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza dei problemi evidenziati.
